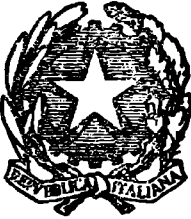


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 aprile 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00180 ROMA - CENTRALINO 85091

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1995, n. 40.

Disciplina della polizia locale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1995, n. 41.

Disposizioni in materia di promozione occupazionale. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1995, n. 42.

Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 43.

Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento Pag. 14

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1995, n. 87.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1995. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 88.

Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale» Pag. 23

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 89.

Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell'artigianato, e successive modifiche e integrazioni Pag. 24

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 90.

Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 «Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore» così come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 91.

Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 «Nuova classificazione delle aziende alberghiere». Pag. 25

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 41.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia Pag. 25

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 42.

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili Pag. 33

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 43.

Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 44.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) Pag. 39

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 45.

Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale. Pag. 39

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1995, n. 43.

Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 settembre 1995, n. 0328/Pres.

Approvazione del «Regolamento per l'elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli 3, 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e articolo 18 della legge regionale n. 12/94» Pag. 55

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 50.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del programma triennale CIPE Pag. 59

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 51.

Modifiche alla tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale» Pag. 59

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 52.

Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Pag. 60

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 19.

«Conto consuntivo Finanziario per l'anno 1991 ed annessa relazione» Pag. 60

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 20.

«Conto generale del Patrimonio della Regione Campania per l'Esercizio Finanziario 1991» Pag. 60

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1995, n. 28.

Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1995, n. 29.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1994 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 60

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1995, n. 30.

Articolo 36 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1995. Pag. 61

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 93.

Sottoscrizione di azioni della Fidi Toscana S.p.a. ... Pag. 61

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 94.

Aumento di capitale sociale della S.A.T., Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.a. Pag. 61

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 1995, n. 40.

Disciplina della polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Funzioni di polizia municipale

1. I Comuni, singoli od associati e le Comunità montane, ai sensi dell'art. 3, comma 4, esercitano, secondo quanto disposto dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, nel rispettivo territorio e nelle materie di rispettiva competenza le funzioni di polizia municipale che ad essi sono state attribuite o delegate dalle leggi statali e dalle leggi regionali.

2. Le funzioni di polizia municipale comportano lo svolgimento di compiti di vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dal Comune, con particolare riguardo alle attività di polizia urbana e rurale, alla circolazione stradale, all'urbanistica e all'edilizia, alla tutela dei beni paesaggistici, naturalistici e ambientali, alla tutela dagli inquinamenti, al commercio, ai pubblici esercizi, alla vigilanza igienico-sanitaria.

3. Restano ferme le funzioni di competenza delle Unità sanitarie locali, le cui attività di vigilanza ed ispettive sono disciplinate dalle specifiche normative statali e regionali.

Art. 2.

Compiti degli addetti ai servizi di polizia municipale

1. Gli addetti ai servizi di polizia municipale entro gli ambiti territoriali di appartenenza e nei limiti delle loro competenze:

a) provvedono alle attività di vigilanza di cui all'art. 1, con compiti di prevenzione e di repressione delle violazioni;

b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, di intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

c) assolvono ai compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalla autorità competenti;

d) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;

e) collaborano, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile.

2. I compiti della polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza sono disciplinati dall'art. 5 della legge n. 65/1986.

Gli addetti al servizio di polizia municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali salvo diverse disposizioni di legge.

3. Restano fermi gli interventi demandati per specifica competenza ed attribuzione dalle leggi ad altre istituzioni.

Capo II

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Le attività di polizia municipale si svolgono di norma nell'ambito territoriale del Comune.

2. Esse devono essere realizzate, qualora si svolgano in ambiti territoriali più ampi, in attuazione di convenzione stipulata ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali).

3. Esse possono essere svolte tramite:

a) comando o distacco degli addetti;

b) collaborazione tra Comuni in determinate situazioni o circostanze;

c) gestione associata delle funzioni tra Comuni.

4. I Comuni appartenenti a Comunità Montane possono affidare alle stesse l'esercizio del servizio di polizia municipale ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (nuove disposizioni per le zone montane).

Art. 4.

Comando o distacco

1. Il comando o distacco di addetti tra Comuni o Comunità Montane può essere disposto per un periodo limitato di tempo e previa intesa dei Comuni o delle Comunità Montane interessate, sempreché le esigenze che determinano il comando o il distacco ineriscano a funzioni di polizia municipale.

2. Durante il periodo di comando o di distacco, l'addetto mantiene il rapporto organico con l'ente di appartenenza ed il proprio stato giuridico ed economico mentre dipende funzionalmente dall'ente presso cui è comandato o distaccato.

3. Il comando o distacco di addetti nell'ambito di diversi uffici dell'ente di appartenenza non può avvenire se non per lo svolgimento di mansioni istituzionali della polizia municipale e subordinatamente al nulla-osta del responsabile del servizio, anche sulla base di criteri elaborati dal Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 19.

Art. 5.

Collaborazioni tra Comuni e Comunità Montane

1. La collaborazione tra Comuni e Comunità Montane è volta ad agevolare in particolare:

a) la gestione di servizi a carattere ricorrente, stagionale od anche occasionale che comportino l'esercizio di attività di polizia municipale. In tal caso sono stipulate intese tra i Comuni o tra i Comuni e le Comunità Montane limitrofe che, mediante convenzione, determinano strutture organizzative, mezzi ed attrezzature operative, modalità di impiego e rapporti finanziari;

b) le operazioni di polizia municipale svolte su iniziative degli addetti, fuori del territorio di competenza, per necessità connesse alla fragranza dell'illecito commesso;

c) l'impiego del personale sulla base di piani o previe intese con le amministrazioni interessate, fuori del territorio di competenza, in caso di soccorsi per calamità naturali;

d) le missioni fuori del territorio per fini di collegamento e di rappresentanza inerenti i compiti istituzionali della polizia municipale.

Art. 6.

Disciplina della collaborazione

1. Nei casi disciplinati dagli articoli 4 e 5 si applicano, ove ne ricorrano le circostanze, le norme sulla mobilità del personale previste dalle vigenti disposizioni in materia di pubblico impiego, secondo le modalità ivi disciplinate.

2. I comandi e i distacchi di cui all'art. 4 e l'impiego del personale di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), devono essere disposti previa comunicazione al Prefetto.

Art. 7.**Gestione associata**

1. La gestione associata delle funzioni di polizia municipale è diretta a favorire l'efficienza e l'economicità del servizio.

2. La gestione associata è definita sulla base di convenzione tra gli enti interessati, nella quale sono determinati i rispettivi oneri finanziari, le modalità organizzative, la dipendenza giuridica e funzionale degli addetti. Inoltre detta convenzione deve prevedere:

a) l'adozione di un regolamento per lo svolgimento del servizio ai sensi dell'art. 7 della legge n. 65/1986;

b) l'indicazione del responsabile amministrativo del servizio comune di polizia municipale, con compiti di organizzazione e di coordinamento in tutto l'ambito territoriale, tenuto conto delle esigenze e delle richieste delle amministrazioni interessate;

c) il mantenimento della dipendenza organica dall'ente di appartenenza di ciascun addetto e il conseguente stato giuridico di ognuno;

d) la mobilità da un ente all'altro qualora ciò corrisponda ad esigenze di razionalizzazione, economicità e funzionalità del servizio;

e) la disciplina, nel caso di Comuni sprovvisti di addetti, delle specifiche modalità per lo svolgimento del servizio nel corrispondente territorio, fermo restando che in ciascun Comune dovrà essere assicurato l'espletamento del servizio per tutti i giorni dell'anno;

f) l'indicazione del rappresentante istituzionale di cui all'art. 9.

Capo III**STRUTTURE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE****Art. 8.****Organizzazione del Servizio**

1. Lo svolgimento delle attività di polizia municipale avviene attraverso l'apposito autonomo servizio di polizia.

2. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane devono adottare il regolamento del servizio di polizia municipale di cui all'art. 4 della legge n. 65/1986 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.**Rappresentanza istituzionale**

1. Il Sindaco o il Presidente della Comunità Montana o l'Assessore da loro delegato sovrintende alle attività di polizia municipale, impartisce gli indirizzi politico-amministrativi e vigila sullo svolgimento del servizio.

2. Quando il servizio di polizia municipale è svolto in forma associativa, nella convenzione di cui all'art. 7 sono indicati il rappresentante e i casi in cui gli addetti al servizio di polizia municipale appartenenti ai singoli Comuni sono soggetti all'autorità del Sindaco nel cui territorio si trovano ad operare.

Art. 10.**Strutture di polizia municipale**

1. In ogni Comune od in ogni gestione associata di Comuni di cui all'art. 7 e in ogni Comunità Montana di cui all'art. 3, comma 4, deve essere presente almeno un dipendente addetto esclusivamente alle funzioni di polizia municipale, fermo restando che deve essere assicurata la funzione del servizio per tutti i giorni dell'anno.

2. Allorché gli addetti siano almeno sette, può essere istituito il Corpo di polizia municipale, che deve costituire una struttura di massima dimensione dell'ente; qualora gli addetti siano in numero inferiore il servizio è svolto dal Nucleo di polizia municipale. L'ordinamento del personale del Corpo prevede un Comandante, un Vice Comandante o altra figura che sostituisca il Comandante in caso di assenza o impedimento.

3. La pianta organica del Comune deve prevedere la massima articolazione possibile della struttura atta a garantire la migliore efficienza del servizio.

4. Il Comandante del Corpo o del Nucleo di polizia municipale di cui all'art. 7, comma 2, hanno la responsabilità dello svolgimento tecnico-operativo del servizio, impartiscono le direttive inerenti l'im-

piego degli addetti, sovrintendono l'organizzazione del servizio, l'addestramento, la disciplina, la formazione professionale nel rispetto della vigente legislazione in materia.

5. Nel caso previsto dal comma 2 i Comuni singoli o associati e le Comunità Montane adottano il regolamento per la disciplina dello stato giuridico del personale e per l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 65/1986.

Art. 11.**Organici e strutture organizzative della polizia municipale**

1. La dotazione organica e l'organizzazione dei servizi sono determinate, previa informativa alle Organizzazioni sindacali e tenuto conto degli specifici criteri indicati nell'art. 7, comma 2 della legge n. 65/1986, con particolare riferimento a indici o fattori socio-economici, di efficienza e funzionalità e delle eventuali indicazioni del Comitato tecnico consultivo regionale di cui all'art. 19.

2. L'organizzazione del Corpo, nelle grandi aree urbane, deve essere improntata al principio del decentramento territoriale ed al criterio di assicurare la funzionalità ed efficienza delle dotazioni organiche, per singole qualifiche funzionali.

3. L'organizzazione e la dotazione organica dei servizi di polizia municipale nel territorio di ogni Comune sono determinati, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sulla base di criteri che tengano conto della popolazione residente, temporanea e fluttuante, della dimensione morfologica e dei caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessità operativa del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale socio-economico, di efficienza e funzionalità.

A tal fine, il rapporto numerico fra gli addetti e la popolazione non può essere inferiore ad un operatore per ogni settecento abitanti.

4. Le strutture organizzative di polizia municipale e le qualifiche funzionali degli addetti sono regolate dalla disciplina vigente in materia di pubblico impiego e dagli accordi di lavoro ivi previsti.

Art. 12.**Accesso e mobilità**

1. Per l'accesso ai profili professionali della polizia municipale devono essere richiesti i seguenti ulteriori requisiti oltre a quelli già previsti dalle vigenti norme:

a) il possesso della patente di guida di categoria A e di categoria B o della sola patente di guida categoria B se rilasciata anteriormente al 26 aprile 1968;

b) altezza minima non inferiore a metri 1.65 per le donne e metri 1.70 per gli uomini;

c) acutezza visiva non inferiore a 10/10 per entrambi gli occhi anche con correzione con un minimo di 8/10 per occhio;

d) normalità del senso cromatico, luminoso e del campo visivo;

e) percezione della voce sussurrata a 6 metri da ciascun orecchio.

2. La mobilità del personale addetto ai servizi di polizia municipale, tra i Comuni e le Comunità Montane della Regione, è regolata dalla vigente disciplina in materia di pubblico impiego.

Art. 13.**Tutela della salute**

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane, attraverso i regolamenti di cui all'art. 8, comma 2, provvedono ad adottare tutte le misure atte alla effettiva tutela della salute e dell'integrità fisica degli addetti al servizio di polizia municipale, in attuazione ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono prevedere, salvo in casi di eventi eccezionali o di calamità naturali, modalità di organizzazione del lavoro, dei servizi e degli orari idonee a limitare l'esposizione degli addetti ad agenti inquinanti, atmosferici ed acustici, al fine di evitare effetti dannosi per la salute degli stessi.

Capo IV**FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE****Art. 14.***Formazione professionale*

1. Le attività di formazione ed aggiornamento professionale in materia di polizia municipale vengono svolte ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).

Art. 15.*Programma Triennale*

1. Nell'ambito del Programma Triennale delle politiche attive del lavoro, la Regione definisce standard formativi, tipologie, durata e costi dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per la polizia municipale.

2. La Provincia, sentiti i Comuni singoli o associati per lo svolgimento del servizio di polizia municipale, le Comunità Montane e le Organizzazioni sindacali, concorre con le sue analisi di valutazione, alla determinazione del Programma Triennale e dei suoi aggiornamenti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 52/1993.

Art. 16.*Piani annuali*

1. Nell'ambito del Piano annuale di formazione professionale previsto all'art. 18 della legge regionale n. 52/1993, la Provincia, sentiti i Comuni singoli o associati per lo svolgimento del servizio, le Comunità Montane e previa informativa alle Organizzazioni sindacali, individua corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione per gli operatori della polizia municipale, anche neo-assunti.

Art. 17.*Attuazione delle attività di aggiornamento e di specializzazione*

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera e) della legge regionale n. 52/1993 la Provincia attua attività di aggiornamento e specializzazione rivolta anche agli operatori di polizia municipale, nel perseguimento dell'obiettivo della formazione continua, tramite i propri centri professionali e gli enti di cui all'art. 37, comma 1, della legge regionale n. 52/1993.

Capo V**APPLICAZIONE AD ALTRI ENTI LOCALI****Art. 18.***Funzioni di polizia locale*

1. Gli enti locali diversi dai Comuni e dalle Comunità Montane esercitano le funzioni di Polizia locale nelle materie di propria competenza ed in quelle ad essi delegate da leggi statali o regionali.

2. Agli enti locali di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della presente legge.

Capo VI**COMITATO TECNICO CONSULTIVO REGIONALE****Art. 19.***Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale*

1. È istituito il Comitato Tecnico Consultivo della polizia municipale composto da:

a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato che lo presiede;

b) un dirigente regionale esperto in materie giuridiche designato dalla Giunta regionale;

c) quattro esperti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli addetti alla polizia municipale maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

d) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (A.N.C.I.);

e) un esperto designato dall'Unione Province Italiane (U.P.I.);

f) un esperto designato dall'Unione Nazionale Comunità e Centri Montani (U.N.C.E.M.);

g) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale (A.N.C.U.P.M.);

h) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Vigili Urbani (A.N.V.U.);

i) due esperti in materia di polizia municipale designati dalla Giunta regionale tra gli appartenenti ai Corpi di polizia municipale della Regione.

2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Le designazioni degli esperti di cui al comma 1 devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla richiesta.

Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale costituisce il Comitato qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei Componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

3. Il Comitato si riunisce almeno quattro volte all'anno.

4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso spese di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Un dipendente del Servizio competente, di livello non inferiore al VI, svolge funzioni di segreteria del Comitato.

Art. 20.*Compiti del Comitato*

1. Il Comitato Tecnico di cui all'art. 19 ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnico-giuridica in materia di polizia municipale, ed in particolare ha il compito di effettuare studi e ricerche ed eventualmente di formulare proposte alla Giunta regionale atte a favorire una migliore organizzazione dei servizi di polizia municipale.

2. Il Comitato Tecnico esprime parere obbligatorio in merito:

a) alle proposte di riparto dei fondi fra le Province per la formazione del Piano di incentivi per la gestione associata del servizio di polizia municipale;

b) agli standard formativi, tipologie e durata dei corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale della polizia municipale individuati nel Programma triennale delle Politiche Attive del Lavoro;

c) alle proposte in ordine alle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, delle denominazioni del personale addetto ai servizi di polizia municipale;

d) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi ed ai servizi di polizia municipale;

e) alle proposte volte ad uniformare la modulistica, le procedure e le tessere di riconoscimento.

3. Ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 2, lettera b), il Comitato è integrato dall'Assessore incaricato del Servizio Politiche Attive del Lavoro, o suo delegato.

4. Qualora il Comitato formuli le proposte di cui al comma 1, l'Assessore competente comunica le determinazioni assunte al riguardo, al fine della definitiva valutazione da parte della Giunta regionale.

Capo VII**ANAGRAFE, UNIFORMI, DISTINTIVI E MEZZI****Art. 21.***Anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale*

1. È istituita l'anagrafe regionale per i servizi di polizia municipale.

2. È compito dell'anagrafe, anche ai fini di un efficace programmazione degli interventi regionali, raccogliere ed elaborare dati, numerici e qualitativi, relativi sia alle dotazioni organiche che all'organizzazione dei servizi di polizia municipale. Ai predetti dati possono accedere gli enti locali interessati e le Organizzazioni sindacali o professionali di categoria.

3. Per i compiti di cui al comma 2 ed anche ai fini di collegamento e supporto ai lavori del Comitato Tecnico regionale può provvedere personale dei Corpi di polizia municipale, previa intesa tra la Regione e le Amministrazioni interessate, nel rispetto della vigente normativa in materia di pubblico impiego.

Art. 22.

Relazione annuale

1. La Giunta regionale entro il 31 marzo trasmette al Consiglio regionale una relazione illustrativa concernente l'attuazione della presente legge nel corso dell'anno precedente.

Art. 23.

Uniformi e distintivi, mezzi di trasporto

1. Gli addetti di polizia municipale svolgono di norma il loro servizio in uniforme. Il regolamento degli enti può prevedere i casi in cui il servizio in abito civile è necessario, indicando l'organo competente al rilascio della relativa autorizzazione.

2. La divisa degli appartenenti alla polizia municipale è realizzata in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione.

3. Le uniformi degli addetti ai Corpi o ai Nuclei di polizia municipale sono costituite dal modello e nei colori descritti nell'allegato A.

4. I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia municipale recano lo stemma, se adottato, e la denominazione dell'ente di appartenenza, nonché il numero personale di matricola.

5. I segni dei distintivi delle uniformi e del grado sono descritti nell'allegato B.

6. I mezzi di trasporto in dotazione agli addetti della polizia municipale hanno colore, contrassegni ed accessori secondo la descrizione di cui all'allegato C.

7. Eventuali modifiche agli allegati A, B e C, possono essere apportate con deliberazione della Giunta regionale previo parere del Comitato Tecnico di cui all'art. 19.

Art. 24.

Mezzi e strumenti operativi

1. I servizi di polizia municipale sono dotati di norma di mezzi e strumenti operativi di tre tipi:

- a) mezzi per lo spostamento del personale;
- b) mezzi ed attrezzature per specifici impieghi;
- c) mezzi e strumenti fissi o mobili per le comunicazioni a distanza.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Comitato tecnico consultivo regionale predisporrà gli allegati relativi ai mezzi di cui alle lettere a, b, c del comma 1, da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.

Capo VIII

INCENTIVI FINANZIARI

Art. 25.

Competenze regionali

1. La Regione tramite le Province eroga contributi per il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature dei Comuni associati per l'esercizio della polizia municipale o delle Comunità Montane.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale, previo parere del Comitato Tecnico Consultivo della polizia municipale, ripartisce fra le Province liguri i fondi da erogare ai Comuni associati ed alle Comunità Montane tenuto conto della situazione geomorfologica del territorio, della popolazione residente e fluttuante e delle gestioni associate esistenti nella Provincia.

Art. 26.

Competenze provinciali

1. La Giunta provinciale entro il 30 settembre di ogni anno propone al Consiglio il Piano di riparto dei contributi, tenendo conto della situazione economico-finanziaria dei richiedenti, della rete viaria, del rapporto fra popolazione residente e fluttuante e delle priorità in ordine alle attrezzature che si intendono acquisire.

2. Gli enti che godono del contributo devono presentare apposito rendiconto delle spese sostenute alla Provincia.

3. La concessione del contributo può essere revocata dalla Provincia qualora non sia rispettata la destinazione originale o quando l'ente non fornisca il rendiconto.

Art. 27.

Modalità di accesso ai contributi

1. I Comuni associati e le Comunità Montane, che intendono fruire dei contributi devono presentare istanza alla Provincia competente entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dalle deliberazioni comunali o del Consiglio Generale della Comunità Montana in cui devono essere precisate:

- a) le attrezzature che si intendono acquistare;
- b) l'uso cui saranno adibite;
- c) il preventivo di spesa ed il relativo costo.

Art. 28.

Controllo sostitutivo

1. Qualora la Provincia non provveda all'adozione del Piano di cui all'art. 26, comma 1 entro il 30 novembre di ogni anno la Giunta regionale nomina un Commissario per l'adozione dello stesso.

Art. 29.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede:

a) per quanto concerne le attività di formazione ed aggiornamento professionale di cui al Capo IV ai sensi degli articoli 52 e seguenti della legge regionale n. 52/1993;

b) per quanto concerne il riparto di cui all'art. 25, mediante prelevamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9510 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione del capitolo 0526 «Contributi agli enti locali per il potenziamento dei mezzi e delle attrezzature per l'esercizio della polizia municipale» con lo stanziamento di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa;

c) per quanto concerne l'art. 19, mediante gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 «Spesa per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali» del bilancio regionale.

2. Per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Capo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Termini per l'adeguamento

1. I Comuni singoli o associati, o le Comunità Montane e gli altri enti locali di cui all'art. 18, provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ad adeguare i regolamenti vigenti ai criteri indicati dalle presenti norme.

2. L'adeguamento delle uniformi, dei distintivi e dei mezzi di trasporto ai modelli deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 23, comma 4, deve avvenire in sede di rinnovo della dotazione e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Decorsi inutilmente i termini sopraindicati, il Comitato Regionale di Controllo nomina un Commissario, che provvede all'emanazione degli atti relativi.

4. I Comuni e le Comunità Montane inadempienti non potranno accedere ai finanziamenti previsti dal Capo VIII.

5. Gli allegati A, B e C alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 12 (disciplina della polizia municipale) rimangono in vigore fino alla completa attuazione del comma 2.

Art. 31.

Attribuzione dei fondi alle Province

1. In sede di prima applicazione la Regione provvede al riparto dei contributi di cui all'art. 25 tra le Province entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le Province erogano i contributi ai Comuni associati e alle Comunità Montane richiedenti entro i successivi quattro mesi.

Art. 32.

Abrogazione di norme

1. La legge regionale 8 marzo 1990, n. 12 è abrogata.

Art. 33.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 8 agosto 1995

MORI

(Omissis).

95R1283

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1995, n. 41.

Disposizioni in materia di promozione occupazionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di promuovere e sostenere l'occupazione e la formazione professionale sui luoghi di lavoro e ogni altra iniziativa tesa al raggiungimento della piena occupazione, ivi comprese le forme dell'autoimpiego e dell'au-

toimprenditorialità, anche mediante specifiche iniziative o incentivi nel sostenere i soggetti in particolare svantaggio sul mercato del lavoro e favorire le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge prevede interventi per sostenere:

a) la qualità delle attività di orientamento e di formazione professionale presso i luoghi di lavoro, o per incentivarne la frequenza nel caso le stesse vengano svolte nell'ambito di quanto definito dalla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro);

b) la qualità dell'attività formativa che si rende necessaria, da parte dei datori di lavoro, in conseguenza dell'inserimento in azienda di soggetti in condizioni di particolare svantaggio sul mercato del lavoro;

c) la qualità dell'attività formativa che si rende necessaria in conseguenza dell'avvio o dell'ampliamento di imprese in forma singola o associata, ovvero subentro di lavoratori nell'impresa di provenienza, da parte di soggetti in condizioni di particolare svantaggio sul mercato del lavoro.

3. Per ciascuno degli obiettivi di cui al comma 2 la presente legge individua al titolo II specifici interventi, consistenti in contributi finanziari intesi a migliorare la qualità della formazione e variabili a seconda delle difficoltà d'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti destinatari e della stabilità dell'inserimento lavorativo.

Art. 2.

Programmi triennali

1. Il programma triennale delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 4 della legge regionale n. 52/1993 in relazione ai vari settori di attività e ai diversi soggetti destinatari degli interventi di cui alla presente legge, indica altresì:

a) gli obiettivi di sviluppo occupazionale;

b) i criteri ed i parametri per il finanziamento delle diverse tipologie di intervento;

c) l'ammontare delle quote dei finanziamenti da destinare alle diverse tipologie di intervento indicate al titolo II della presente legge;

d) l'ammontare degli incentivi occupazionali previsti al titolo II della presente legge;

e) l'ammontare dell'incremento previsto per gli incentivi occupazionali relativamente ai progetti integrati di cui all'articolo 25;

f) i criteri e i parametri per l'assegnazione dei fondi alle province, sulla base delle dinamiche del mercato del lavoro a livello regionale e provinciale.

2. Tali indicazioni trovano riscontro nell'ambito del quadro di riferimento del programma regionale di sviluppo, di cui all'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 sulle procedure di programmazione.

Art. 3.

Competenze regionali e provinciali

1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono delegate le province, fatte salve le competenze riservate alla regione ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. La , al fine di esercitare le competenze attribuite dalla presente legge, impiega i finanziamenti trasferiti dalla regione e può, in relazione alle esigenze locali, modificare le quote da destinare alle diverse tipologie di intervento, così come stabilite dal programma triennale di cui all'art. 2, nel limite di incrementi o diminuzioni del 25 per cento. Può altresì integrare tali finanziamenti con stanziamenti a carico del bilancio provinciale.

3. La provincia, per promuovere e attuare gli interventi previsti dalla presente legge, può impiegare i centri di formazione professionale e le strutture di orientamento dipendenti o convenzionate, nonché avvalersi, per i soggetti di cui all'art. 10, comma 2, delle strutture pubbliche o convenzionate competenti in materia, sulla base della vigente normativa regionale.

4. La provincia definisce i criteri di priorità ai fini dell'ammissione ai contributi dei progetti integrati di cui all'art. 25 della presente legge, con riferimento alle aree territoriali, ai settori di attività e ai soggetti interessati, anche in relazione al contenuto del piano annuale

di formazione professionale di cui all'art. 18 della legge regionale n. 52/1993, anche avvalendosi del supporto tecnico-progettuale dell'agenzia regionale per l'impiego.

5. La provincia promuove un coordinamento territoriale di progettazione ed assistenza tecnica a favore degli enti locali. Tale coordinamento fornirà assistenza anche in ordine ai progetti di inserimento lavorativo di cui all'art. 10, comma 2.

Art. 4.

Attività di divulgazione e supporto alla progettazione

1. La regione e le province provvedono a dare divulgazione ai contenuti della presente legge anche avvalendosi dell'agenzia regionale per l'impiego della Liguria.

2. La provincia coordina e concede contributi a sostegno delle attività realizzate da enti locali, associazioni, organizzazioni o enti senza fini di lucro e dotati di personalità giuridica, nonché dagli enti di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 52/1993, in conformità con il programma triennale delle politiche attive del lavoro.

Art. 5.

Collaborazioni istituzionali

1. In conformità con quanto stabilito dalla legge regionale n. 52/1993, la regione si avvale, ai fini della presente legge, delle indicazioni e dei pareri della commissione regionale per l'impiego e del supporto tecnico progettuale dell'agenzia regionale per l'impiego.

Art. 6.

Valutazione degli interventi e relazione di attuazione

1. Le strutture competenti della regione, anche in collegamento con la commissione regionale per l'impiego, individuano le metodologie ed elaborano i dati per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi di cui alla presente legge ed, in particolare, dei progetti integrati di cui all'art. 25, tenuto conto dei criteri generali relativi alla impostazione della valutazione di efficacia contenuti nel programma regionale di sviluppo di cui agli articoli 6, 7 ed 8 della legge regionale 5 aprile 1994, n. 18. Tali valutazioni vengono effettuate dalle province.

2. La provincia effettua le valutazioni di cui al comma 1 e trasmette alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione di valutazione sull'efficienza e l'efficacia degli interventi realizzati e fornisce informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

3. La giunta regionale presenta al consiglio una relazione annuale sullo stato di applicazione della presente legge e la trasmette alla commissione regionale per l'impiego.

Art. 7.

Disposizioni relative alle deleghe

1. I provvedimenti emanati nell'esercizio degli interventi delegati sono imputati all'ente delegato.

2. In caso di ritardo o di omissione nell'emanazione di singoli atti necessari per l'attuazione degli interventi delegati la giunta regionale, previo invito a provvedere e, sentite le amministrazioni interessate, si sostituisce all'ente nell'emissione del singolo atto.

3. In caso di persistente inattività o di reiterate inadempienze la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 64 dello Statuto, la revoca della delega.

TITOLO II

SOGGETTI, INTERVENTI E CONTRIBUTI

Capo I

INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E LA SOCIALIZZAZIONE AL LAVORO

Art. 8.

Interventi nell'ambito di contratti di apprendistato

1. Ai datori di lavoro che assumano soggetti con contratto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (disciplina dell'apprendistato) e successive modificazioni e integrazioni viene concesso un contributo fino ad un massimo di lire 3 milioni per la formazione professionale di ogni apprendista nell'ambito di iniziative formative concertate tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella commissione regionale per l'impiego o firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 9.

Interventi nell'ambito di contratti di formazione e lavoro

1. Ai datori di lavoro che assumano soggetti con contratto di formazione e lavoro ai sensi della legge 19 dicembre 1984 n. 863 (misure a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali) nonché ai sensi della legge 19 luglio 1994 n. 451 (disposizioni in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali) e successive integrazioni e modificazioni, per l'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 3 milioni per la formazione professionale di ogni giovane assunto con contratto di formazione e lavoro nell'ambito di iniziative formative concertate tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella commissione regionale per l'impiego o firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 10.

Ulteriori incentivi

1. Nel caso in cui la formazione prevista dagli interventi di cui agli articoli 8 e 9 venga effettuata, anche parzialmente nell'ambito di strutture pubbliche o convenzionate ai sensi della legge regionale n. 52/1993, tali contributi sono aumentati del 30 per cento.

2. I contributi sono incrementati del 50 per cento nel caso in cui le assunzioni di cui agli articoli 8 e 9 riguardino soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale e specificatamente:

a) portatori di handicap di natura psichica, fisica e sensoriale che risultino iscritti nelle liste provinciali per l'avviamento obbligatorio al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private);

b) soggetti già in trattamento per alcoolismo o tossicodipendenze;

c) ex degenti in istituti psichiatrici e soggetti già in trattamento per patologie psichiatriche;

d) persone già assoggettate nel corso degli ultimi cinque anni a misure limitative della libertà per almeno sei mesi;

e) minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa, civile e penale;

f) soggetti in particolari condizioni di svantaggio ed emarginazione su certificazione dei servizi pubblici o di servizi privati convenzionati con gli enti locali attestante un progetto mirato di recupero attraverso il lavoro.

3. I contributi sono cumulabili con qualsiasi altro beneficio ottenuto dal datore di lavoro in base alle vigenti leggi ad esclusione dei finanziamenti per le attività formative delle imprese previste dall'art. 39 della legge regionale n. 52/1993.

Art. 11.*Interventi nell'ambito di esperienze sui luoghi di lavoro*

1. Ai datori di lavoro che inseriscano soggetti nell'ambito di esperienze sui luoghi di lavoro disciplinate dall'art. 9, commi 14, 15, 16, 17 e 18, della legge 19 luglio 1993 n. 236 (interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) ed estese, ai fini della presente legge, alle Pubbliche amministrazioni viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 70 mila per ogni soggetto e per ogni mese intero di orientamento professionale effettivamente svolto, finalizzato alla copertura delle spese relative alle assicurazioni obbligatorie delle persone ospitate ai sensi dell'art. 9, comma 15, della legge n. 236/1993.

2. I contributi di cui al comma 1, sono cumulabili con qualsiasi altro beneficio ottenuto dal datore di lavoro in base alle vigenti leggi, ad esclusione dei finanziamenti conseguenti alle attività previste dall'art. 39 della legge regionale n. 52/1993.

3. Ad ogni soggetto ospitato presso i luoghi di lavoro con le modalità descritte nel comma 1, viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 500 mila per ogni mese intero di esperienza sui luoghi di lavoro effettivamente realizzata.

Art. 12.*Interventi nell'ambito di assunzioni a tempo determinato finalizzate alla socializzazione*

1. Ai datori di lavoro che assumano a tempo determinato per una durata non inferiore a un anno soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale come specificati dal comma 2, dell'art. 10 viene concesso un contributo fino a un massimo di lire 1 milione per ogni mese di retribuzione effettivamente corrisposta nel primo anno e fino ad un massimo di lire 500 mila nel secondo anno. Per le modalità progettuali si fa riferimento all'art. 3, comma 5.

2. Gli incentivi occupazionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con i benefici che il datore di lavoro eventualmente ottenga ai sensi dell'art. 1 della legge n. 236/1993.

3. Nei casi di più assunzioni a tempo determinato dello stesso soggetto, il datore di lavoro non può usufruire del contributo regionale prima che siano decorsi due anni dalla scadenza del precedente contratto per il quale abbia beneficiato del contributo di cui al presente articolo.

4. Nel caso in cui il rapporto di lavoro di cui al comma 1 venga trasformato a tempo indeterminato, viene concesso un contributo comprensivo di quello già corrisposto, fino ad un massimo di lire 24 milioni.

5. Il medesimo datore di lavoro non potrà fruire degli incentivi di cui al presente articolo nel caso ne abbia già usufruito per altri soggetti la cui assunzione non sia stata confermata a tempo indeterminato.

Art. 13.*Interventi nell'ambito di corsi di formazione ed orientamento professionale*

1. Ad ogni soggetto che frequenti corsi di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 (norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) che fruisca o che non fruisca dell'indennità di mobilità viene concesso rispettivamente un contributo fino a un massimo di lire 400.000 o fino a un massimo di lire 1.000.000, per ogni mese intero di attività formativa effettivamente svolta.

Art. 14.*Presentazione delle domande*

1. Al fine di concedere i contributi di cui agli articoli 8, 9, 10, comma 1 e 12, la provincia approva gli interventi occupazionali o i programmi d'inserimento presso i luoghi di lavoro sulla base delle domande presentate dai datori di lavoro.

2. Al fine di concedere i contributi di cui agli articoli 11 comma 3 e 13 la provincia approva interventi formativi sulla base delle domande presentate dai soggetti ospitati presso i luoghi di lavoro ovvero frequentanti attività di formazione.

3. Nella domanda di contributo devono essere indicati:

a) i soggetti beneficiari ed il tipo d'intervento previsto;

b) le istituzioni e gli altri soggetti che hanno partecipato alla predisposizione degli interventi occupazionali;

c) il progetto e l'impegno delle risorse e dei tempi destinati alla formazione professionale o all'orientamento, i contenuti del programma formativo e la professionalità acquisibile nell'ambito del rapporto di lavoro o del cantiere scuola e di lavoro;

d) per le domande presentate ai sensi degli articoli 8 e 9, il verbale di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

e) per le domande presentate ai sensi degli articoli 8, 9 e 12 l'impegno giuridicamente rilevante del datore di lavoro ad assumere, entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo, i lavoratori interessati.

4. Le domande relative agli interventi previsti agli articoli 8, 9 e 12 devono essere presentate anteriormente all'assunzione dei lavoratori interessati.

Capo II**INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO****Art. 15.***Assunzioni finalizzate alla socializzazione al lavoro*

1. Ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale specificatamente indicati all'art. 10, comma 2, viene concesso un contributo «una tantum» fino a un massimo di lire 25 milioni per la socializzazione al lavoro di ciascun soggetto assunto a tempo indeterminato.

2. Gli incentivi occupazionali di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi ottenuti dal datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità.

Art. 16.*Assunzioni finalizzate alla riprofessionalizzazione, alla riqualificazione o all'aggiornamento*

1. Viene concesso ai datori di lavoro un contributo «una tantum» fino ad un massimo di lire 15 milioni per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento per ognuno dei seguenti soggetti assunti a tempo indeterminato:

a) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito di procedure concorsuali, che abbiano compiuto i quarantacinque anni;

b) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività;

c) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività usciti dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e della legge n. 236/1993 e con una disoccupazione inferiore a due anni.

2. Ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 che usufruiscono dell'indennità di mobilità e che hanno compiuto i quarantacinque anni, viene concesso un contributo «una tantum» fino a un massimo di lire 7 milioni 500 mila per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento di ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

3. I contributi concessi a norma del presente capo non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità fatto salvo il caso di lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 che usufruiscono dell'indennità di mobilità e che hanno compiuto i quarantacinque anni.

Art. 17.

Assunzioni finalizzate alla professionalizzazione

1. Viene concesso ai datori di lavoro un contributo «una tantum» fino ad un massimo di lire 10 milioni per la professionalizzazione di ognuno dei seguenti soggetti assunti a tempo indeterminato:

- a) lavoratori iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da più di due anni;
- b) lavoratori che abbiano compiuto i quaranta anni, iscritti alla prima classe di collocamento da più di un anno.

2. I contributi concessi a norma del presente capo non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità.

Art. 18

Ulteriori incentivi

1. I contributi di cui agli articoli 15, 16 e 17 sono aumentati di 5 milioni nel caso in cui gli inserimenti occupazionali siano rivolti a favore di lavoratori e lavoratrici che hanno compiuto i quarantacinque anni limitatamente a:

- a) lavoratori iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da più di due anni;
- b) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività che non usufruiscano dell'indennità di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991.

2. Lo stesso aumento dei contributi si applica nel caso di inserimento lavorativo di donne in aziende che hanno occupazione femminile inferiore al 40 per cento nella rispettiva categoria; tale inserimento è riservato alle categorie degli operai, degli impiegati tecnici o degli impiegati amministrativi.

Art. 19.

Assunzioni nell'ambito di azioni positive per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro

1. Alle imprese, anche in forma cooperativa, ai loro consorzi ed agli enti pubblici economici che assumano a tempo indeterminato personale femminile nell'ambito di azioni positive ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125 (azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) viene concesso un contributo «una tantum» fino a un massimo di lire 3 milioni per ogni lavoratrice inserita a seguito di azione positiva.

2. Gli incentivi occupazionali sono cumulabili con qualsiasi altro beneficio ottenuto dal datore di lavoro in base alle vigenti leggi.

Art. 20.

Riduzione del contributo per assunzioni a tempo parziale

1. Nel caso di assunzioni a tempo parziale il contributo da concedere viene ridotto in modo proporzionale alla riduzione d'orario effettuata rispetto all'orario intero previsto dalla vigente contrattazione collettiva.

Art. 21.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo relative agli articoli 15, 16, 17 e 19 devono essere presentate dai datori di lavoro prima dell'assunzione dei lavoratori interessati, corredate dai seguenti allegati:

- a) l'elenco dei soggetti beneficiari ed il tipo di intervento previsto;
- b) il progetto di intervento previsto;
- c) l'impegno giuridicamente rilevante del datore di lavoro ad inserire a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo, i lavoratori e le lavoratrici interessati.

2. Le domande di contributo presentate ai sensi dell'art. 19 devono essere altresì corredate dal progetto di azione positiva, redatto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 125/1991.

3. Relativamente ai contributi di cui agli articoli 16 e 17, la provincia, verificata la completezza delle domande e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, trasmette alla commissione regionale per l'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento, i progetti di ripro-

fessionalizzazione, riqualificazione o aggiornamento di cui al comma 1 affinché esprima parere di congruità con le finalità della presente legge.

Acquisito il parere favorevole della commissione regionale per l'impiego, la approva le domande e concede i relativi contributi.

4. Relativamente ai contributi di cui all'art. 19, la , verificata la completezza delle domande e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, trasmette alla commissione regionale per la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna in materia di lavoro, entro trenta giorni dal ricevimento, il progetto di azione positiva di cui al comma 2 affinché esprima parere di congruità con le finalità della presente legge.

Acquisito il parere favorevole della suddetta commissione, la approva le domande.

5. I pareri di congruità di cui ai commi 3 e 4 si intendono espressi positivamente trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione agli organi competenti.

Capo III

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI AUTOIMPIEGO E DI AUTOIMPRENDITORIA

Art. 22.

Soggetti destinatari

1. Ai fini di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), sono concessi contributi a:

- a) cooperative, ditte individuali e società di persone che inseriscano in qualità di socio lavoratore i soggetti di cui al comma 2;
- b) cooperative, ditte individuali e società di persone di nuova costituzione formate da almeno il 50 per cento dei soggetti di cui al comma 2;

c) ditte individuali di nuova costituzione da parte di uno dei soggetti di cui al comma 2;

d) cooperative, ditte individuali e società di persone di nuova costituzione formate da almeno il 60 per cento di donne, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile).

2. I soggetti a favore dei quali sono previsti gli interventi di cui al comma 1 sono i seguenti:

- a) lavoratori iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da più di due anni;
- b) lavoratori che abbiano compiuto i quaranta anni, iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da più di un anno;
- c) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria a seguito di procedure concorsuali che abbiano compiuto i quarantacinque anni;
- d) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività iscritti o non iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e della legge n. 236/1993;

e) lavoratori licenziati per riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività usciti dalle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991 e della legge n. 236/1993 e con una disoccupazione inferiore a due anni;

f) lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, che usufruiscano dell'indennità di mobilità e che hanno compiuto i quarantacinque anni;

g) soggetti in condizione di particolare svantaggio sociale specificamente elencati nell'art. 10, comma 2;

h) giovani in età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni iscritti alla prima classe delle liste di collocamento da almeno sei mesi;

i) lavoratori che subentrano nella gestione dell'impresa di appartenenza;

l) lavoratori che rilevano, anche parzialmente, o sviluppo attività o lavorazioni dell'impresa di provenienza;

m) lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedure concorsuali;

n) lavoratori italiani emigrati autonomamente o nati all'estero, rientrati da non più di tre anni e residenti in Liguria.

3. Per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge, le imprese devono presentare domanda di contributo entro un anno dalla data di costituzione.

4. I beneficiari dei contributi previsti dal presente capo devono avere almeno una sede lavorativa in Liguria, nella quale siano localizzati gli investimenti e gli inserimenti lavorativi previsti dal presente capo e per i quali vengono richiesti i contributi.

Le società cooperative devono possedere inoltre una sezione soci in Liguria.

5. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo.

Art. 23.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi previsti dal presente capo consistono in:

a) contributi «una tantum» alle società cooperative di cui all'art. 22, comma 1, fino a un massimo di lire 25 milioni, per ogni soggetto di cui all'art. 22, comma 2, che assuma la qualità di socio lavoratore e per un importo complessivo non superiore a lire 225 milioni;

b) contributi «una tantum» alle ditte individuali e alle società di persone di cui all'art. 22, comma 1, fino a un massimo di lire 25 milioni, per ogni soggetto di cui all'art. 22, comma 2, che assuma la qualità di titolare in ditta individuale, di socio in società in nome collettivo, di socio accomandatario in società in accomandita semplice e per un importo complessivo non superiore a lire 175 milioni;

c) contributi «una tantum» alle imprese di nuova costituzione formate da donne secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, lettera d), per ogni donna che assuma la qualità di titolare in ditta individuale, di socio in società in nome collettivo, di socio accomandatario in società in accomandita semplice fino a un massimo di lire 20 milioni e per un importo complessivo non superiore a lire 180 milioni, o per ogni donna che assuma la qualità di socio lavoratore in società cooperativa fino a un massimo di lire 25 milioni e per un importo complessivo non superiore a lire 225 milioni.

2. I contributi previsti dal presente capo sono cumulabili con altri benefici previsti da norme statali e regionali ad esclusione di quelli indicati dalla presente legge.

Art. 24.

Presentazione delle domande

1. Al fine di concedere i contributi di cui agli articoli 22 e 23, la provincia, dopo aver verificato la completezza delle domande e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, alla commissione regionale per l'impiego i progetti formativi di cui alla lettera c) del comma 1, affinché esprima parere di congruità con le finalità della presente legge.

a) il tipo di impresa e la descrizione dell'attività svolta;

b) i soggetti beneficiari degli interventi;

c) il progetto formativo da realizzarsi.

2. La provincia, verificata la completezza delle domande e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, alla commissione regionale per l'impiego i progetti formativi di cui alla lettera c) del comma 1, affinché esprima parere di congruità con le finalità della presente legge.

Acquisito il parere favorevole, la provincia approva le domande e concede i relativi contributi.

3. Parere di congruità di cui al comma 2 si intende espresso positivamente trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione alla commissione.

Capo IV

PROGETTI INTEGRATI

Art. 25.

Definizione

1. Ai sensi della presente legge si definiscono progetti integrati di orientamento, formazione e sostegno all'occupazione, quelle iniziative che prevedono la realizzazione in tempi successivi di più interventi fra quelli indicati ai Capi I, II e III del presente titolo nonché dalle leggi regionali 8 novembre 1988, n. 55 (norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro), 22 gennaio 1993 n. 3 (interventi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di perso-

nale o cessazione di attività) e n. 52/1993 e dalla normativa sui lavori socialmente utili, in un disegno organico riguardante specifiche aree territoriali, particolari settori di attività e specifici soggetti.

2. La provincia approva quadrimestralmente i progetti integrati sulla base di una graduatoria redatta ai sensi dell'art. 3 comma 4 i relativi contributi con le maggiorazioni previste, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

TITOLO III

NORME PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Capo I

DOMANDE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI

Art. 26.

Presentazione delle domande e relativa documentazione

1. La definizione della documentazione da allegarsi alle domande di contributo, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai benefici previsti dalla presente legge da parte dei soggetti indicati negli articoli 10, 16, 17, 18 e 22, costituirà oggetto di apposita deliberazione della giunta regionale, da emenarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo atto verrà definita la documentazione inerente i requisiti per le imprese di cui all'art. 22 ed i contenuti della relazione di cui all'art. 27.

2. All'atto della presentazione della domanda di contributo, oltre alla documentazione specificamente indicata nei singoli articoli della presente legge, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva della documentazione di cui al comma 1. Il completamento della documentazione verrà richiesto all'atto dell'eventuale concessione del contributo. La non veridicità della dichiarazione sostitutiva comporterà sanzioni penali previste dalla legge.

3. I benefici dei contributi si obbligano a consentire il libero accesso alle strutture ove si realizzano gli interventi ai competenti funzionari della provincia, al fine di accertare l'attuazione effettiva degli interventi stessi.

4. Nelle domande di contributo deve essere espressamente indicato se siano state richieste o meno analoghe provvidenze nazionali o regionali.

5. I termini e le scadenze per l'eventuale richiesta della documentazione integrativa sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale in materia di procedimenti amministrativi.

6. La provincia, verifica la completezza e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di legge, approva le domande presentate ai sensi degli articoli di cui al titolo II e concede i relativi contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande determinato dalla data di ricevimento e del numero di protocollo generale della provincia.

Art. 27.

Relazioni

1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a dare comunicazione alla provincia di ogni variazione intervenuta nel programma formativo od occupazionale e di ogni eventuale risoluzione di rapporti di lavoro o di cessazione di attività imprenditoriale entro trenta giorni dalle stesse.

2. I datori di lavoro beneficiari dei contributi di cui alla presente legge presentano alla provincia, al termine dell'attività formativa, una relazione che ne documenti i contenuti e le modalità di svolgimento.

3. La provincia trasmette alla regione gli elenchi degli interventi richiesti specificando quelli ammessi e quelli non ammessi al contributo ed una relazione annuale sull'attività svolta in attuazione della presente legge, i cui contenuti saranno definiti dalla regione con il provvedimento di cui all'art. 26.

Art. 28.

Termine per la concessione dei contributi

1. Il termine finale per la concessione dei contributi è stabilito in sessanta giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 29.

Liquidazione dei contributi

1. La provincia comunica ai datori di lavoro l'avvenuta concessione del contributo e provvede entro quaranta giorni dalla stessa alla relativa liquidazione nella misura del 70 per cento. Il restante 30 per cento viene liquidato:

a) alla scadenza del primo anno di assunzione dopo aver verificato il perdurare del rapporto di lavoro, nei casi di assunzione a tempo indeterminato per gli interventi previsti agli articoli 15, 16, 17, 19, 22 e 23;

b) alla scadenza del rapporto di lavoro, nei casi di assunzione a tempo determinato e dopo aver verificato l'effettiva realizzazione dell'attività di socializzazione per gli interventi previsti all'art. 12;

c) dopo aver verificato l'effettiva realizzazione della attività di formazione e orientamento professionale per gli interventi previsti agli articoli 8, 9 e 11 comma 1;

d) a seguito di presentazione della documentazione comprovante l'effettivo inserimento dei soggetti di cui all'art. 22 comma 1, per gli interventi di cui all'art. 23.

2. Relativamente ai contributi previsti agli articoli 11 comma 3, e 13 la provincia comunica ai soggetti interessati l'avvenuta concessione del contributo e provvede mensilmente alla liquidazione del contributo spettante sulla base della documentazione comprovante l'esperienza sui luoghi di lavoro o la frequenza alle attività di formazione o di orientamento.

Art. 30.

Revoca dei contributi

1. La mancata realizzazione dell'attività di formazione professionale o del progetto di azione positiva comporta l'obbligo della restituzione del contributo percepito.

2. Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato la risoluzione del rapporto di lavoro, che avvenga entro tre anni dell'assunzione stessa, comporta l'obbligo di restituire alla provincia l'intero contributo concesso. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruirà degli incentivi in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato e sarà tenuto a restituire alla provincia la quota eccedente del contributo percepito.

3. Nel caso di assunzioni a tempo determinato, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro beneficerà degli incentivi in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato e sarà tenuto a restituire alla provincia la quota eccedente del contributo percepito.

4. Nel caso di attività imprenditoriale la cessazione della stessa che avvenga entro tre anni dalla data di costituzione dell'impresa comporta la possibilità di usufruire degli incentivi in misura proporzionale all'attività lavorativa effettivamente svolta rapportata a tre anni.

5. La provincia, in caso di gravi inadempienze o di utilizzazione dei contributi non conforme alle finalità della presente legge, dispone la revoca totale o parziale dei contributi concessi.

6. Nei casi di cui ai commi precedenti la provincia revoca il contributo concesso e provvede al recupero della quota eventualmente già liquidato.

Art. 31.

Controlli

1. La provincia può effettuare controlli sullo svolgimento delle attività di cui alla presente legge attraverso personale provinciale a tale fine designato, munito di tesserino di riconoscimento personale e può impartire eventuali disposizioni organizzative che si rendessero opportune nel corso dei controlli.

Art. 32.

Divieto di cumulo soggettivo

1. I contributi concessi a norma della presente legge non sono cumulabili con altri contributi a favore dello stesso datore di lavoro per gli stessi lavoratori e per le medesime finalità.

Art. 33.

Incompatibilità

1. Non possono essere ammesse ai contributi previsti dalla presente legge le imprese nei cui confronti siano stati emanati, nell'ultimo biennio, provvedimenti di istanza o di ingunzione fallimentare.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 34.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) soppressione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli, che vengono mantenuti a bilancio fino all'esaurimento dei loro eventuali residui passivi:

4634 «Contributi una tantum» per spese correnti a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate;

4635 «Contributi ad enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, per favorire l'assunzione a tempo indeterminato di giovani in apprendistato o in contratto di formazione e lavoro»;

4637 «Contributi per le spese di investimento a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani e di altri soggetti in condizioni svantaggiate»;

4639 «Contributi agli enti locali per favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale»;

4650 «Contributi ad imprese per la riqualificazione, la riqualificazione o l'aggiornamento di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività»;

b) utilizzo, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, di quota pari a lire 1 miliardo 500 milioni in termini di competenza del capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1994;

c) istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 dei seguenti capitoli:

621 «Spese per l'attività di studio e ricerca a supporto della programmazione regionale nonché per la divulgazione in materia di promozione occupazionale» di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, con lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa;

4665 «Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite alle provincie in materia di divulgazione e supporto alla progettazione per attività di promozione occupazionale» di cui all'art. 4 della presente legge con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di competenza e di cassa;

4666 «Fondo per l'esercizio delle funzioni trasferite alle provincie in materia di promozione occupazionale» ai sensi del titolo II della presente legge, con lo stanziamento di lire 5 miliardi 270 milioni in termini di competenza e di lire 3 miliardi 770 milioni in termini di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con leggi di bilancio.

Art. 35.

Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 29 dicembre 1986 n. 36 (interventi per favorire la cooperazione tra giovani e anziani e modifica della legge regionale 3 gennaio 1980 n. 2) limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6;

b) 4 luglio 1988 n. 30 (interventi finalizzati a favorire l'occupazione di persone in stato di emarginazione o di svantaggio sociale);

c) 8 novembre 1988 n. 58 (interventi a favore di imprese cooperative per l'occupazione di giovani ed altri soggetti in condizioni svantaggiate).

2. Con l'approvazione del primo aggiornamento al programma triennale, di cui all'art. 2:

a) è abrogata la legge regionale 8 novembre 1988 n. 56 (assunzione a tempo indeterminato di giovani al termine di un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro);

b) sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 11 della legge regionale 22 gennaio 1993 n. 3 (interventi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività).

Art. 36.

Norme transitorie

1. Le domande presentate ai sensi della legge regionale 36/1986, della legge regionale 30/1988 e della legge regionale 58/1988 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate valide ai fini della stessa in quanto compatibili e sono inoltrate alla provincia competente.

2. Le domande presentate ai sensi della legge regionale 56/1988 e della legge regionale 3/1993 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerate valide ai fini della stessa in quanto compatibili e sono inoltrate alla provincia competente.

3. La provincia procede all'istruttoria delle domande successivamente all'approvazione del primo aggiornamento al programma triennale delle politiche attive del lavoro, contenente le indicazioni di cui all'art. 2.

4. La provincia, limitatamente all'anno 1995, approva, con le modalità di cui all'art. 25, le graduatorie dei progetti integrati presentati entro il 30 giugno ed entro il 30 novembre.

Art. 37.

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 agosto 1995

MORI

95R1284

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1995, n. 42.

Disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stagione venatoria 1995-1996

1. Al fine di consentire un regolare avvio della stagione venatoria 1995-1996 le Province, qualora non abbiano completato gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna onmeoterma e per il prelievo venatorio), provvedono entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad individuare e perimetrare in via provvisoria gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) ed i Comprensori Alpini (C.A.) ai sensi dell'art. 54, comma 1 della legge regionale 29/1994.

2. I piani faunistico-venatori provinciali sono adottati entro e non oltre la data del 31 gennaio 1996.

3. Le Province, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla gestione transitoria degli A.T.C. e dei C.A. istituiti in via provvisoria, mediante la nomina di appositi commissari, scelti tra persone di comprovata esperienza in materia, e alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, in attesa della delimitazione e perimetrazione degli A.T.C. e dei C.A. definitivi e della costituzione dei Comitati di gestione di cui all'art. 20 della legge regionale 29/1994.

4. Per la sola stagione venatoria 1995-1996 le quote di partecipazione di cui al comma 3, lettera c) dell'art. 12 della legge regionale 29/1994, sono fissate in lire 100.000 per cacciatore per gli A.T.C. ed in lire 200.000 per cacciatore per i C.A.

5. È fatto salvo a tutti gli effetti il Calendario venatorio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 luglio 1995 n. 572 che si riporta in allegato quale parte integrante della presente legge.

Art. 2.

Restituzione del tesserino regionale

1. Sino al definitivo avvio delle procedure atte all'elaborazione dei dati statistici relativi ai prelievi di fauna selvatica previsti dal comma 8 dell'art. 34 della legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 e comunque non oltre la data del 31 gennaio 1996, per la violazione delle disposizioni previste dal comma 5 dell'art. 38 della suddetta legge, si applica la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 3.

Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento

1. Le Province completano le procedure di identificazione dei richiami vivi mediante anelli numerati inamovibili, entro il 31 gennaio 1996.

2. Il termine di cui al comma 7 dell'art. 54 della legge regionale 29/1994 è prorogato al 30 settembre 1995.

Art. 4.**Dichiarazioni d'urgenza**

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 14 agosto 1995

MORI

(Omissis).

95R1285

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1995, n. 43.

Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 14 del 30 agosto 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I**COMPENSA IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO****Capo I****TRASFERIMENTO DI FUNZIONI****Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche.

2. In attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), la regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui al comma 1, assicurando, tramite le province, la partecipazione degli enti locali alla formazione dei programmi.

3. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) la regione adegua la propria normativa con particolare riferimento a:

- a) ciclo integrale delle acque;
- b) tutela e uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione della integrità del patrimonio ambientale;
- c) usi prioritari delle acque;
- d) risparmio idrico;
- e) riutilizzo delle acque reflue;
- f) speciali salvaguardie nelle aree protette.

Art. 2.**Competenze della regione**

1. La regione, in armonia con le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1993 n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n. 183) e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:

a) programmazione, attraverso la redazione del piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge;

c) direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;

d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;

e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche;

f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 36/1994;

g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 8 commi 2, 3, 4 e 5 della legge 36/1994;

h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 della legge 36/1994;

i) disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all'art. 12, comma 3 della legge 36/1994.

2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche, per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale può imporre limiti più restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge, sentita l'Autorità di Bacino competente per territorio e la provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai Comuni. La Giunta regionale può procedere, anche in assenza dei pareri della provincia e dell'Autorità di Bacino, qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta.

3. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui all'art. 37, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque, anche in attuazione del sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA), di cui alla legge 28 agosto 1989 n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente).

4. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al comma 1 lettera e), la regione sviluppa e integra il Progetto-Ambiente con le modalità di cui alla legge regionale 11 settembre 1991 n. 26 (progetto Ambiente e partecipazione alla Società regionale per l'Ambiente).

Art. 3.**Competenze delle province**

1. Spettano alle Province:

a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;

c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti;

1) nei corpi idrici, sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'art. 2 comma 1, della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, purché i liquami ed i fanghi non siano tossici e nocivi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 (attuazione delle direttive C.E.E. n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e successive modificazioni ed integrazioni;

2) direttamente nelle acque costiere marine;

d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132 (attuazione della direttiva 80/68/C.E.E. concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose);

e) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature, nonché, in via preliminare, la verifica della compatibilità ambientale per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale e l'autorizzazione all'esercizio;

f) l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 9 della legge 36/1994;

g) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'art. 11 comma 3, della legge 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

2. Spettano alle Province, inoltre, le seguenti competenze:

a) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla legge 36/1994;

b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento.

3. Le province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 (riordino delle finanze degli enti territoriali a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421).

Art. 4.

Competenze dei comuni e delle provincie

1. Spettano ai comuni:

a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'art. 2 lettera d) della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediati oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione delle leggi vigenti;

c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 9 della legge 36/1994;

d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'art. 11, comma 3 della legge 36/1994, per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.

2. I comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico. Tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla legge 142/1990, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498 (interventi urgenti in materia di finanza pubblica).

3. Le funzioni di cui al comma 1 lettera a), sono svolte da Consorzi di comuni o dalle Comunità Montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.

4. I comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce:

a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;

b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;

c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;

d) le norme tecniche per gli allacciamenti;

e) le spese di allacciamento e le tariffe;

f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della legge 8 ottobre 1976 n. 690 (conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 10 agosto 1976 n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

g) le immissioni vietate.

5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'art. 2 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 1995 n. 79 convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1995 n. 172 (modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).

6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) e il regolamento di cui al comma 4 sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutività degli stessi.

L'avviso dell'adozione del regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

Art. 5.

Funzioni tecniche di controllo

1. Gli enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 4 dicembre 1993 n. 496, convertito, con modificazioni con la legge 21 gennaio 1994 n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).

2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia regionale di cui al comma 1, gli enti locali possono avvalersi dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Capo I

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 6.

Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature

1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.

2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera a).

3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all'art. 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 7.

Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali

1. Gli scarichi in acque superficiali, interne marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti produttivi, autorizzati dalle province ai sensi dell'art. 3, devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8.

Autorizzazione provvisoria allo scarico

1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al decreto legislativo 132/1992 ed al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 133, (attuazione delle direttive 76/464/C.E.E., 82/176/C.E.E., 83/513/C.E.E., 84/156/C.E.E.,

84/191/C.E.E., 88/347/C.E.E. e 90/415/C.E.E. in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato 1 della presente legge.

2. La provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorità Sanitaria competente per territorio, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della miticoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni a far data dalla presentazione della domanda.

3. L'autorizzazione deve almeno contenere:

- a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;
- b) l'individuazione del titolare dello scarico;
- c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
- d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;
- e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi, da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritte da tecnici abilitati e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;
- f) la frequenza minima dei controlli da parte dell'Autorità competente al controllo.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 lettera d) in particolare concernono:

- a) i limiti massimi di accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità, per il tipo di scarico considerato, nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali;
- b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo ricettore ed alla sua capacità recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla normativa regionale;
- c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e l'adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi;
- d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico;
- e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scoperte dell'insediamento.

5. L'autorizzazione provvisoria vincola il richiedente al versamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, entro il termine fissato dalla provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 9.

Autorizzazione definitiva allo scarico

1. La provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di attivazione dello scarico, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.

2. L'autorizzazione definitiva ha la durata massima di quattro anni. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza.

3. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'art. 11 comma 2.

4. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità competente al controllo e all'Autorità Sanitaria Locale.

Art. 10.

Revoca dell'autorizzazione

1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la provincia può:

- a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
- b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
- c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 4.

Art. 11.

Obblighi dei titolari degli scarichi

1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.

2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente comunicata alla provincia per i provvedimenti di competenza.

3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o ma ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori.

5. Il gestore dell'impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'art. 5, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.

Art. 12.

Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi

1. Gli scarichi del percolato di discariche esistenti, approvate ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1990 n. 1 (norme per la formazione del Piano regionale del servizio di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) e successive modifiche ed integrazioni, laddove dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficoltà di funzionamento possono essere autorizzati, qualsiasi sia il loro recapito ed indipendentemente dai valori dei parametri qualitativi dello scarico, previa la verifica delle caratteristiche e degli usi del corpo ricettore. Restano fermi i divieti di cui all'art. 13.

2. L'autorizzazione è temporanea e contiene le prescrizioni tecniche e i tempi per l'adeguamento dell'impianto ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e definitiva prevista dagli articoli 8 e 9.

Art. 13.

Divieti

1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione della direttiva C.E.E. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione.

2. Sono altresì vietati:

- a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo;

b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;

e) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.

3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (attuazione della direttiva 86/278/C.E.E. concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977, allegato 5, del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione).

4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie Locali.

Capo III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE

Art. 14.

Definizioni

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:

a) per «numero di abitanti complessivi»: il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;

b) per «acque bianche»: le acque esclusivamente pluviali;

c) per «acque nere»: ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;

d) per «pubbliche fognature a sistema misto»: le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche;

e) per «insediamenti civili»: gli insediamenti così definiti dall'art. 1-*quater* della legge 690/1976, compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali.

Art. 15.

Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature

1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe A e nella classe B.

2. Appartengono alla classe A gli scarichi di pubbliche fognature convoglianti:

a) scarichi che derivano dall'uso esclusivo mente abitativo degli edifici;

b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo.

3. Appartengono alla classe B gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, non rientrano nei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge. In tale ipotesi l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla provincia.

Art. 16.

Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe C e nella classe D.

2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti:

a) dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;

b) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicitate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea, nell'insediamento;

c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo, rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge;

d) dalle imprese agricole di cui alla lettera a) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.

3. Appartengono alla classe D gli scarichi provenienti:

a) dalle imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento;

b) dagli allevamenti ittici di cui alla deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.

Art. 17

Recapiti ammessi per gli scarichi

1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:

a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in laghi; serbatoi o in reticoli carsici;

b) acque di transizione;

c) mare territoriale;

d) suolo e strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.

Art. 18

Approvazione dei progetti di impianti di depurazione

1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono approvati dalla provincia competente previo accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.

2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione di cui al comma 1 tiene preliminarmente conto della compatibilità ambientale.

Art. 19.

Autorizzazione provvisoria e definitiva

1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla provincia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettere a) e b).

2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, è corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dal progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.

3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.

4. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), è subordinato al possesso dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.

5. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la provincia o il comune competente ai sensi dell'art. 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:

- a) i limiti di accettabilità dello scarico;
- b) il termine per la messa a punto dell'impianto di depurazione;
- c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto dell'impianto medesimo e per un periodo comunque non superiore ad un anno, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 3;
- d) la frequenza dei controlli.

6. Per gli insediamenti civili e per le pubbliche fognature la frequenza minima dei campionamenti è fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti:

- a) da 2.000 fino a 9.999 abitanti complessivi: 12 campioni nel primo anno; 4 campioni negli anni successivi, qualora nel primo anno l'acqua sia conforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni;
- b) da 10.000 a 50.000 abitanti complessivi, 12 campioni;
- c) oltre 50.000 abitanti complessivi, 24 campioni.

7. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione provvisoria.

8. L'autorizzazione è trasmessa al richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio Multizonale di Prevenzione, ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

9. La provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere che il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia, o delle strutture tecniche di controllo di cui all'art. 5.

10. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata alla Provincia competente al controllo e all'Autorità Sanitaria Locale.

Art. 20.

Revoca dell'autorizzazione

1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:

- a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
- b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
- c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.

Art. 21.

Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione

1. Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione:

- a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature;
- b) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili.

2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 denunciano lo scarico alla Provincia che, in relazione alla natura dell'insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso, comunica al titolare l'eventuale diversa qualifica ai fini dell'assoggettamento alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere.

3. Le fognature convoglianti acque bianche sono dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.

Capo IV

MODALITÀ PER GLI SCARICHI NEI CORPI IDRICI

Art. 22.

Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali

1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 19, sentito il parere del Comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere nei casi in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni limitrofi vi sia una distanza tale, in relazione alla portata dello scarico, da escludere effetti di rilievo sugli stessi Comuni confinanti.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di non oltre 500 abitanti complessivi possono essere trattati con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff;

b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli scarichi di cui alle lettere a) e b), deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione.

3. Le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e secondo le indicazioni del Piano regionale la Provincia può autorizzare, sulla base di motivata istanza del soggetto richiedente, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il corpo idrico ricettore e della situazione ambientale locale e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di un solo rinnovo:

a) l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi relativamente ai parametri della tabella A allegata alla legge 319/1976, ad eccezione di quelli indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge;

b) l'effettuazione di scarichi conformi a quanto previsto dal comma 2 lettera a) per fognature a servizio di un massimo di 1.000 abitanti.

Art. 23.

Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare

1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 19, sentito il parere dei Comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere qualora la distanza dei Comuni limitrofi dallo scarico, in relazione alla sua portata, sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei Comuni stessi.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione lo scarico deve sempre avvenire, tramite condotta di lunghezza adeguata, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.

3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere autorizzati devono essere trattati:

a) con impianti che assicurino almeno il livello di depurazione ottenibile con vasche settiche, delle quali nell'atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, se a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi;

b) con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia,

sia con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff, se a servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi. Devono essere assicurate altresì le fasi di grigliatura e disoleatura dei liquami nonché la presenza di una vasca di contatto per gli eventuali trattamenti di disinfezione;

c) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi;

d) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi.

4. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi, per essere autorizzati devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 6 allegata alla presente legge.

5. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 abitanti complessivi devono essere altresì dotati:

a) di registratori di portata;

b) di vasche, poste al termine del processo depurativo, aventi lo scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e di consentire il prelievo di campioni di acqua e gli eventuali trattamenti di disinfezione;

c) di diffusore nella parte terminale della condotta di scarico.

6. La posizione dello sbocco della condotta deve essere determinata sulla base di studi specifici da effettuarsi caso per caso a cura dell'ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non può comunque essere inferiore a:

a) metri 200 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi;

b) metri 500 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 e fino a 10.000 abitanti complessivi;

c) metri 1.000 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi, per le quali lo sbocco stesso deve essere a profondità non inferiore a 30 metri.

7. La Provincia in deroga a quanto stabilito dal comma 6 può consentire la realizzazione di condotte che raggiungano distanze o profondità inferiori a quelle indicate, nel caso in cui gli studi prodotti comprovino tale possibilità. La deroga è possibile solo per una delle due condizioni.

8. La Provincia, sulla base di motivata istanza dell'Ente titolare dello scarico e previo parere vincolante della Giunta regionale può consentire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, che gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi siano trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge.

9. Le soluzioni adottate per gli scarichi devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque salvo deroghe autorizzate dalla Provincia, acquisito il parere della Giunta regionale, sulla base di motivate richieste dell'Ente titolare dello scarico.

10. L'Ente titolare dello scarico, ove possibile, deve segnalare adeguatamente la zona di scarico nonché l'area intorno ad esso eventualmente inibita alla balneazione.

Art. 24.

Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare

1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto negli articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d'acqua è sottoposto, prima dello scarico, al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi meteorici.

Art. 25.

Scarichi delle pubbliche fognature esistenti

1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, nei casi in cui il Piano regionale di risanamento delle acque preveda la realizzazione di schemi depurativi complessi, le Province possono autorizzare, nei modi e nei termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non previsti nel Piano, purché siano conformi ai limiti previsti dalla stessa.

2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento dell'inquinamento.

3. Gli scarichi oggetto delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere consentiti per un periodo di tempo determinato, prorogabile solo per comprovate e motivate necessità.

4. Le autorizzazioni temporanee concernenti scarichi nei corpi idrici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque, rilasciate in attesa della realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso, conservano la loro validità previa integrazione delle stesse, da parte della Provincia, con le disposizioni di cui al comma 3.

Art. 26.

Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali

1. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982 n. 38 (disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive modificazioni ed integrazioni, agli scarichi degli insediamenti civili esistenti, gli scarichi degli insediamenti civili della classe C nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'art. 19 se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura è superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche. A tali scarichi si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista dall'art. 22, a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'art. 19 se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.

Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare

1. Agli scarichi degli insediamenti civili della classe C nelle acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature dall'art. 23 a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento.

2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge 319/1976.

Capo V

MODALITÀ PER GLI SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO

Art. 28.

Scarichi non ammissibili

1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:

a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B;

b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 50 abitanti complessivi;

c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al D.P.R. 236/1988.

2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.

3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.

Art. 29.

Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo

1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi dell'art. 19 da parte della Provincia verificato il rispetto delle «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo», riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977.

2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A nonché degli insediamenti civili della classe C a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all'art. 22 comma 2 lettera a).

3. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe C con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La Provincia può autorizzare, sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il suolo ricevente e della situazione ambientale locale. I limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i parametri indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge.

4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della produzione di cui al comma 1, lettera d) della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 8 maggio 1980.

5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la metà del valore indicato nel comma 4.

6. La Provincia verifica l'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. SISTEMA DI MONITORAGGIO.

Capo I

PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE

Art. 30.

Piano regionale di risanamento delle acque

1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 4 lettera a) della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.

2. La Giunta regionale adotta lo schema del Piano, sentito il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di Bacino, di cui all'art. 9 della legge regionale 9/1993, lo trasmette alle Autorità di Bacino del Fiume Po e Magra, alle Province ed ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunità Montane che gestiscono i servizi pubblici

di cui all'art. 6 comma 2 legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell'avviso di quanto sopra sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni, i Consorzi, le Comunità Montane e le Autorità di Bacino del Fiume Magra e Po trasmettono il parere alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente.

3. Nei successivi novanta giorni, le Province inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piani relativo al rispettivo territorio, sulla base delle consultazioni effettuate con gli enti locali di cui al comma 2.

4. Qualora le Province non trasmettano proprie proposte nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale procede sul base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorità di Bacino di cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi.

5. Entro otto mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2, Giunta regionale, sentiti, di concerto, Comitato tecnico per l'ambiente di cui l'art. 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni e il Comitato tecnico regionale dell'Autorità di Bacino, propone il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione.

6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Fino all'adozione di eventuali modifiche ed aggiornamenti, rimane in vigore il Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 e il suo Aggiornamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53.

Art. 31.

Aggiornamento del Piano

1. Con le procedure di cui all'art. 30, la Regione effettua, di regola ogni cinque anni, l'aggiornamento del Piano, rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, anche mediante i dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici.

2. La Regione può adeguare ed integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose.

3. La Regione può aggiornare il Piano, anche per parti territoriali o settoriali.

4. Nel caso di aggiornamenti parziali del Piano, i pareri di cui all'art. 30 comma 2 sono espressi dagli enti locali interessati.

Art. 32.

Interventi non previsti nel Piano

1. Non sono oggetto di pianificazione:

a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse, il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica;

b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti;

c) gli impianti di cui all'art. 25, comma 1.

Capo II

SISTEMA IDRICO INTEGRATO

Art. 33.

Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato

1. La Regione provvede, ai sensi dell'art. 8 della legge 36/1994, sentite le Autorità di bacino competenti, le Province nonché le Regioni interessate nel caso di cui al comma 3 dello stesso articolo, ad individuare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati, anche tramite accorpamenti degli ambiti territoriali omo-

genei in cui il Piano regionale di risanamento delle acque suddivide il territorio ligure, modificando, ove occorra, il Piano citato. La Regione, inoltre, indica per ciascun ambito ottimale:

a) le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ivi ricadenti;

b) l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, nei modi di cui all'art. 8 comma 4 legge 36/1994;

c) i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi di intervento di competenza. La Regione, sentite le Province, stabilisce norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature.

Art. 34.

Disciplina della gestione del servizio idrico integrato

1. Sulla base di accordi di programma promossi dalle Province territorialmente competenti, gli enti locali organizzano, in conformità a quanto stabilito dall'art. 33, il servizio idrico integrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito territoriale stesso.

2. Nel caso in cui la forma di cooperazione indicata sia la convenzione di cui all'art. 24 della legge 142/1990, la Giunta regionale provvede altresì agli adempimenti di cui all'art. 9 comma 3 della legge 36/1994, anche mediante l'elaborazione della convenzione tipo.

Art. 35.

Gestioni esistenti

I soggetti esistenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 36/1994 continuano a gestire i servizi idrici loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dalla legge 36/1994.

Art. 36.

Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica

1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto disposto dalla legge 36/1994, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua gli usi prioritari delle acque. La Giunta regionale, sulla base della normativa statale in materia, disciplina:

a) il riuso delle acque utilizzate, dopo opportuni trattamenti di depurazione, sia in via diretta (reti non potabili, utilizzi industriali od irrigui) od indiretta (ricarica delle falde);

b) l'adeguamento del diagramma di prelievo degli acquedotti cittadini a quello di richiesta, abbandonando l'uso di alimentare costantemente gli acquedotti con la massima portata occorrente nel giorno di maggior consumo, con il conseguente sfioro dei super stagionali dei serbatoi cittadini;

c) l'uso di sistemi distributivi interconnessi, estesi ad aree molto vaste, con diagrammi di consumo complementari;

d) l'inserimento tra le fonti di approvvigionamento di serbatoi di compenso stagionale;

e) l'uso di sistemi di adduzione ad usi multipli (specie se complementari nel tempo);

f) il controllo e il contenimento delle perdite;

g) la realizzazione di interconnessioni tra i principali schemi acquedottistici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque, in modo da evitare gli sprechi delle eventuali eccedenze e permettere il loro utilizzo, ove necessario;

h) il rallentamento del deflusso e il ravvenamento delle falde in territorio costiero, in modo da impedire l'avanzata del cuneo salino e favorire, se necessario, il recupero della falda stessa;

i) i limiti più restrittivi per gli scarichi in aree protette e in aree degradate, individuate ai sensi della legge regionale 9/1993.

2. La Giunta regionale, per le attività di cui al comma 1, acquisisce il parere dell'Autorità di bacino competente. La Giunta regionale può procedere, anche in assenza di tale parere, qualora lo stesso non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta.

Capo III

OSSERVATORIO PERMANENTE DEI CORPI IDRICI

Art. 37.

Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali

1. È istituito l'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, al fine di disporre di dati per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e gestione ambientale delle risorse idriche, anche in coordinamento con quanto previsto, in merito al sistema informativo e di monitoraggio, dall'articolo 9 della legge 18 maggio 1989 n. 183 (norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

2. La Regione realizza l'Osservatorio in collaborazione con le Province, i Comuni, le Autorità di Bacino e i soggetti preposti alla gestione e controllo delle acque.

3. L'Osservatorio si compone di un centro regionale di raccolta ed elaborazione dati e di centri di monitoraggio negli ambiti territoriali delle province gestiti dalle Province stesse. I centri di monitoraggio sono collegati telematicamente al centro regionale direttamente o tramite centri provinciali.

4. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali è costituito da un sistema di monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee, delle portate dei corpi idrici, dei parametri meteorologici che agiscono direttamente sul regime di deflusso degli stessi corpi idrici, della raccolta dei dati relativi alla domanda di servizi idrici e all'offerta di infrastrutture, esistenti e in progetto, necessarie a soddisfare la domanda suddetta. Ad esso confluiscono i dati trasmessi dai soggetti gestori dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 22 comma 2 della legge 36/1994.)

5. La Regione assicura l'accesso ai dati dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici e alle elaborazioni dei dati effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

6. La Regione provvede alle spese di gestione del centro regionale di raccolta ed elaborazione dati dell'Osservatorio e dei centri di monitoraggio periferici fino alla successiva attribuzione alle Province. A partire da tale data le spese di gestione dei centri di monitoraggio periferici sono sostenute dalle Province.

7. La convenzione tipo di cui all'art. 2 comma 1 lettera h), prevede altresì, che quota parte della tariffa del servizio idrico integrato di cui al Titolo III, Capo II, della presente legge, sia destinato alla gestione dell'Osservatorio.

Art. 38.

Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque

1. La Regione individua criteri per la realizzazione di ulteriori reti di rilevamento e di controllo della qualità delle acque, diverse da quelle di cui all'art. 37, da parte di soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 15 lettera z) della legge regionale 9/1993. I dati di tali reti di rilevamento confluiscono all'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'art. 37, secondo standard informatici approvati dalla Giunta regionale. La Provincia può richiedere ai soggetti pubblici o privati, gestori di impianti che con i loro scarichi liquidi possono provocare inquinamenti, di installare e gestire, a proprie spese, apparecchiature di controllo continuo della qualità ambientale. I dati così acquisiti sono trasmessi all'Osservatorio di cui all'art. 37, secondo gli standard informatici indicati dalla Provincia. I soggetti di cui al comma 2, che già posseggono apparecchi di controllo continuo, si collegano con l'Osservatorio di cui all'art. 37.

TITOLO IV NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39.

Fanghi

1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 915/1982.

2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le «Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione» riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del decreto legislativo 99/1992.

Art. 40.

Modificazioni delle tabelle e dell'allegato

1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, può modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle 1, 2, 4, 5, 6 allegate alla presente legge.

2. La Giunta regionale può, altresì, modificare la scheda tecnica di cui all'allegato 1 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.

Art. 41.

Consorzi

1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del comma 1 dell'art. 60 della legge 142/1990, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla legge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall'art. 60 della legge 142/1990 cessano da ogni finanziamento e contributo regionale.

3. Per l'attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque, la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.

Art. 42.

Sanzioni

1. Oltre alle sanzioni penali previste dalla legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni, l'inosservanza delle disposizioni previste dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da lire 200.000 a lire 2.000.000 in caso di mancata presentazione della denuncia prevista dall'art. 21 comma 2;

b) da lire 4.000.000 a lire 15.000.000 in caso di effettuazione di scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi in recapiti vietati;

c) da lire 2.000.000 a lire 8.000.000 in caso di scarichi provenienti dagli insediamenti civili e dalle pubbliche fognature in recapiti vietati;

d) da lire 500.000 a lire 4.000.000 in caso di omessa o irregolare tenuta del quaderno di registrazione dei dati e del quaderno di manutenzione da parte dei soggetti gestori degli impianti di depurazione;

e) da lire 500.000 a lire 4.000.000, in caso di violazione dell'art. 9 comma 4 o dell'art. 19 comma 10.

2. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono comminate:

a) dall'Autorità competente al ricevimento della denuncia nei casi di cui al comma 1 lettera a);

b) dall'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione negli altri casi.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati e utilizzati dagli Enti, di cui al comma 2, per lo svolgimento di attività connesse alla tutela delle acque dall'inquinamento.

Capo II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.

Decorrenza delle funzioni

1. Le Province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

2. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1, le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane provvedono alla definizione delle pratiche in corso nonché, ai sensi dell'art. 7 della legge 172/1995 citata, al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'art. 15 della legge 319/1976, con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita, e le trasmettono alle Province.

Art. 44.

Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982.

1. Entro tre mesi dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di classe B e dagli insediamenti ad uso non esclusivamente abitativo autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982 presentano alla Provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, copia dell'autorizzazione, ai fini del riesame ai sensi della presente legge.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 conservano la loro validità, salvo diversa valutazione da parte della Provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione

1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane adottano il regolamento di cui all'art. 4 comma 4 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.

Art. 46.

Trasferimento dei centri di monitoraggio

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono attribuite in proprietà alle Province le strutture e le apparecchiature facenti parte dei centri di monitoraggio esistenti.

2. I centri di monitoraggio in corso di realizzazione e già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento dalla Regione, che ne cura la gestione fino alla successiva attribuzione in proprietà alle Province.

3. Con specifici provvedimenti la Giunta regionale individua i beni di cui ai commi 1 e 2 e ne dispone il trasferimento con le opportune prescrizioni e modalità.

Art. 47.

Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali

1. In sede di prima applicazione della presente legge e, in attesa dell'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2, il centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'art. 37, è gestito tramite l'Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del Comune di Genova, secondo le modalità previste dalla convenzione da stipularsi con la Regione.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo di gestione del centro regionale di cui al comma 1, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e ne determina le modalità di funzionamento.

3. La convenzione di cui al comma 1 prevede altresì le modalità e i termini per il passaggio dei beni e delle attrezzature all'organismo di gestione di cui al comma 2, assicurando la continuità della gestione stessa.

Art. 48.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti, dall'attuazione degli articoli 37 e 46 si provvede mediante prelevamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9500 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per funzioni normali» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1995 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 2138 «Spese per la gestione dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, per la parte di competenza regionale», con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 49.

Abrogazione di norme

1. Salvo quanto disposto dalla presente legge e a far data dal termine previsto nell'art. 43, è abrogata la legge regionale 23 aprile 1981 n. 14 (designazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare). È, altresì, abrogata la legge regionale 38/1982, fatto salvo quanto disposto dall'art. 23, ultimo comma della medesima legge. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.

Art. 50.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 16 agosto 1995

MORI

(Omissis).

95R1286

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1995, n. 87.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'anno 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre 1995)

(Omissis).

96R0014

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 88.

Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 «Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale» è sospesa fino alla data del 31 agosto 1996.

2. Per l'anno formativo 1995-1996 sono richiamate in vigore le norme di cui agli articoli 14, 15, 25, 25-bis e 30 della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 «Disciplina dell'attività di formazione professionale», come modificata dalle leggi regionali 20 maggio 1980, n. 49, 3 settembre 1984, n. 50, 3 marzo 1988, n. 10, 12 marzo 1990, n. 8.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 1995

GHIGO

96R0038

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 89.

Disposizioni transitorie per la costituzione delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato di cui alla legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 recante: Norme per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane e disciplina degli organi di tutela e di rappresentanza dell'artigianato, e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione in via straordinaria delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato

1. In presenza di procedure avviate di revisione degli albi delle imprese artigiane e in preparazione delle operazioni elettorali, le Commissioni provinciali per l'artigianato sono ricostituite in via straordinaria con Decreto del Presidente della Giunta regionale nominando i componenti di cui all'articolo 8, lettera a) della legge regionale 6 luglio 1987, n. 38 tra i titolari di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni, sulla base di designazione delle Associazioni artigiane della provincia aderenti alle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Con la stessa procedura prevista dai precedenti commi 1 e 2 e quando sussistano le condizioni per le nomine dei componenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed f) della legge regionale 38/1987, vengono costituite in via straordinaria le Commissioni provinciali di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola, le quali assumono nel rispettivo territorio di competenza le funzioni previste dall'articolo 7 della legge regionale 38/1987, attualmente svolte in via transitoria dalle Commissioni provinciali di Vercelli e di Novara.

4. Le Commissioni di cui ai precedenti commi, nonché la Commissione regionale per l'artigianato, come ricostituita a seguito del rinnovo in via straordinaria delle prime, durano in carica fino all'insediamento delle nuove Commissioni a seguito dell'espletamento delle operazioni elettorali previste dal capo IV della legge regionale 38/1987 e successive modifiche e integrazioni da concludere comunque, entro e non oltre il 31 marzo 1997.

Art. 2.

Proroga funzioni

1. Le Commissioni provinciali e la Commissione regionale per l'artigianato attualmente in carica continuano a svolgere le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni di legge fino all'insediamento delle Commissioni costituite ai sensi dell'articolo 1 e comunque non oltre i termini previsti dall'articolo 3 della legge 444/1994.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 1995

GHIGO

96R0039

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 90.

Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 «Provvedimenti per la tutela e la difesa del consumatore» così come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del primo Piano di attività di cui all'articolo 1-bis della legge regionale 21/1985 così come modificata dalla legge regionale 23/1994.

1. Il primo Piano di attività di cui all'articolo 1-bis della legge regionale 21/1985, così come modificata dalla legge regionale 23/1994 è approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1996.

2. Il Piano di cui al comma 1 ha validità per gli anni 1996, 1997 e 1998 e può essere aggiornato annualmente sentita la Consulta per i consumatori.

Art. 2.

Richieste di contributo

1. Le richieste di contributo di cui all'articolo 10 della legge regionale 21/1985, così come modificata dalla legge regionale 23/1994 relative al primo Piano di attività di cui all'articolo 1 della presente legge, devono pervenire alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione del Piano stesso sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 3.

Deliberazione dei contributi

1. La Giunta regionale delibera i contributi relativi alle richieste di cui all'articolo 2, tenuto conto del Piano di attività, entro sessanta giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 1995 la Giunta regionale è autorizzata a impegnare ed erogare i fondi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21/1985, così come modificata dalla legge regionale 23/1994, sulla base dei seguenti criteri:

a) sviluppare le attività di informazione al consumatore e di promozione al consumerismo;

b) sostenere le attività di assistenza ed informazione ai consumatori promosse da associazioni ed Enti di cui all'articolo 10 della legge regionale 12/1985 così come modificata dalla legge regionale 23/1994, sino ad un massimo dell'80 per cento della somma ammessa a contributo.

Art. 5.

Norma abrogativa

1. La legge 23 febbraio 1995, n. 20, relativa a «Entrata in vigore del primo Piano di attività di cui alla legge regionale 23/1994 relativa a modifiche e integrazioni alla legge regionale 21/1985 in materia di tutela e difesa del consumatore» è abrogata.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 1995

GHIGO

90R0040

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1995, n. 91.

Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 «Nuova classificazione delle aziende alberghiere».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 52 del 27 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere) è aggiunto il seguente comma:

«4. È consentito alle aziende alberghiere in esercizio di adeguare entro il 31 dicembre 1996 le proprie caratteristiche agli standard qualitativi minimi previsti nell'allegato A alla presente legge alle voci: aria condizionata o impianto di raffrescamento, ascensore per i clienti, locali di ricevimento e soggiorno. Nelle more dell'adeguamento, le aziende alberghiere mantengono la classifica alberghiera in atto nel 1995, sempre che rispettino gli altri standard qualitativi minimi previsti per la classe di appartenenza».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 dicembre 1995

GHIGO

96R0041

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 41.

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (ARPA)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Istituzione

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, da esercitarsi nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

Art. 2.

Funzioni amministrative

Ferme restando le competenze attribuite al Corpo forestale valdostano dalla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66 (Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale), le funzioni autorizzative in materia sono svolte dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, il quale si avvale dell'ARPA per l'istruttoria tecnica.

Art. 3.

Finalità

1. L'ARPA è ente strumentale della Regione e ne realizza gli indirizzi programmatici; essa è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa e contabile ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza della Giunta.

2. La Regione, le Comunità montane, i Comuni, sia singoli che consociati, devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'ARPA per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientali.

3. L'USL e, segnatamente, il Dipartimento di prevenzione devono avvalersi delle strutture laboratoristiche dell'ARPA nello svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 4.**Compiti e attività****1. Sono compiti e attività dell'ARPA:**

a) le attività di prevenzione e di controllo in materia ambientale già conferite al Servizio sanitario nazionale dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e l'attività di coordinamento con il Dipartimento di prevenzione e con gli enti ed organismi che svolgono attività di repressione nel campo ambientale;

b) la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica alle strutture regionali, ivi compresi gli enti e le aziende regionali e a partecipazione regionale, ed agli organi ed enti locali competenti in materia di tutela ambientale, del territorio e di prevenzione dei rischi ambientali;

c) la formulazione alle autorità amministrative locali di proposte e pareri relativi a limiti di accettabilità, standard di qualità, norme e metodologie di campionamento e di analisi, in accordo con le indicazioni dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;

d) la consulenza e il supporto tecnico ai fini autorizzativi o di controllo, all'azione della Regione, dei Comuni, dell'USL, delle Comunità montane e dei privati concernente l'ambiente sia esterno che di vita e di lavoro, i prodotti agricoli, gli indicatori biologici di esposizione, i metaboliti, i residui ed i contaminanti;

e) la collaborazione con l'Amministrazione regionale per la predisposizione e l'attuazione dei piani regionali in materia ambientale e sanitaria anche in riferimento a particolari rischi ed emergenze per l'ambiente e la popolazione;

f) la collaborazione con l'Amministrazione regionale nelle attività di divulgazione e informazione concernenti la conoscenza dei rischi e delle problematiche attinenti alla tutela ambientale e territoriale;

g) la promozione delle azioni di sviluppo e diffusione delle tecnologie e dei prodotti a minor impatto ambientale tramite l'attuazione di programmi di assistenza tecnica alle imprese in materia di tutela ambientale e risparmio energetico;

h) il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, compreso l'inquinamento acustico e quello da campi elettromagnetici e da radiazioni ionizzanti;

i) la gestione tecnico-operativa delle reti regionali di raccolta di dati climatologici, di monitoraggio ambientale (qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo, inquinamento acustico in ambienti di vita, radioattività ambientale) atta a garantire il corretto funzionamento del sistema, l'attendibilità delle misure e la qualità dei dati;

l) la redazione, sulla base dei dati acquisiti, di una relazione biennale sullo stato dell'ambiente regionale.

Art. 5.**Attività non istituzionali**

1. L'ARPA può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni non rientranti nei compiti e nelle attività istituzionali di cui all'art. 4, purché l'attività convenzionata non vada a discapito di quella istituzionale.

2. Oltre alle attività di cui all'art. 4, l'ARPA dovrà garantire l'esecuzione delle analisi richieste dai servizi in cui si articola il Dipartimento di prevenzione dell'USL.

3. Non possono essere mantenute né istituite strutture pubbliche i cui compiti e funzioni siano tra quelli attribuiti all'ARPA.

Art. 6.**Accesso a dati informatici**

1. All'ARPA è assicurato l'accesso ai dati informatici relativi alla tutela del territorio e dell'ambiente la cui gestione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale 26 maggio 1993, n. 39 (Norme per la costituzione del Sistema Informativo Territoriale Regionale - S.I.T.R.), è affidata al Servizio elaborazione dati (SED) della Presidenza della Giunta regionale.

2. Al fine di istituire un raccordo a livello istituzionale e tecnico-operativo per l'elaborazione degli indirizzi e dei progetti relativi ai dati informatici di cui al comma 1, la Commissione di indirizzo e di coordi-

namento prevista dall'art. 7 della legge regionale 39/1993 è integrata con un rappresentante dell'ARPA designato dal Direttore generale della stessa.

Art. 7.**Organi****1. Sono organi dell'ARPA:**

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori dei conti,

Capo II**DIRETTORE GENERALE****Art. 8.****Nomina**

1. Il Direttore generale dell'ARPA è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, fra gli iscritti in un elenco apposito, definito con avviso pubblico di presentazione di curricula, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.**Requisiti per l'inserimento nell'elenco e validità dello stesso**

1. Fossuno essere inseriti, a domanda, nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, coloro che presentano i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di diploma di laurea in materie scientifiche;
- b) presentare caratteri di professionalità e comprovata managerialità nelle materie di competenza dell'ARPA, con particolare riferimento agli aspetti laboratoristici;
- c) non aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età;
- d) avere superato l'esame di conoscenza della lingua francese.

2. L'elenco di cui all'art. 8, comma 1, ha validità per tutto il periodo di durata del contratto del Direttore generale.

3. Nel caso in cui, alla scadenza quinquennale del contratto, il Presidente della Giunta decida il rinnovo a favore del Direttore generale in carica, non si procede a predisporre un nuovo elenco.

4. Nel caso in cui il Direttore generale non possa giungere al termine della scadenza contrattuale, il Presidente della Giunta nomina, per il periodo rimanente fino alla scadenza contrattuale, un nuovo Direttore generale nell'ambito dell'elenco ancora in vigore.

Art. 10.**Accertamento della conoscenza della lingua francese**

1. Per essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1, i candidati devono dimostrare la conoscenza della lingua francese. A tal fine è costituita una commissione composta da:

- a) il dirigente del Servizio della sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, con funzioni di presidente;
- b) un dirigente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti;
- c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.

2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una prova scritta e in una prova orale. Coloro che non riportano la sufficienza complessiva tra le due prove di accertamento non possono essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 11.**Rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale, rinnovabile e comunque non prorogabile oltre il settantesimo anno di età.

2. I contenuti del contratto di cui al comma 1 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto del fatto che gli emolumenti da attribuire al Direttore generale dell'ARPA dovranno essere fissati nella misura massima del cinquanta per cento degli emolumenti stabiliti per il Direttore generale dell'USL.

Art. 12.**Competenze**

1. Spettano al Direttore generale dell'ARPA:

- a) la legale rappresentanza;
- b) la gestione amministrativa;
- c) la direzione e il coordinamento delle attività;
- d) la responsabilità del personale.

Art. 13.**Cause di decadenza e sostituzione**

1. Nel caso in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, nel caso di grave violazione di leggi, nonché nel caso di mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli obiettivi stabiliti dal Direttore generale dell'ARPA e concordati annualmente con la Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del Direttore generale. Il Presidente della Giunta, quindi, nomina un nuovo Direttore generale con le modalità di cui all'art. 9, comma 4.

Art. 14.**Incompatibilità**

1. La carica di Direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con incarichi elettivi. Essa è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con enti pubblici.

2. Le cause di incompatibilità possono essere rimosse anche successivamente alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 8, comma 1, purché anteriormente al decreto di nomina.

Capo III**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI****Art. 15.****Composizione e funzionamento**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

2. I revisori effettivi debbono essere iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. La durata del collegio è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuovo collegio. I componenti possono essere riconfermati.

4. La prima seduta del collegio è convocata e presieduta, fino all'insediamento del presidente, dal Direttore generale.

5. Nella prima seduta il collegio procede ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente.

6. Il presidente dura in carica quanto il collegio che lo ha eletto; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo presidente.

7. Con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente è eletto un vice presidente con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza della carica.

8. Il collegio si riunisce almeno ogni semestre.

9. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, possono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici dell'ARPA.

10. Ai membri del collegio spetta un gettone di presenza fissato in 100.000 lire per ogni giornata di seduta. L'ammontare di tale gettone può essere adeguato, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Art. 16.**Competenze**

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione amministrativo-contabile dell'ARPA e redige una relazione da allegare al rendiconto generale annuale da presentare alla Giunta regionale e al Direttore generale.

Capo IV**FORME DI CONSULTAZIONE E DI PARTECIPAZIONE****Art. 17.****Consulta regionale per la protezione dell'ambiente**

1. Al fine di assicurare la consultazione e la partecipazione sui programmi e sui piani generali attinenti alle materie di competenza, previste dall'art. 1, comma 3 del decreto-legge 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, è istituita la Consulta regionale per la protezione dell'ambiente, nomina con decreto del Presidente della Giunta regionale e composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;
- b) gli Assessori regionali all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, all'ambiente, territorio e trasporti e alla sanità ed assistenza sociale, o loro delegati;
- c) un rappresentante dei Comuni designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI);
- d) un rappresentante delle Comunità montane, designato dai presidenti delle stesse;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali, designato congiuntamente dalle stesse;
- f) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria di cui uno obbligatoriamente del mondo agricolo, designati dalle stesse;
- g) un rappresentante delle associazioni ambientaliste e uno delle società scientifiche che operano, in Valle d'Aosta, nel campo ambientale;
- h) il Direttore generale dell'USL, o suo delegato.

2. Alle riunioni della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore generale dell'ARPA.

3. La Consulta, oltre alle funzioni consultive, svolge anche funzioni propositive che si estrinsecano attraverso la formulazione di proposte al Direttore generale dell'ARPA nelle materie di competenza della stessa.

4. Il Presidente della Giunta, in caso di assenza o impedimento, può delegare a presiedere la Consulta uno degli assessori regionali che ne fanno parte.

Capo V**ORGANIZZAZIONE****Art. 18.****Servizi dell'ARPA**

1. L'ARPA è organizzata nei seguenti servizi:

- a) Servizio amministrativo, competente in materia di affari generali, di personale, di bilancio, di amministrazione e di contabilità della struttura;
- b) Servizio tecnico, competente per le attività tecniche ed analitiche di cui agli articoli 4 e 5.

2. I servizi sono composti da sezioni e settori corrispondenti agli ambiti principali di intervento.

3. Il Servizio amministrativo è composto dalle seguenti sezioni:
- a) Sezione affari generali, economato e personale;
 - b) Sezione segreteria, servizi tecnici e della direzione.
4. Il Servizio tecnico è composto dalle seguenti sezioni:
- a) Sezione aria, rumore e vibrazioni;
 - b) Sezione acque superficiali, scarichi idrici, suolo e rifiuti.
5. Nell'ambito del Servizio tecnico, a supporto delle sezioni, operano i seguenti settori:
- a) Settore laboratorio di base;
 - b) Settore laboratorio radiazioni;
 - c) Settore laboratorio tecniche analitiche speciali;
 - d) Settore informatico;
 - e) Settore tecnico-ausiliario.
6. È data facoltà al Direttore generale, ove se ne presenti la necessità, di sopprimere o modificare servizi, sezioni e settori o istituirne di nuovi, senza tuttavia che ciò comporti variazioni delle dotazioni organiche.

Art. 19.

Utilizzazione del personale

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, l'ARPA utilizza il personale laureato in servizio presso l'Unità operativa chimico-fisico ambientale del Servizio n. 1 dell'USL e parte del personale laureato in servizio presso l'Unità operativa medico-microbiologica dello stesso e la sezione di lavoro microbiologica-virologica e sierologica del laboratorio di sanità pubblica, sopresse e sostituite dall'Unità operativa di microbiologia ai sensi dell'art. 40, nonché parte del personale non laureato dell'USL assegnato o destinato di fatto alle varie unità operative del servizio n. 1.

2. È trasferito all'ARPA il personale dell'USL delle seguenti qualifiche:

N.	Qualifica
1	Biologo dirigente
1	Biologo coadiutore
1	Biologo collaboratore
1	Chimico dirigente
4	Chimico coadiutore
3	Chimico collaboratore
1	Fisico collaboratore
7	Personale tecnico sanitario tecnico di laboratorio
12	Personale di vigilanza e ispezione
1	Assistente amministrativo
4	Coadiutore amministrativo
2	Agente tecnico
1	Ausiliario socio-sanitario

3. L'identificazione nominativa del personale che, ai sensi dei commi 1 e 2, è trasferito all'ARPA, viene effettuata con deliberazione del Direttore generale dell'USL. Per il personale per cui non sia possibile individuare quello addetto in modo continuativo e/o prevalente alle funzioni attribuite all'ARPA (assistente amministrativo, coadiutore amministrativo, agente tecnico, ausiliario socio-sanitario) deve essere prevista la possibilità di opzione da esercitarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove le opzioni a favore del trasferimento all'ARPA siano più di una, verrà accordata la preferenza al personale con una maggiore anzianità di servizio di ruolo. Ove le opzioni siano insufficienti si dovrà esperire la procedura di mobilità interna secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ove neppure con tale procedura si riesca a coprire l'organico dell'ARPA secondo il prospetto indicato al comma 2, si procederà al trasferimento d'ufficio del personale con minore anzianità di servizio. Con lo stesso provvedimento con cui il Direttore generale provvede all'identificazione nominativa del personale egli provvede altresì a ridurre delle stesse quantità la pianta organica vigente dell'USL.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, assegna all'ARPA proprio personale tecnico e amministrativo funzionale alle esigenze della stessa che faccia richiesta di trasferimento entro il termine perentorio di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso provvedimento si procede alla rideterminazione in diminuzione dell'organico dell'Amministrazione regionale.

5. Nel caso in cui non siano state presentate richieste di trasferimento ai sensi del comma 4, l'Amministrazione regionale assicura con proprio personale, fino ad un massimo di sei mesi, l'espletamento delle funzioni di competenza dell'ARPA attualmente svolte dal personale regionale.

6. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Direttore generale dell'ARPA, viene verificata la congruità dell'organico e, previo attento e scrupoloso esame dei carichi di lavoro, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria, vengono eventualmente rideterminate sia la consistenza numerica che le figure professionali necessarie.

7. Il personale trasferito viene assegnato ai vari servizi e sezioni dell'ARPA con provvedimento del Direttore generale.

Art. 20.

Trattamento giuridico ed economico del personale

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modificazioni, al personale trasferito ed assegnato all'ARPA è confermato il trattamento giuridico ed economico dell'ente di provenienza, compresa l'anzianità maturata.

2. Qualora, alla data del 31 dicembre 1996, non sia stata data attuazione alle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 29/1993, il Direttore generale dell'ARPA, sulla base di specifici indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle norme vigenti in materia di relazioni sindacali, provvede alla stipula di un apposito contratto decentrato, prevedendo modalità e termini per l'omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici del personale dell'ARPA. Tale contratto decentrato è soggetto al controllo preventivo della Giunta regionale e viene adeguato alla normativa contrattuale nazionale dalla data della sua entrata in vigore, il trattamento previdenziale e pensionistico del personale confluito all'ARPA resta quello in godimento.

3. Al personale trasferito all'ARPA viene revocata, qualora ne sia in possesso, la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria, fatta eccezione per il personale eventualmente applicato presso gli uffici giudiziari per le funzioni di vigilanza e controllo in materia ambientale.

4. Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale. Altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere svolti previa espressa e specifica autorizzazione del Direttore generale.

Art. 21.

Tecnici di igiene e tutela ambientale

1. Il personale che nella deliberazione della Giunta regionale 10 agosto 1990, n. 6724 (Aggiornamento del molo nominativo regionale del personale del Servizio Sanitario nazionale addetto all'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta al 2 gennaio 1990), pubblicata in estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione, 1° supplemento ordinario al n. 39 del 25 settembre 1990, è inquadrato nel ruolo sanitario, personale di vigilanza e ispezione, profilo professionale operatore professionale 1ª categoria, posizione funzionale operatore professionale 1ª categoria collaboratore, attualmente distinto, quanto al settore di attività e disciplina, in vigile sanitario e tecnico di igiene e tutela ambientale, ove venga assegnato, ai sensi delle procedure previste dall'art. 19, ai vari servizi e sezioni dell'ARPA, è unificato nel settore di attività e di disciplina tecnico di igiene e tutela ambientale.

Art. 22.*Attribuzione di beni mobili e immobili e attrezzature*

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, trasferisce all'ARPA le attrezzature, le apparecchiature e gli arredi in dotazione ai laboratori di sanità pubblica e all'Amministrazione regionale, attualmente utilizzati per le attività di competenza, in particolare la rete di controllo della qualità dell'aria.

2. In attesa dell'eventuale acquisizione di un immobile in cui ubicare gli uffici dell'ARPA, alla stessa sono concessi in comodato d'uso a titolo gratuito da parte dell'USL i locali, con tutte le relative pertinenze ed arredi, utilizzati dal personale che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 19, è trasferito alle dipendenze dell'ARPA.

Art. 23.*Finanziamento*

1. Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:

a) una quota del fondo sanitario regionale determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti dell'organico del servizio n. 1 dell'USL trasferiti all'ARPA e della relativa quota per l'acquisto di beni e servizi;

b) eventuali finanziamenti nazionali vincolati destinati alla protezione e prevenzione ambientale;

c) le quote del bilancio regionale destinate a far fronte alle spese per la strumentazione, l'istituzione e la manutenzione della rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici istituita con legge regionale 26 novembre 1987, n. 94 (Istituzione di una rete combinata di controllo dei livelli della radioattività ambientale, dell'inquinamento atmosferico e della raccolta di dati climatologici);

d) eventuali finanziamenti dell'Unione europea per specifici progetti o competenze;

e) eventuali proventi relativi a convenzioni con l'ARPA;

f) prestazioni per conto di privati o di enti diversi.

2. La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 496/1993, introdotto dalla legge di conversione 61/1994, promuove accordi di programma con i soggetti pubblici interessati all'attività di controllo ambientale. In tali accordi sono determinati i costi necessari per lo svolgimento delle attività di controllo ambientale da considerare ai fini della determinazione delle tariffe di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), nonché le modalità per il trasferimento dei relativi importi ai soggetti competenti.

TITOLO II**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE***Capo I***DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 24.***Istituzione*

1. Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 502/1992, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 517/1993, presso l'USL è istituito un Dipartimento di prevenzione, cui sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 16, 20 e 21 della legge 833/1978, attualmente svolte dal Servizio di igiene pubblica e ambientale dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro e dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria.

Art. 25.*Finalità*

1. Il Dipartimento di prevenzione rappresenta il modello organizzativo delle funzioni in materia ed è ispirato ai principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Dipartimento di prevenzione è costituito su schemi operativi di interdisciplinarietà e di integrazione tra i servizi di medicina umana ed i servizi veterinari; a garantire il perseguimento di tali obiettivi provvede l'ufficio di coordinamento di cui all'art. 37.

3. Il Dipartimento di prevenzione può avvalersi della collaborazione di organismi esterni, ai sensi di quanto meglio precisato all'art. 35.

Art. 26.*Articolazione del Dipartimento di prevenzione*

1. Il Dipartimento di prevenzione è articolato nei seguenti servizi:

a) Servizio di igiene e sanità pubblica;

b) Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;

c) Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione;

d) Servizio della sanità animale;

e) Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;

f) Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.

*Capo II***SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA****Art. 27.***Servizio di igiene e sanità pubblica*

1. Il Servizio di igiene e sanità pubblica si articola nelle seguenti sezioni:

a) Sezione di medicina del lavoro;

b) Sezione di igiene e sanità pubblica.

2. A capo del Servizio di igiene e sanità pubblica è posto un dirigente medico, collocato nel secondo livello dirigenziale, in possesso di specialità in igiene e sanità pubblica o specializzazione equipollente.

Art. 28.*Sezione di medicina del lavoro*

1. La Sezione di medicina del lavoro svolge attività di prevenzione negli ambienti di lavoro, finalizzata all'individuazione dei fattori di rischio e alla prevenzione delle malattie professionali.

2. La Sezione di medicina del lavoro svolge, inoltre, i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) la mappatura dei fattori di rischio e la costruzione del sistema informativo realizzato tramite il censimento delle attività produttive, l'individuazione dei fattori di rischio nei vari comparti produttivi e l'istituzione del registro degli esposti ai rischi occupazionali;

b) l'esecuzione, il controllo e il coordinamento della sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente e in particolare dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);

c) la programmazione di indagini di epidemiologia occupazionale;

d) il monitoraggio degli ambienti di lavoro e il monitoraggio biologico dei lavoratori esposti avvalendosi delle strutture laboratoristiche dell'USL e/o dell'ARPA;

e) la formulazione dei pareri preventivi richiesti obbligatoriamente dai Comuni sui progetti di insediamenti industriali e attività produttive in genere, nonché sulle ristrutturazioni degli stessi, ai fini di appurarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;

f) l'educazione sanitaria dei lavoratori mediante la divulgazione dei dati raccolti;

g) i controlli di carattere sanitario previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), già svolti dall'Ispettorato del lavoro.

Art. 29.

Sezione di igiene e sanità pubblica

1. La Sezione di igiene e sanità pubblica svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) la profilassi delle malattie infettive e diffuse attraverso le vaccinazioni obbligatorie e facoltative e relativi accertamenti e certificazioni;

b) l'attività di profilassi antimalarica, antitubercolare, anti-malarica, anticolerica, antitifo addominale, nonché le prime attività di prevenzione della patologia umana particolarmente nelle comunità;

c) la promozione e il coordinamento delle indagini epidemiologiche su base locale;

d) l'attuazione di programmi di educazione sanitaria relativi all'igiene ed alla sanità pubblica;

e) la vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;

f) la prevenzione nelle collettività, il controllo della salubrità ed i rilievi microclimatici negli ambienti di vita;

g) i sopralluoghi igienici nelle abitazioni e nei locali privati destinati all'esercizio di attività di diagnosi e terapia;

h) i sopralluoghi igienici di semplice rilevamento e di interesse territorialmente limitato, in ambiente libero;

i) il controllo della produzione, manipolazione e vendita dei cosmetici, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

l) la formulazione del parere di idoneità ai fini dell'autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dell'art. 25 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

m) la formulazione di pareri sanitari su attività commerciali, ricreative, culturali, turistiche e sportive;

n) la vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie non veterinarie compresa la pubblicità sanitaria;

o) la tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali;

p) la verifica della compatibilità dei piani regolatori comunali con le esigenze igienico-sanitarie;

q) l'esame e la valutazione dei progetti per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, o anche semplice modifica o ristrutturazione degli edifici urbani e rurali;

r) la tutela delle condizioni igieniche degli edifici, in relazione alle diverse utilizzazioni;

s) la certificazione di igienicità, di agibilità e di abitabilità degli edifici o di parti di essi;

t) gli altri accertamenti e certificazioni sanitarie e medico legali attribuite dalla normativa vigente;

u) le prime segnalazioni di situazioni di emergenza igienica;

v) la raccolta dei dati igienico-sanitari e ambientali nel distretto, con eccezione dei dati igienico-sanitari veterinari gestiti dai servizi veterinari;

z) il trattamento antirabbico;

aa) l'attività di disinfezione e disinfestazione. Tali attività nelle stalle e stabilimenti di competenza sono gestite dal Servizio della sanità animale di cui all'art. 32;

bb) il controllo e la sorveglianza sui gas tossici, sulle radiazioni ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, per quanto riguarda gli effetti biologici sulla popolazione.

2. Per quanto riguarda il comma 1, lettere p) e q), in merito alle strutture destinate a stalle o al servizio della zootecnia e/o della trasformazione dei prodotti, è necessario anche il parere del Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche di cui all'art. 34.

3. I medici di sanità pubblica, a livello di distretto, coordinano le attività sanitarie già di competenza degli ex ufficiali sanitari, ivi, compresi gli accertamenti necroscopici e gli accertamenti dell'idoneità alla guida di veicoli e natanti, con le competenze previste dall'art. 119 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 60 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360.

Capo III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Art. 30.

Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

1. I compiti del Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro sono i seguenti:

a) la vigilanza e il controllo dell'applicazione della legislazione in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro;

b) le verifiche periodiche degli ascensori e montacarichi per uso privato;

c) le verifiche connesse all'applicazione degli articoli 40, 131, 194, 328 e 336 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

d) le verifiche connesse con l'esercizio degli apparecchi a pressione di vapore e di gas e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda.

Capo IV

SERVIZIO DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Art. 31.

Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione

1. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, ai sensi della legge 283/1962, del titolo I del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27/1980, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183) e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123 (Attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari), svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) attività di vigilanza e controllo sulle bevande e alimenti per l'alimentazione umana, compresi gli alimenti dietetici e per l'infanzia, inteso come controllo degli alimenti, delle strutture e delle apparecchiature dove avviene la produzione, manipolazione, conservazione, vendita e consumo degli alimenti e bevande, nonché dei loro imballaggi, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

b) attività di vigilanza e controllo sulle acque destinate a consumo umano sulle acque minerali ed artificiali, avvalendosi, per la parte analitica, dei laboratori dell'ARPA;

c) censimento delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti;

d) tenuta del registro delle autorizzazioni, dei nulla osta e degli aggiornamenti di cui all'art. 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 327/1980, nonché dei provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

2. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione svolge altresì i seguenti compiti in materia di educazione alimentare e nutrizionale:

a) rilevazione dei consumi alimentari della popolazione per fasce a rischio o gruppi specifici;

b) costituzione di profili di rischio e di qualità igienico-nutrizionale in relazione ai consumi alimentari della popolazione;

c) attività di educazione alimentare anche in relazione agli indicatori individuati;

d) cura della redazione di materiale didattico ed illustrativo per le campagne di educazione alimentare;

e) attività di consulenza tecnica per il riconoscimento delle diverse specie fungine raccolte a favore degli utenti raccoglitori e/o diretti consumatori;

f) collaborazione con le strutture ospedaliere per il supporto tecnico in caso di intossicazioni alimentari;

g) organizzazione di corsi didattici, convegni di studio, iniziative culturali e scientifiche per l'informazione e l'educazione alimentare e nutrizionale.

3. Il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, sulla base della programmazione delle direttive che l'Ufficio di coordinamento di cui all'art. 37 impartisce, anche al fine di rendere effettivo il principio sancito dall'art. 25, comma 2, di integrazione tra i servizi di medicina umana ed i servizi veterinari, predispone, in collaborazione con il Servizio di igiene della produzione trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale. Almeno ogni semestre, nel corso di una riunione congiunta, alla presenza del coordinatore, si procede alla verifica dei risultati conseguiti nel corso dei controlli eseguiti e all'eventuale modifica dei piani di controllo.

Capo V

SERVIZIO DELLA SANITÀ ANIMALE

Art. 32.

Servizio della sanità animale

1. Il Servizio della sanità animale svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive, infettive e diffuse degli animali soggette a misure di polizia veterinaria e di interesse zootecnico;

b) programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione delle malattie di interesse antropozoonotico e zoonotico;

c) educazione igienico-sanitaria ed informazione scientifica;

d) anagrafe e tutela dei cani;

e) vigilanza preventiva e permanente sugli impianti e con trattamenti animali;

f) accertamento delle condizioni igieniche dei mezzi di trasporto di animali e modalità di trasporto;

g) osservazione epidemiologica;

h) vigilanza e controllo, su richiesta delle competenti autorità di gestione, sulla fauna del Parco nazionale del Gran Paradiso, dei parchi regionali, delle oasi di protezione e delle riserve anche se di proprietà di privati;

i) attività di disinfezione e disinfestazione nelle stalle e stabilimenti di competenza.

Capo VI

SERVIZIO DELL'IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI.

Art. 33.

Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

1. Il Servizio dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati svolge i seguenti compiti e attribuzioni:

a) l'ispezione e la vigilanza sui prodotti di origine animale nel rispetto delle norme vigenti in materia;

b) l'accertamento, ai fini autorizzativi di cui all'art. 2 della legge 283/1962 ed all'art. 25 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 327/1980, dei requisiti degli impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, confezionamento, deposito, commercializzazione delle carni e derivati nonché dei prodotti ittici e dei mezzi di trasporto relativi;

c) la vigilanza sugli impianti di macellazione, sezionamento, trasformazione, confezionamento deposito, commercializzazione dei vari prodotti di origine animale con le modalità previste dalle specifiche norme di settore vigenti. Tale vigilanza è finalizzata a garantire,

in via preventiva, l'igienicità delle operazioni anzidette attraverso appositi programmi di interventi, di informazione ed educazione degli operatori;

d) il controllo sui trattamenti degli animali in macellazione con sostanze vietate, nonché sui residui di farmaci impiegati nell'alimentazione e nella terapia dei medesimi;

e) l'osservazione epidemiologica al macello e sugli animali morti;

f) il supporto veterinario agli organi di vigilanza preposti al controllo ufficiale degli alimenti per quanto concerne gli alimenti di origine animale;

g) il controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie;

h) l'educazione igienico-sanitaria e l'informazione scientifica;

i) la collaborazione, con il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, alla predisposizione ed alla verifica dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di origine animale.

Capo VII

SERVIZIO DELL'IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECHICHE

Art. 34.

Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

1. Il Servizio dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche svolge i seguenti compiti ed attribuzioni:

a) vigilanza e controllo sulla distribuzione e sull'impiego del farmaco veterinario anche attraverso i programmi per la ricerca dei residui con particolare riferimento ai trattamenti illeciti o impropri;

b) vigilanza e controllo sull'alimentazione animale;

c) vigilanza e controllo sulla riproduzione animale e sull'assistenza zootecnica;

d) sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione;

e) igiene dei ricoveri animali anche in relazione all'ambiente;

f) vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione;

g) prestazioni diagnostiche, accertamenti e certificazione proprie del Servizio;

h) educazione igienico-sanitaria e informazione scientifica;

i) vigilanza e controllo sugli impianti di acquicoltura;

l) vigilanza e controllo sugli impianti per l'utilizzazione degli animali e sul loro trasporto;

m) vigilanza sull'esercizio della libera professione e delle arti e mestieri di interesse veterinario;

n) verifica della compatibilità con le esigenze igienico-sanitarie dei piani regolatori per i manufatti di cui all'art. 29, comma 2;

o) esame e valutazione, preliminari al parere della Commissione edilizia, dei progetti per la costruzione, ricostruzione, sopraelevazione, o anche semplice modifica o ristrutturazione dei manufatti di cui all'art. 29, comma 2.

Capo VIII

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI ESTERNI

Art. 35.

Collaborazione con organismi esterni

1. Le articolazioni del Dipartimento di prevenzione possono avvalersi, per quanto di competenza, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica dell'ARPA.

2. I Servizi di cui all'art. 26, comma 1, lettere d), e) e f), si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica, necessaria all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, della sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

3. Il Dipartimento di prevenzione, tramite la Regione, acquisisce dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro (INAIL), nonché da altri organismi eventualmente operanti nel settore, ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro garantisce la trasmissione delle anzidette informazioni anche attraverso strumenti telematici.

Capo IX

ORGANIZZAZIONE

Art. 36.

Dirigenza

1. Nell'ambito del Dipartimento di prevenzione, a ciascuno dei servizi di cui all'art. 26 è preposto del personale dipendente dall'USL collocato nel secondo livello dirigenziale.

2. Ad ognuna delle sezioni del Dipartimento di prevenzione è preposto personale dipendente dall'USL collocato nel primo livello dirigenziale.

3. Le funzioni del medico regionale già attribuite dall'art. 12, comma 2, della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), al responsabile del Servizio di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza dei luoghi di lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite al dirigente medico collocato nel secondo livello dirigenziale posto a capo del Servizio di igiene e sanità pubblica o, per sua delega, ad altro medico del predetto servizio.

4. Le funzioni dei responsabili dei servizi di cui all'art. 5 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale) sono svolte dal personale di cui al comma 1.

Art. 37.

Ufficio di coordinamento

1. I dirigenti che, ai sensi dell'art. 36, comma 1, sono collocati nel secondo livello dirigenziale costituiscono l'Ufficio di coordinamento del Dipartimento di prevenzione.

2. La prima seduta dell'Ufficio di coordinamento viene convocata e presieduta, fino all'insediamento del coordinatore, dal Direttore generale dell'USL.

3. Per la validità delle sedute dell'Ufficio di coordinamento è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

4. Nella prima seduta valida, l'Ufficio di coordinamento provvede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il coordinatore. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice.

5. Il coordinatore dura in carica per un anno a decorrere dalla data di elezione; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo coordinatore. Il coordinatore non può essere rieletto immediatamente, ma solo dopo che, seguendo il criterio della rotazione, il coordinamento sia stato affidato a tutti i dirigenti del secondo livello dirigenziale.

6. Con le stesse modalità previste per l'elezione del coordinatore è eletto un vice coordinatore con il compito di sostituire il coordinatore in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza della carica.

7. L'Ufficio di coordinamento, convocato dal coordinatore, si riunisce, in via ordinaria, almeno ogni trimestre e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei componenti o del Direttore generale o del Direttore sanitario dell'USL.

8. Il funzionamento dell'Ufficio di coordinamento è improntato al principio di collegialità. Tuttavia quando, su singole questioni, non si riesca a raggiungere l'unanimità, il collegio si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del coordinatore o, in sua assenza, del vice coordinatore.

9. All'Ufficio di coordinamento è attribuito un potere di indirizzo che si concretizza nella fissazione di obiettivi di programmazione e può dar luogo all'emanazione di direttive e di circolari rivolte sia al Dipartimento di prevenzione nel suo complesso, sia, per aspetti particolari, ai singoli servizi e sezioni che fanno parte del Dipartimento. Le diret-

tive e circolari sono emanate dal coordinatore, pur nel rispetto del principio di collegialità che, ai sensi del comma 8, deve improntare le modalità di funzionamento dell'Ufficio di coordinamento.

10. All'Ufficio di coordinamento, per il tramite del coordinatore, è attribuito anche un potere propositivo nei confronti del Direttore generale per questioni che, pur non riguardando direttamente il Dipartimento di prevenzione, concernono l'USL nel suo complesso.

Art. 38.

Dotazione organica

1. La dotazione organica del Dipartimento di prevenzione è stabilita, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Direttore generale dell'USL.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si procede ad una verifica dei carichi di lavoro ai fini di un'eventuale ridistribuzione della dotazione organica da effettuarsi, su proposta dell'Ufficio di coordinamento, con deliberazione del Direttore generale dell'USL.

Art. 39.

Ispettori di igiene

1. Il personale che nella deliberazione della Giunta regionale 6724/1990 è inquadrato nel ruolo sanitario, personale di vigilanza e ispezione, profilo professionale operatore professionale 1ª categoria, posizione funzionale operatore professionale 1ª categoria collaboratore, attualmente distinto, quanto al settore di attività e di disciplina, in vigile sanitario e tecnico di igiene e tutela ambientale, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è unificato nel settore di attività e di disciplina di ispettore di igiene.

2. Il personale di cui al comma 1 è posto alle dipendenze del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione, di cui all'art. 31, mantenendo la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

3. È tuttavia facoltà del coordinatore disporre, per periodi di tempo predeterminati, l'utilizzazione diretta di tecnici di igiene sia per consentire la realizzazione dei piani di controllo ufficiale degli alimenti di cui all'art. 31, comma 3, sia in relazione alle necessità derivanti da altri programmi di attività e da esigenze organizzative temporanee.

4. Il restante personale di vigilanza e ispezione addetto alla vigilanza dei luoghi di lavoro e alle verifiche tecniche è posto alle dipendenze della sezione di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di cui all'art. 30 e conserva anch'esso la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.

5. Il personale di cui al comma 4 che è attualmente inquadrato nel ruolo sanitario transita, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nel ruolo tecnico, profilo professionale e posizione funzionale di assistente tecnico.

TITOLO III

UNITÀ OPERATIVA DI MICROBIOLOGIA

Art. 40.

Istituzione dell'Unità operativa di microbiologia

1. È istituita l'Unità operativa di microbiologia nella quale confluiscono le attività svolte, su materiale di provenienza umana, dalla Unità operativa medico-microbiologica e dalla sezione di lavoro microbiologica-virologica e sierologica del laboratorio di sanità pubblica, nonché il relativo personale non destinato ad essere assegnato all'ARPA.

2. L'unità operativa di cui al comma 1 è collocata presso il Servizio assistenza ospedaliera ed extra ospedaliera integrativa dell'assistenza di base dell'USL.

3. All'art. 2, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985), dopo il numero 31) è aggiunto il seguente:

«31-bis) microbiologia».

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 41.

Abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 19 (Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro);
- b) gli articoli 5, 7 e 8 della legge regionale 21/1981;
- c) gli articoli 1 e da 4 a 14 della legge regionale 70/1982;
- d) i punti 1.4.6, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.6.6, 16, 18.1, 18.1.1, 21.1.2 dell'allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983-1985);
- e) l'art. 6 e l'allegato B alla legge regionale 56/1988, con esclusione del sesto comma dell'allegato stesso, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 52, concernente l'istituzione di una sezione regionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1995

VIÉRIN

95R1321

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 42.

Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, nonché dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili.

Art. 2.

Interventi

1. Le finalità di cui all'art. 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

- a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscono l'integrazione sociale delle persone disabili;
- b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni dei luoghi aperti al pubblico e di ogni altra attività edilizia;
- c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico esistenti, nonché dai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso;
- d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;
- e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili e attrezzature.

Art. 3.

Beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

- a) gli enti pubblici;
- b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;
- c) le persone individuate dagli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), gli ultrasessantacinquenni in stato di grave disagio fisico e sociale, certificato dal competente servizio sociale territoriale, e coloro i quali li abbiano in carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, nonché i condomini ove risiedono le suddette categorie di beneficiari).

Art. 4.

Competenze

- 1. Spetta alla Giunta regionale:
 - a) adottare il piano annuale di cui all'art. 12;
 - b) assegnare ai Comuni i fondi disponibili, secondo gli indirizzi del piano annuale di intervento;
 - c) esercitare le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.
- 2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei beneficiari di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

Capo II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 5

Coordinamento con le norme edilizie

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici), emanate in attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'art. 6,

comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani e programmi urbanistici contrastanti con esse.

2. Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese ai sensi dell'art. 15, comma terzo, e dell'art. 26, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sottoscritta dal progettista previo rilascio di nulla osta ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera d).

3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità o di abitabilità per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico deve accertare che siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine, il Sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'interessato della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

4. Nel caso di opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. L'esecuzione di interventi di nuova costruzione e di recupero globale in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, comporta la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità parziale o totale dell'edificio. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 104/1992.

7. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 32, comma 21, della legge 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti ed alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone disabili.

8. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'art. 27 della legge 118/1971, all'art. 2 del D.P.R. 384/1978, alla legge 13/1989, e successive modificazioni, e al decreto ministeriale lavori pubblici 236/1989, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 6.

Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal D.P.R. 384/1978, per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con D.M. lavori pubblici 236/1989, per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 384/1978, le possibili e conformi varianti, possono essere adottati criteri di progettazione volti a conseguire livelli di accessibilità non inferiori a quelli previsti da d.m. lavori pubblici 236/1989.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, ovvero a singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.

Art. 7.

Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni.

1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali e regionali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 3/1989 non possano venire concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata, d'intesa con l'organo competente alla tutela del vincolo, con apparecchiature rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. del D.M. lavori pubblici 236/1989 ovvero con opere provvisorie, come definite dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi; laddove per la natura dei luoghi e delle opere non fossero possibili gli accorgimenti sopra descritti, il gerente provvederà a renderli accessibili mediante personale all'uopo addetto.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO.

Art. 8.

Edifici e luoghi pubblici

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, possono essere concessi contributi agli enti pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente ottenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

Art. 9.

Edifici e luoghi privati aperti al pubblico

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

Art. 10.

Edifici privati

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, possono essere concessi contributi alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), nella misura percentuale indicata all'allegato A e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 30 milioni per la realizzazione di ascensori.

2. Per la realizzazione di ascensori possono essere concessi ai condomini contributi in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono integrativi e temporaneamente sostitutivi di quelli concessi ai sensi della legge 13/1989, i cui beneficiari avranno cura di rimborsare alla Regione.

4. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

Art. 11.

Ausili e attrezzature

1. Per ausili e attrezzature si intendono beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione e al superamento delle barriere architettoniche interne ed esterne agli edifici e dispositivi atti a favorire l'accesso e la mobilità interna agli stessi.

2. Per l'acquisto e la posa in opera di ausili e attrezzature, come definiti dal comma 1, possono essere concessi, previo, rilascio di attestazione di congruità da parte del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, contributi:

a) ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1, alle lettere a) e b), in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 50 milioni per ogni singolo intervento;

b) alle persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) nella misura percentuale indicata all'allegato A, dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario regionale.

Capo IV

FUNZIONI REGIONALI

Art. 12.

Piano annuale di intervento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quale sono definiti:

a) le modalità per la ripartizione dei fondi regionali, fermo restando che i fondi riservati alle agevolazioni a favore degli enti pubblici non devono superare il sessanta per cento dell'ammontare complessivo;

b) le priorità di intervento, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

Art. 13.

Informazione e accessibilità

1. Il Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale è competente in merito agli aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilità fisica, psichica e sensoriale; esso attende, mediante i propri uffici, ai seguenti compiti:

a) consulenza gratuita riguardante gli ausili, gli adattamenti, l'accessibilità e l'integrazione sociale e lo sviluppo della vita di relazione in generale delle persone disabili;

b) raccolta delle soluzioni edilizie e tecniche, adottate o adottabili, volte a migliorare l'accessibilità e la visitabilità, da parte delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, degli edifici pubblici e privati;

c) catalogazione ed archiviazione della documentazione e dei dati di cui alla lett. a) mediante tecnologie informatiche che ne consentano l'accesso e la consultazione, anche in rete telematica, a enti, istituzioni, associazioni pubbliche e private, nonché agli operatori e ad ogni persona interessata;

d) rilascio di nulla osta preventivo in materia di accessibilità a tutti gli edifici da realizzarsi con parziale o totale finanziamento pubblico;

e) promozione di iniziative di formazione, aggiornamento e addestramento finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

f) promozione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini e di informazione dei soggetti interessati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

g) attuazione di ogni altro intervento volto all'integrazione sociale delle persone disabili affidatogli dall'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Servizio avvale della collaborazione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione, di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

Capo V

MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 14.

Domande di contributo degli enti pubblici

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 8 e 11, gli enti pubblici presentano domanda al Servizio di cui all'art. 13 entro il 1° aprile di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Le domande di cui al comma 1 sono corredate della documentazione definita con il piano di cui all'art. 12.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, delibera in merito alle domande presentate secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'art. 12.

Art. 15

Domande di contributo dei soggetti privati

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, i soggetti privati presentano domande al Sindaco del Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato, entro il 1° marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa.

2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titolo di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda dovrà essere allegato un atto di assenso del proprietario.

3. Le persone di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), devono contestualmente presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al Fondo speciale di cui all'art. 10 della legge 13/1989.

Art. 16.

Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 15, i Comuni, a seguito di apposita istruttoria, comunicano alla Regione il loro fabbisogno complessivo, sulla base delle domande presentate dagli enti e dai soggetti interessati e ritenute ammissibili.

2. Entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Giunta regionale assegna e trasferisce ai Comuni i fondi disponibili, secondo i criteri e con le priorità stabiliti dal piano di cui all'art. 12.

3. I Comuni, sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, provvedono alla ripartizione dei contributi fra i soggetti e gli enti che ne hanno titolo.

Art. 17.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo è disposta dalla Regione o dal Comune competente entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. La Regione, all'atto della concessione del contributo agli enti pubblici, può anticipare, nel limite del cinquanta per cento, l'erogazione del contributo medesimo.

3. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11.

4. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 14 e 15, è disposta la revoca del contributo.

5. Le somme eventualmente recuperate dai Comuni, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 3 e 4, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto e al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 9, 10 e 11.

6. I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dal trasferimento dei fondi, provvedendo alla restituzione delle somme rimaste eventualmente inutilizzate.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Abrogazione di norme

La legge regionale 17 giugno 1992, n. 25 (Disposizioni regionali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche) è abrogata.

Art. 19.

Norme transitorie

1. I soggetti pubblici e privati che hanno presentato domanda entro la data di entrata in vigore della presente legge ai sensi, rispettivamente, del capo III e del capo V della L.R. 25/1992 mantengono il diritto all'applicazione delle suddette norme.

2. Con un piano straordinario di intervento avente le caratteristiche di quello di cui all'art. 12 si provvede alla definizione delle domande giacenti presentate dai soggetti pubblici di cui al comma 1.

3. Per i soggetti privati è immediatamente applicabile l'art. 10, comma 3.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 2.150 milioni e, per gli anni 1996 e 1997 la spesa, rispettivamente di lire 2.250 milioni e di lire 3.470 milioni che graverà sull'istituendo capitolo 58700 «Contributi agli enti pubblici per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili» del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso e del bilancio triennale 1995/1997.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte ai capitoli 49420, 53400, 53410 e 61240 del bilancio di previsione 1995 e del bilancio triennale 1995/1997.

3. A decorrere dal 1998 le spese di cui alla presente legge saranno determinate con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 21.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1995

VIÉRIN

(*Omissis*).

95R1322

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1995, n. 43.

Disciplina dell'assistenza sanitaria in forma indiretta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 31 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dall'art. 3 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), gli iscritti negli elenchi degli assistiti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (USL) possono richiedere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza ospedaliera in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale per prestazioni diagnostiche, curative e riabilitative non erogabili nelle strutture ospedaliere della regione, ovvero non ottenibili tempestivamente o adeguatamente nelle suddette strutture.

2. Gli iscritti negli elenchi degli assistiti dell'USL, con difetti della miopia a partire da 5 diottrie, ovvero i soggetti affetti da anisometria uguale o superiore a 4 diottrie, possono altresì richiedere il rimborso parziale delle spese relative all'assistenza ambulatoriale in forma indiretta presso case di cura private ubicate sul territorio nazionale, limitatamente agli interventi di correzione della miopia effettuati con la metodica del laser ad eccimeri.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'art. 1, è considerata non ottenibile tempestivamente in forma diretta la prestazione per la cui erogazione presso le strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale è richiesto un periodo di attesa superiore a quello previsto, per ciascuna patologia, nei decreti del Ministro della sanità 24 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1990, n. 27 e 30 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1991, n. 214, modificati dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1992, n. 188. Per le patologie non contemplate dai D.M. sanità 24 gennaio 1990 e 30 agosto 1991, modificati dal D.M. sanità 17 giugno 1992, il tempo di attesa deve essere superiore a trenta giorni.

2. Ai fini dell'art. 1, è considerata non ottenibile adeguatamente la prestazione che richiede specifiche professionalità, ovvero apparecchiature e metodiche non presenti o non praticate, proprie solo di centri di alta specializzazione.

Art. 3.

Autorizzazione preventiva

1. Gli iscritti negli elenchi degli assistiti dell'USL che si ricoverano presso istituti o case di cura private hanno diritto, purché preventivamente autorizzati al ricovero, ad un rimborso parziale delle spese secondo le modalità previste nell'art. 5.

2. La domanda di autorizzazione al ricovero deve essere presentata all'ufficio dell'USL competente in materia di assistenza indiretta, deve essere accompagnata dalla prescrizione del medico curante su modulario unico regionale e deve indicare i motivi del ricovero e l'istituto di cura prescelto.

3. Nei casi di ricovero d'urgenza, i soggetti interessati sono comunque tenuti a presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'avvenuta dimissione, domanda di autorizzazione al ricovero compilata dal medico curante su modulario unico regionale, che attesti e documenti l'urgenza delle prestazioni erogate. La presentazione della domanda oltre il termine prescritto comporta il mancato rilascio dell'autorizzazione ai fini del rimborso.

4. L'autorizzazione al ricovero è rilasciata dalla Commissione sanitaria, che valuta la sussistenza dei presupposti sanitari per usufruire delle prestazioni richieste. La Commissione sanitaria è così composta:

- a) il Direttore sanitario dell'USL, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il responsabile dell'unità operativa ospedaliera competente in rapporto alla branca specialistica interessata dalle prestazioni richieste, o suo delegato;
- c) il responsabile dell'Unità operativa di assistenza sanitaria di base dell'USL, o suo delegato.

5. La Commissione sanitaria è nominata con deliberazione del Direttore generale dell'USL e si riunisce su convocazione del presidente. Le decisioni della Commissione sanitaria sono assunte a maggioranza dei voti, alla presenza di tutti i componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'USL.

6. Per ogni domanda di autorizzazione, deve essere redatto apposito verbale di istruttoria, sottoscritto da ciascun componente e dal segretario.

7. L'esame delle domande di autorizzazione da parte della Commissione sanitaria deve essere effettuato entro quattordici giorni dalla presentazione delle stesse. L'ufficio dell'USL competente in materia di assistenza indiretta deve dare comunicazione all'interessato del rilascio o meno dell'autorizzazione entro tre giorni dalla avvenuta decisione della Commissione sanitaria.

Art. 4.

Ricorsi

1. A seguito del diniego dell'autorizzazione al ricovero da parte della Commissione sanitaria, l'interessato, entro trenta giorni dalla data della notifica, può presentare all'ufficio dell'USL competente in materia di assistenza indiretta il ricorso, con eventuale documentazione integrativa.

2. L'esame del ricorso è effettuato dalla Commissione sanitaria di seconda istanza, composta da:

- a) il responsabile dell'Unità operativa di medicina legale dell'USL, con funzioni di presidente;
- b) il responsabile dell'Unità operativa di medicina d'urgenza e accettazione dell'USL;
- c) il dirigente del Servizio sanità e tutela sanitaria dell'ambiente dell'Assessorato della sanità e assistenza sociale.

3. Per la nomina ed il funzionamento della Commissione di seconda istanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3.

Art. 5.

Modalità di rimborso

1. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio dell'USL competente in materia di assistenza indiretta, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di dimissione e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate, in originale, o documentazione equipollente in conformità alle vigenti disposizioni finanziarie, riportanti le spese sostenute;
- b) copia della cartella clinica;
- c) scheda regionale nosologica di ricovero.

2. L'USL, tramite l'Unità operativa di medicina legale, può esercitare il controllo sui soggetti assistiti, a mezzo di sanitari all'uopo incaricati. Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo determina la decadenza dal diritto alle prestazioni assicurate dall'USL ai sensi della presente legge.

Art. 6.

Determinazione della quota di rimborso

1. Il rimborso delle spese sanitarie sostenute per i ricoveri è deliberato dal Direttore generale dell'USL, in conformità a quanto determinato dalla Commissione sanitaria, nelle misure di seguito indicate:

a) nel caso di tariffazione effettuata dalla casa di cura, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 24 dicembre 1994, n. 300, rimborso della tariffa prevista per il ricovero ordinario, fino ad un massimo complessivo di lire 37.800.000;

b) nel caso di fatturazione da parte della casa di cura delle spese di degenza, assistenza ospedaliera e delle prestazioni medicochirurgiche ed anestesologiche, fino ad un massimo di lire 37.800.000:

1) ottanta per cento delle spese di degenza e di assistenza ospedaliera;

2) cento per cento delle spese relative alle prestazioni medicochirurgiche ed anestesologiche di sala operatoria inerenti all'intervento chirurgico.

2. Per i ricoveri concernenti prestazioni di litotripsia extra corporea viene rimborsata, fino al momento in cui l'USL non sarà in grado di garantire presso la propria struttura ospedaliera tali prestazioni, una somma pari:

a) all'intera spesa sostenuta, nel caso in cui la stessa non superi lire 4.000.000;

b) lire 4.000.000 nel caso in cui la spesa sia superiore.

3. Nel caso di particolari interventi chirurgici, per i quali esistano forme di convenzionamento fra l'USL e istituti di cura privati, vanno applicati, per i ricoveri in forma indiretta, gli importi previsti dalle convenzioni, nel limite della spesa effettivamente sostenuta, fermo restando il limite massimo consentito, ai sensi del comma 1.

4. Sono comprese nell'ambito delle spese ammesse a rimborso esclusivamente le protesi non mobili impiantate con interventi chirurgici effettuati nel corso del ricovero. Tali protesi sono rimborsate secondo i prezzi stabiliti nel vigente nomenclatore tariffario delle protesi e, ove non comprese, sulla base dell'importo risultante dalla fattura o quietanza di pagamento rilasciata dalla ditta fornitrice e intestata al ricoverato.

5. Sono esclusi dal rimborso gli oneri relativi a trattamenti supplementari di tipo alberghiero o di particolare confort ambientale, quali le forme supplementari di assistenza infermieristica, le spese per accompagnatori, le spese di viaggio, le spese telefoniche, gli oneri fiscali.

Art. 7.

Liquidazione dei rimborsi

1. I rimborsi devono essere deliberati, di norma, non oltre novanta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Prima di procedere alla liquidazione dei rimborsi, al fine di accertare l'avvenuto ricovero e le prestazioni sanitarie usufruite, nonché di valutare le spese rimborsabili, è necessario acquisire il parere vincolante della Commissione sanitaria, integrata da un funzionario dell'Amministrazione regionale, designato dalla Giunta regionale, e dal Direttore amministrativo dell'USL.

Art. 8.

Prestazioni in regime di day hospital

1. Per le prestazioni diagnostiche, curative e di riabilitazione non erogabili nelle strutture sanitarie regionali usufruite in regime di day hospital, preventivamente autorizzate dalla Commissione sanitaria, è previsto un rimborso delle spese sostenute e documentate, con le modalità di cui all'art. 5, nelle misure sottoindicate:

a) nel caso di tariffazione effettuata dalla casa di cura, ai sensi del D.M. sanità 14 dicembre 1994, rimborso della tariffa prevista per il ricovero di un giorno;

b) nel caso di fatturazione da parte della casa di cura delle spese di degenza, assistenza ospedaliera e delle prestazioni medico-chirurgiche e anestesologiche:

1) quaranta per cento delle spese di assistenza ospedaliera, quali farmaci, sangue per trasfusioni, prestazioni mediche ed infermieristiche;

2) cinquanta per cento delle spese riguardanti le prestazioni medico-chirurgiche ed anestesologiche in occasione di interventi chirurgici.

Art. 9.

Interventi di correzione della miopia

1. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, la domanda di autorizzazione preventiva deve essere corredata di un certificato medico rilasciato da uno specialista in oculistica in servizio presso una struttura sanitaria pubblica.

2. La Commissione sanitaria, prima di rilasciare l'autorizzazione, può accertare l'entità del difetto visivo.

3. Per gli interventi autorizzati è previsto un rimborso delle spese sostenute e documentate, attribuito secondo le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, fino al limite massimo complessivo di lire 2.500.000 per ciascun occhio, comprensivo delle spese per l'esame denominato «corneal map».

Art. 10.

Centri di altissima specializzazione all'estero

1. Per i ricoveri presso centri di altissima specializzazione all'estero si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1989, n. 27 modificato dal decreto del Ministro della sanità 13 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1993, n. 136, e dei D.M. sanità 24 gennaio 1990 e 30 agosto 1991, modificati dal D.M. sanità 17 giugno 1992.

2. Al rilascio dell'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 4 del D.M. sanità 3 novembre 1989 per ottenere le prestazioni erogabili presso i centri di altissima specializzazione all'estero provvede la Commissione sanitaria.

3. Per quanto riguarda l'autorizzazione al ricovero ed i ricorsi contro il diniego della stessa, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

4. Il parere preventivo di cui all'art. 6, comma 3, del D.M. sanità 3 novembre 1989 è espresso dalla Commissione sanitaria. Tale parere preventivo deve essere altresì richiesto ai fini della corresponsione dell'acconto di cui all'art. 6, comma 13 del D.M. sanità 3 novembre 1989.

5. Per la liquidazione dei rimborsi relativi ai ricoveri presso centri di altissima specializzazione all'estero si applicano le modalità di cui all'art. 7.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, limitatamente alle procedure per l'autorizzazione, si applicano anche al trasferimento per cure in ambito comunitario in base alla normativa di cui all'art. 22 del Regolamento (CEE) n. 1408 della Commissione del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

7. All'accertamento delle classi di patologie e delle prestazioni di cui ai D.M. sanità 24 gennaio 1990 e 30 agosto 1991, modificati dal D.M. sanità 17 giugno 1992, provvede la Commissione sanitaria, salvo che per i casi di ustione, per i quali si procede tramite i centri di riferimento della regione Piemonte.

8. Il rimborso delle spese viene attribuito con deliberazione del Direttore generale dell'USL secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del D.M. sanità 3 novembre 1989.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Fino a quando il presidio ospedaliero dell'USL non avrà raggiunto lo standard di posti letto determinato dalla normativa nazionale vigente, i ricoveri effettuati in Italia e non autorizzati dalla Commissione sanitaria ai sensi della presente legge sono ammessi esclusivamente ad un contributo onnicomprensivo nelle spese sanitarie sostenute e documentate, fino ad un massimo complessivo di lire 18.909.505, nelle misure sottoindicate:

a) lire 240.245 per ogni giornata di degenza per ricoveri che non hanno comportato interventi chirurgici;

b) per ricoveri che hanno comportato interventi chirurgici e/o accertamenti e trattamenti medici e/o chirurgici di neoplasia maligna, ivi compresi i trattamenti di chemioterapia e radioterapia, per ciascuna giornata di degenza:

1) lire 346.170 per i primi undici giorni;

2) lire 240.245 dal dodicesimo giorno in avanti.

2. L'importo da liquidare per i ricoveri di cui al comma 1 non può comunque superare l'ottanta per cento della spesa sostenuta e documentata ammessa a contributo.

3. Per l'attribuzione del contributo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.

Art. 12.

Revisioni periodiche degli importi

1. Gli importi di cui alla presente legge possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, sulla base delle variazioni dei tassi di inflazione programmati.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono a carico dei bilanci di parte corrente dell'USL, che vi provvede utilizzando la quota del bilancio regionale destinata al finanziamento delle spese sanitarie di parte corrente.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 1995

VIERIN

95R1323

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1995, n. 44.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 50 del 14 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'allegato B alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

(Omissis).

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 20 ottobre 1995

VIÈRIN

95R1361

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 45.

Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 51 del 16 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge definiscono i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale e disciplinano, secondo le norme del diritto civile, i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della regione e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

2. Per contenere, razionalizzare e controllare la spesa nel settore dell'impiego regionale, per la riorganizzazione, il miglioramento dell'efficienza e della produttività del servizio, la Regione prevede di:

a) distinguere le funzioni, i poteri e le responsabilità degli organi di direzione rispetto a quelli di direzione amministrativa;

b) migliorare l'efficacia, l'efficienza e l'unitarietà dell'azione regionale e aumentare la sua capacità di orientamento alle esigenze e ai bisogni della comunità amministrata e assicurare la trasparenza e la qualità dell'azione amministrativa;

c) accrescere la capacità di innovazione e la competitività del sistema organizzativo regionale anche in vista della crescente integrazione con altre regioni europee;

d) promuovere lo sviluppo delle competenze; valorizzare la professionalità e ridefinire il sistema di gestione del personale mediante l'affidamento ai dirigenti dei relativi poteri;

e) integrare gradualmente la disciplina del rapporto di lavoro pubblico con quella del lavoro privato;

f) aumentare la flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane all'interno della struttura regionale.

3. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale.

Art. 2.

Fonti

1. L'Amministrazione regionale è ordinata secondo le disposizioni della presente legge ovvero mediante: a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti responsabili;

a) provvedimenti e atti di organizzazione della Giunta regionale e dei dirigenti responsabili;

b) atti di regolamentazione contrattuale dei rapporti individuali e collettivi di lavoro e di impiego.

2. Nella gestione dei rapporti di lavoro e dell'organizzazione del lavoro, la Regione si avvale dei poteri propri del datore di lavoro privato, con esclusione delle materie per le quali è prevista esplicita riserva di legge.

3. I rapporti di lavoro del personale regionale e degli enti di cui all'art. 1, comma 1, sono disciplinati dalle disposizioni del libro V, titolo II, capo I, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatti salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate.

4. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 3 sono regolati contrattualmente.

I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III della presente legge; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.

5. La giurisdizione resta disciplinata dal titolo VI del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 3.

Riserva di legge e delegificazione

1. Sono regolate con legge le seguenti materie:

a) i principi fondamentali di organizzazione delle strutture regionali;

b) la consistenza complessiva della dotazione organica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8;

c) la responsabilità e le incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

2. Sono regolate sulla base della legge con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

a) le responsabilità giuridiche dei singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

b) le strutture organizzative e i modi di conferimento della titolarità delle medesime;

c) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro.

Art. 4.

Funzioni della direzione politica

1. Al Consiglio regionale, alla Giunta regionale, al suo Presidente, e agli Assessori che la compongono spettano, secondo le attribuzioni previste dallo Statuto speciale, le funzioni di indirizzo politico. Essi definiscono gli obiettivi e i programmi e verificano i risultati della gestione amministrativa.

2. In materia di organizzazione dell'Amministrazione, la Giunta regionale provvede:

a) all'articolazione dell'assetto organizzativo in assessorati o in altra forma strutturale comunque denominata e alla definizione delle relative competenze;

b) all'istituzione, alla modificazione e alla soppressione delle strutture dirigenziali nonché alla definizione delle relative competenze;

c) alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare a ciascuna struttura dirigenziale, sulla base degli obiettivi e programmi individuati ai sensi del comma 1;

d) alla definizione della nomenclatura organizzativa delle strutture dirigenziali.

Art. 5.

Funzioni della direzione amministrativa

1. La direzione amministrativa consiste nella gestione delle attività per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dai competenti organi della Regione. Essa si concretizza, sotto il profilo finanziario, tecnico e amministrativo, nella gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali e nel relativo esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

2. La direzione amministrativa spetta ai dirigenti. I dirigenti concorrono alla formazione dei programmi regionali di competenza degli organi statuari mediante proposte, nei limiti di competenza loro attribuita.

3. Sono dirigenti i dipendenti regionali per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell'Amministrazione un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni ai fini di cui al comma 1.

4. Ai dirigenti competono autonomi poteri di organizzazione della struttura dirigenziale cui sono preposti, da esercitarsi nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 4.

Art. 6.

Principi fondamentali di organizzazione

1. Per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione, la riorganizzazione delle strutture dell'Amministrazione regionale è attuata dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei seguenti principi:

a) articolazione delle strutture dirigenziali regionali per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali secondo criteri di flessibilità, per rispondere al mutamento delle esigenze e per adattarsi allo svolgimento di compiti anche non permanenti e al raggiungimento di specifici obiettivi;

b) istituzione di strutture dirigenziali sulla base di criteri di omogeneità, di complementarità e di organicità, anche mediante l'accorpamento di strutture esistenti, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali e razionalizzare la distribuzione delle competenze;

c) introduzione di sistemi di verifica dei risultati, di monitoraggio e di valutazione, da applicare, in particolare, a procedimenti e procedure amministrative, a carichi di lavoro e indici di produttività, a incentivi alla produttività, alla qualità della produzione ed ai costi di produzione;

d) introduzione di sistemi a tecnologia avanzata che consentano lo snellimento delle procedure atte a rendere più tempestiva l'azione e l'intervento dell'Amministrazione regionale mediante una immediata disponibilità delle informazioni necessarie ai centri decisionali;

e) introduzione di procedure di contenimento e controllo della spesa globale per il personale;

f) definizione dei criteri organizzativi per determinare l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico anche per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 9;

g) definizione di un'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale previa predisposizione di un piano programmatico del fabbisogno per singola struttura, da determinarsi sulla base dei servizi da erogare, tenuto conto dei carichi di lavoro;

h) partecipazione democratica del personale dipendente, nell'ambito delle attribuzioni professionali delle rispettive qualifiche, alla definizione dei metodi di lavoro e alle modalità di esercizio delle competenze assegnate nonché alla verifica dei risultati;

i) garanzia di accrescimento delle capacità professionali degli operatori attraverso la realizzazione di un sistema di formazione permanente del personale regionale;

l) introduzione di sistemi di valutazione dell'attività del personale.

Art. 7.

Struttura organizzativa

1. L'Amministrazione regionale è organizzata in:

a) strutture permanenti, per funzioni ed attività di carattere continuativo;

b) strutture temporanee, per la realizzazione di specifici progetti.

2. Le strutture permanenti si articolano in:

a) strutture di primo livello individuate sulla base delle politiche e delle grandi aree di intervento regionale e delle attività istituzionali di programmazione, organizzazione, gestione delle risorse, funzionamento generale;

b) strutture di secondo livello: sono unità organizzative complesse, individuate sulla base dell'omogeneità dei prodotti/servizi erogati o dei processi gestiti o delle competenze specialistiche richieste;

c) strutture di terzo livello: sono unità organizzative semplici, individuate sulla base di criteri di efficacia e di economicità dell'organizzazione dei processi di lavoro.

3. Le strutture temporanee sono unità organizzative istituite per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati da unicità, temporaneità e interfunzionalità; esse possono essere articolate in tre livelli, in modo analogo alle strutture permanenti.

4. I provvedimenti della Giunta regionale che istituiscono le strutture temporanee, stabiliscono:

a) gli obiettivi e i risultati attesi dal progetto;

b) le risorse umane, finanziarie e strumentali direttamente assegnate;

c) i tempi di completamento del progetto;

d) le modalità di condivisione delle risorse;

e) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile della struttura temporanea;

f) il trattamento economico complessivo del personale assegnato stabilendone l'equiparazione ai corrispondenti incarichi di struttura permanente.

5. Possono essere istituite, all'interno delle strutture di cui al comma 2, lettere a), b) e c), unità operative elementari, permanenti o temporanee, per l'espletamento di compiti specifici, da affidare alla responsabilità di dipendenti di qualifica inferiore a quella dirigenziale.

Art. 8.*Individuazione delle strutture
e determinazione delle piante organiche*

1. La Giunta regionale istituisce le strutture organizzative dirigenziali, sia permanenti sia temporanee, e ne definisce contestualmente l'articolazione, le competenze, il sistema di interrelazioni ai sensi degli articoli 6 e 7.

2. La Giunta regionale definisce, sulla base dei principi organizzativi di cui agli articoli 6 e 7 e nei limiti di spesa relativi alla dotazione organica definita con legge:

a) l'articolazione delle posizioni dirigenziali in relazione alle strutture organizzative;

b) la ripartizione della dotazione organica in qualifiche funzionali;

c) i profili professionali in cui si articolano le qualifiche funzionali e il numero dei posti di organico per ciascun profilo;

d) l'articolazione della dotazione organica per ogni struttura dirigenziale.

3. L'articolazione delle strutture organizzative è aggiornata periodicamente ed ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessità, la distribuzione delle responsabilità e l'assegnazione delle risorse.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Capo I

RELAZIONI CON IL PUBBLICO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 9.*Interventi per la trasparenza dell'Amministrazione*

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale il miglioramento delle relazioni con il cittadino da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle sue strutture operative.

2. È istituita apposita struttura per le relazioni con il pubblico, alla quale spetta provvedere, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio ai cittadini per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione);

b) all'informazione ai cittadini relativa agli atti e allo stato dei procedimenti e relativa modulistica;

c) a divulgare la conoscenza di normative e assicurare l'informazione sulle strutture e sui servizi dell'Amministrazione regionale;

d) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte al Presidente della Giunta regionale sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con i cittadini.

3. Con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della dotazione organica complessiva, si provvede a determinare la dotazione organica della struttura, cui è assegnato personale adeguatamente qualificato attraverso apposito intervento di formazione.

4. In relazione alle finalità di cui al comma 1, la Regione predispone appositi progetti finalizzati ad assicurare condizioni di massima trasparenza e di dialogo nel rapporto con i cittadini mediante interventi diretti a garantire:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e all'art. 26 della legge regionale 59/1991;

b) l'attivazione di forme di collaborazione organica, d'integrazione di funzioni, di scambio di dati e di informazioni tra le pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione ai fini di incre-

mentare l'efficienza delle strutture amministrative pubbliche e migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini, anche mediante la stipulazione di protocolli d'intesa fra pubbliche amministrazioni;

c) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento dei cittadini con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa e i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche e adottando soluzioni atte a facilitare l'accesso ai servizi di persone menomate;

d) una formazione specifica del personale addetto al ricevimento dei cittadini.

5. La progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 è affidata, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad apposito gruppo di lavoro per i rapporti con i cittadini. Il gruppo di lavoro predispone un piano di interventi annuale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale. Il gruppo di lavoro opera in stretto collegamento con la struttura per le relazioni con il pubblico.

Art. 10.*Semplificazione dell'attività amministrativa
e modificazioni alla legge regionale 59/1991*

1. Ogni struttura regionale individua i procedimenti di competenza e il funzionario responsabile del procedimento ai sensi della legge regionale 59/1991.

2. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 59/1991 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole leggi di settore, sono predeterminati dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, i criteri e le modalità sono stabiliti nel medesimo provvedimento.»

3. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 59/1991 è sostituito dal seguente:

«2. L'adozione dei singoli provvedimenti attuativi di cui al comma 1 compete ai dirigenti. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 1. Le determinazioni dei criteri e delle modalità sono rese pubbliche mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.»

Art. 11*Riordino degli organismi collegiali*

1. Con regolamento regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino degli organismi collegiali della Regione con attribuzione di funzioni relative a procedimenti amministrativi regionali o di collaborazione ad uffici regionali, istituiti con provvedimenti degli organi della Regione, in conformità ai seguenti principi:

a) accorpamento di funzioni per settori e soppressione degli organismi che risultino superflui in seguito all'accorpamento;

b) sostituzione degli organismi collegiali con le conferenze di servizio previste dall'art. 14 della legge regionale 59/1991;

c) riduzione del numero dei componenti;

d) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti di funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) esclusione di personale appartenente agli organi politici, di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organismi collegiali deliberanti in materia di ricorsi.

Capo II

DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA REGIONALE

Art. 12.

Struttura della dirigenza

1. Nell'Amministrazione regionale e negli enti di cui all'art. 1, comma 1, per i quali si osserva quanto previsto dall'art. 64, comma 4, la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica di dirigente, secondo criteri di omogeneità di funzioni e di graduazione delle responsabilità.

2. Ai dirigenti sono affidate le seguenti funzioni:

- a) funzioni di coordinamento e controllo dell'azione amministrativa;
- b) funzioni di direzione di strutture permanenti e temporanee;
- c) funzioni specialistiche di studio e di ricerca.

3. La funzione di coordinamento è finalizzata ad assicurare:

- a) l'impulso e la ricomposizione unitaria dell'azione amministrativa;
- b) la realizzazione degli obiettivi assegnati alle strutture regionali.

4. In particolare, rientrano nella funzione di coordinamento:

- a) la collaborazione con gli organi di direzione politica per l'elaborazione di piani e progetti, la definizione di obiettivi di attuazione del programma politico;
- b) il coordinamento finalizzato all'attuazione di piani e progetti;
- c) la definizione delle risorse umane, strumentali e finanziarie occorrenti per la realizzazione dei piani e dei progetti, d'intesa con i dirigenti delle strutture interessate;
- d) la verifica e il controllo dell'attività dei dirigenti e l'esercizio, previa diffida, del potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti;
- e) la risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra le strutture organizzative.

5. La funzione di direzione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati e si estrinseca nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 13.

Art. 13.

Esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 5:

a) gestiscono le risorse umane ed in particolare:

1) adottano, fatte salve le attribuzioni della struttura di gestione del personale, gli atti concernenti il rapporto di lavoro del personale loro assegnato, ivi compresa l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

2) attribuiscono al personale compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della struttura dirigenziale operando la verifica periodica dei carichi di lavoro e della produttività;

b) gestiscono le risorse finanziarie e strumentali ed in particolare:

1) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli stanziamenti di bilancio riferiti ai programmi attribuiti alla loro competenza;

2) propongono l'acquisizione e gestiscono le attrezzature e gli strumenti tecnici ed informatici, necessari al funzionamento degli uffici;

c) definiscono l'articolazione delle strutture permanenti o temporanee di livello non dirigenziale;

d) stabiliscono l'articolazione dell'orario di lavoro contrattuale, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico;

e) adottano le misure necessarie e sono responsabili delle stesse al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e l'efficienza dell'attività degli uffici;

f) verificano e controllano lo stato di attuazione dei programmi.

2. Ai dirigenti compete il potere di firma degli atti e provvedimenti di propria competenza.

3. Gli atti e i provvedimenti dei dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definitivi.

4. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avvocazione da parte della Giunta se non per particolari motivi di necessità e urgenza, specificamente indicati nel provvedimento di avvocazione.

Art. 14.

Livelli di funzioni dirigenziali

1. La dirigenza regionale è articolata in tre livelli individuati sulla base dei seguenti elementi:

- a) complessità organizzativa;
- b) responsabilità gestionali interne ed esterne;
- c) dimensione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da gestire;
- d) tipologia delle funzioni e qualità dei referenti o destinatari dell'attività della corrispondente struttura.

2. Nel primo livello sono inserite le posizioni di coordinamento di cui all'art. 12, comma 2, lett. a) e comma 3, e di direzione di strutture permanenti o temporanee di primo livello di cui all'art. 7, comma 2, lett. a).

3. Nel secondo livello sono inserite le posizioni di direzione di strutture permanenti o temporanee di secondo livello di cui all'art. 7, comma 2, lett. b).

4. Nel terzo livello sono inserite le posizioni di direzione di strutture permanenti o temporanee di terzo livello di cui all'art. 7, comma 2, lett. c), e le posizioni corrispondenti a funzioni specialistiche, di studio e di ricerca di cui all'art. 12, comma 2, lett. c).

Art. 15.

Trattamento economico della dirigenza

1. Il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale è determinato dal contratto collettivo per l'area dirigenziale; il trattamento economico accessorio è correlato ai livelli di funzioni dirigenziali.

Art. 16.

Accesso alla qualifica dirigenziale

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per esami.

2. Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche provenienti dalla ex carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea e che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica. Possono essere altresì ammessi, se in possesso del richiesto diploma, di laurea:

a) coloro che abbiano svolto per almeno un anno funzioni di dirigente in strutture pubbliche o private;

b) i liberi professionisti con cinque anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessario;

c) i docenti e ricercatori universitari, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica;

d) il personale scolastico di ruolo ispettivo e direttivo;

e) il personale scolastico docente che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio di ruolo nella qualifica.

3. Nel caso in cui il concorso per esami abbia dato esito negativo o sia andato deserto, l'Amministrazione può procedere, in attesa della copertura del posto, al conferimento di incarichi a tempo determinato secondo i criteri previsti dall'art. 17 e le modalità indicate dall'art. 18.

Art. 17.

Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti tenuto conto:

- a) della natura e delle caratteristiche delle attività da svolgere, e dei programmi da realizzare;

- b) della professionalità ed attitudine dimostrate nello svolgimento di attività aventi rilievo agli effetti degli incarichi da conferire;
- c) della formazione culturale richiesta dalle funzioni, ivi comprese le eventuali abilitazioni professionali;
- d) dei risultati conseguiti nello svolgimento di funzioni dirigenziali.

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'art. 8, a:

- a) personale della qualifica unica dirigenziale con cinque anni di anzianità di servizio nella qualifica;
- b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, il possesso, da almeno cinque anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'art. 16.

3. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di secondo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'art. 8, a:

- a) personale in possesso della qualifica unica dirigenziale con almeno tre anni di anzianità di servizio nella stessa qualifica;
- b) personale estraneo all'Amministrazione dotato di particolare qualificazione e con adeguata esperienza gestionale, in possesso, da almeno tre anni, dei requisiti richiesti per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui all'art. 16.

4. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di terzo livello sono conferiti, nei limiti previsti dall'art. 8, a personale in possesso della qualifica unica dirigenziale.

5. L'anzianità è determinata dalla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale o nella ex qualifica vicedirigenziale.

6. Gli incarichi a personale estraneo all'Amministrazione sono conferiti con contratti a termine di diritto privato. I relativi compensi al lordo delle ritenute fiscali non possono eccedere il trattamento economico di un dirigente di pari livello di funzioni dirigenziali appannate ai ruoli regionali.

7. Gli incarichi a personale estraneo di cui al comma 2, lett. b), e al comma 3, lett. b), sono determinati nel limite massimo del quindici per cento della dotazione organica della qualifica unica dirigenziale.

Art. 18.

Conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di primo livello sono conferiti dalla Giunta regionale con provvedimento motivato entro sessanta giorni dalla sua nomina, all'inizio di ogni legislatura e ad ogni successiva vacanza di incarico, per una durata determinata e cessano in ogni caso al termine del mandato dell'organo che li ha disposti.

2. Gli incarichi in posti di funzione dirigenziale di secondo e terzo livello di cui all'art. 14 sono conferiti con provvedimento motivato della Giunta regionale su proposta, rispettivamente, del dirigente di primo e secondo livello per un periodo di tre anni o per la durata della struttura temporanea se inferiore a detto termine.

3. Gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolari fino al successivo conferimento.

4. Il provvedimento di incarico deve contenere l'indicazione dei compiti che lo caratterizzano, dei poteri conferiti, compreso il potere di firma, delle strutture e delle risorse di cui il dirigente si avvale e dei soggetti ai quali deve rispondere.

5. Prima di procedere al conferimento degli incarichi dirigenziali, la Giunta regionale individua i requisiti oggettivi richiesti per ogni tipologia di incarico, con riferimento ai criteri di cui all'art. 17, comma 1, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

6. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono rinnovabili se non sia intervenuta valutazione negativa ai sensi dell'art. 22.

Art. 19.

Assenza, impedimento e vacanza

1. In caso di assenza o impedimento di un dirigente e di vacanza di posto, le relative funzioni sono affidate ad altro dirigente, preferibilmente della medesima struttura, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 17 e 18.

2. Per le supplenze di durata inferiore a sessanta giorni gli incarichi sono conferiti, secondo i criteri e le modalità previsti dagli articoli 17 e 18, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

Art. 20

Albo dei dirigenti

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'albo dei dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale. Per ogni iscritto sono indicati il curriculum, i titoli accademici e professionali posseduti da tenere in considerazione nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali.

Art. 21.

Responsabilità dirigenziale

1. Ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, i dirigenti sono responsabili:

- a) dei risultati dell'attività svolta dalle strutture alle quali sono preposti;
- b) della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi stabiliti dall'organo politico e relativi al rendimento e ai risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- c) delle decisioni organizzative e di gestione del personale loro assegnato, ivi compresa la responsabilità in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;
- d) della rigorosa osservanza dei termini e delle norme sui procedimenti amministrativi.

Art. 22.

verifica dei risultati

1. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi e il corretto funzionamento delle strutture è istituita la Commissione di valutazione. Ad essa spetta:

- a) promuovere la diffusione di sistemi di controllo per il miglioramento dell'efficienza organizzativa;
- b) verificare i costi di funzionamento, i rendimenti e la gestione delle risorse assegnate;
- c) verificare il rispetto delle norme e dei programmi.

2. La Commissione di valutazione opera in posizione di indipendenza e risponde alla Giunta regionale. È composta, da esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno designato dall'Assemblea dei dirigenti regionali. Ad essa è assegnato personale nell'ambito della dotazione organica dell'Amministrazione. La Commissione di valutazione può avvalersi di esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio della Regione.

3. Con deliberazione del Consiglio regionale sono stabilite le modalità di nomina e di funzionamento della Commissione di valutazione e i criteri ed i parametri di riferimento per le verifiche di cui al comma 1. La Commissione deve valorizzare il momento del contraddittorio e deve offrire ai dirigenti l'occasione e i tempi necessari per fornire le proprie valutazioni.

4. La Commissione di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni alle strutture regionali. I dirigenti trasmettono, per la verifica dei risultati della gestione, alla Commissione di valutazione le relazioni annuali sull'attività svolta dalle strutture cui sono preposti.

5. La Commissione di valutazione opera sulla base di programmi annuali e in casi particolari su richiesta della Giunta regionale. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali, tempestivamente segnalate, in cui l'attività si è svolta e di eventuali vincoli ed opportunità intervenute nella disponibilità di risorse.

6. Il dirigente che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione.

7. Qualora la valutazione evidenzii risultati negativi imputabili ad incapacità gestionali o negligenze, la Giunta regionale dispone, quando non vi sia già stata una precedente valutazione negativa, l'assegnazione ad altro incarico. In presenza di una precedente valuta-

zione negativa, la Giunta regionale dispone il collocamento in disponibilità per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento accessorio connesso alle funzioni.

8. Qualora la valutazione negativa sia accertata nei confronti di un dirigente assunto ai sensi dell'art. 16, comma 3, e dell'art. 17, comma 2, lett. b), e comma 3, lett. b), la Giunta regionale dispone la risoluzione del contratto.

Art. 23.

Assegnazione di quote del bilancio

1. In concomitanza con l'approvazione del bilancio annuale la Giunta regionale definisce con proprio provvedimento gli obiettivi e i progetti da attuare con le relative priorità e gli indirizzi generali.

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione a ciascuna struttura dirigenziale di specifiche quote di bilancio individuando i corrispondenti capitoli.

3. Con lo stesso provvedimento è determinata anche la quota degli importi, cui fare riferimento, relativi:

- a) al funzionamento delle strutture;
- b) al costo del personale;
- c) all'acquisizione di beni e servizi.

4. In attesa della modifica della legge regionale che regola l'articolazione del bilancio, le assegnazioni di quote sono mediante aggregazioni o disaggregazioni degli attuali capitoli.

5. Compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta regionale a ciascuna struttura dirigenziale.

Art. 24.

Formazione ed aggiornamento della dirigenza

1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione delle capacità e attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento delle attività e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'art. 22.

2. A fine di cui al comma 1, nel quadro degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, la struttura preposta alla formazione attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri per l'accesso all'attività formativa, le modalità di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attività formative.

Art. 25.

Organici della diligenza

1. Con la legge di approvazione del bilancio pluriennale della Regione è definito il contingente di posti della qualifica dirigenziale, distinto per livelli di funzioni, necessario al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi relativi al periodo di riferimento considerato. In tale dotazione sono compresi, secondo la percentuale massima prevista dall'art. 17, comma 7, i posti da coprirsi con il conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b).

Capo III

ORGANICI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Art. 26.

Istituzione degli organici

1. Il personale dell'Amministrazione regionale è inquadrato in unico ruolo regionale. Sono istituiti i seguenti organici:

- a) Consiglio regionale;
- b) Giunta regionale;
- c) Corpo forestale valdostano;
- d) Istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione.

2. La mobilità fra gli organici è gestita nella forma della mobilità interna, di cui all'art. 28.

Art. 27.

Rilevazione delle dotazioni e ricognizione delle vacanze degli organici

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede alla rilevazione nominativa di tutto il personale con rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e con gli enti di cui all'art. 1, comma 1, distinguendolo per:

- a) contratto di diritto privato o di diritto pubblico;
- b) posto di titolarità e sede effettiva di servizio;
- c) qualifica funzionale e profilo professionale;
- d) posizione: ruolo, ruolo soprannumerario, comando, distacco, fuori ruolo, a tempo parziale, non di ruolo, con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.

2. Analogamente la Giunta regionale procede, con le modalità di cui al comma 1, all'individuazione dei posti vacanti, disponibili per la mobilità e per le assunzioni.

3. Sulla base della riorganizzazione delle strutture regionali, di cui agli artt. 6 e 7 e dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 61 e della conseguente attribuzione delle attività e competenze a ciascuna struttura regionale, si procede alla revisione delle dotazioni di personale di ciascuna struttura regionale, attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, ferma restando la consistenza complessiva della dotazione organica definita con legge regionale.

Art. 28.

Mobilità

1. L'Amministrazione regionale utilizza la mobilità interna quale strumento:

- a) per la gestione dinamica degli organici regionali;
- b) per soddisfare i fabbisogni di personale che si determinano sulla base dell'evolversi delle esigenze di servizio;
- c) di accrescimento professionale del personale.

2. La mobilità si attua mediante:

- a) assegnazione;
- b) trasferimento.

3. Nell'ambito dell'organico di titolarità, della qualifica funzionale e del profilo professionale di appartenenza il personale è assegnato alle singole strutture in relazione al fabbisogno determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 6.

4. Il personale può essere trasferito; nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza, a domanda o per esigenze organizzative dell'amministrazione:

- a) da un organico all'altro;
- b) da un profilo professionale ad un altro;
- c) dall'Amministrazione regionale agli enti locali della regione Valle d'Aosta, a seguito dell'espletamento delle operazioni di cui all'art. 27.

5. Per esigenze organizzative temporanee, nel rispetto della qualifica funzionale di appartenenza, può essere disposta, per periodi di tempo predeterminati, l'utilizzazione di personale da un organico all'altro. Detto personale conserva l'assegnazione nel posto di provenienza e non può essere sostituito.

6. Il personale può transitare ad altro profilo professionale della stessa qualifica funzionale purché sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al nuovo profilo.

7. Nei casi in cui il personale non sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al nuovo profilo, il trasferimento è subordinato al superamento di una prova di idoneità professionale, da svolgersi secondo le modalità previste per i concorsi e nei casi stabiliti dal regolamento di cui all'art. 31.

8. Nei casi di mobilità di cui al comma 2 al personale spetta il trattamento economico relativo al nuovo posto.

9. La mobilità in entrata e in uscita dall'organico delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione resta disciplinata dalle norme vigenti.

10. Non è ammessa la mobilità dagli altri organici a quello del Corpo forestale valdostano.

Art. 29.

Comando

1. La mobilità può essere attuata anche attraverso l'istituto del comando, limitatamente a posti vacanti della dotazione organica dell'Amministrazione, da e verso altri enti pubblici, su assenso del dipendente interessato:

- a) per comprovate esigenze di servizio;
- b) per esigenze connesse a specifiche professionalità, per cui non sia possibile provvedere con personale già, in servizio;
- c) per consentire l'interscambio di esperienze, la formazione e l'aggiornamento professionale.

2. Il comando non può avere durata superiore a due anni, salvo il caso di personale comandato presso la Regione da altri enti pubblici per lo svolgimento di funzioni delegate dallo Stato alla Regione.

3. Il personale comandato presso l'Amministrazione regionale deve essere in possesso della qualifica corrispondente a quella del posto vacante per cui è disposto il comando.

4. L'onere per il personale comandato è a carico dell'ente presso il quale il dipendente opera funzionalmente.

Art. 30.

Assunzioni

1. Il reclutamento del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale ha luogo, nel limite dei posti disponibili, mediante:

- a) concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami;
- b) corso-concorso pubblico;
- c) chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste di collocamento formate dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), previa selezione. Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo, e non solo della minorazione fisica o psichica.

2. L'accesso ai ruoli regionali subordinato all'accertamento preliminare della conoscenza della lingua francese. Si procede all'accertamento in occasione dei concorsi di cui al comma 1 e delle selezioni.

3. Ferme restando le riserve di legge, si considerano posti disponibili sia quelli vacanti alla data del bando, sia quelli che risulteranno tali nei dodici mesi successivi.

4. La Giunta regionale approva le graduatorie e dichiara vincitori del concorso. Le graduatorie dei concorsi e dei corsi-concorsi pubblici per la copertura dei posti e delle selezioni hanno validità biennale dalla data di approvazione della graduatoria. La graduatoria approvata è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

5. Le graduatorie sono utilizzate per la copertura di posti vacanti degli organici regionali, che si siano resi disponibili successivamente all'approvazione della graduatoria dei concorsi anche nell'ipotesi di assunzione di personale a tempo determinato.

6. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5, si applicano anche alle graduatorie di concorsi pubblici approvate a decorrere dal 1° gennaio 1995.

7. Le prove di selezione per l'assunzione del personale appartenente alle categorie protette di cui alla legge 482/1968 si svolgono secondo le modalità previste per l'assunzione di personale regionale.

8. L'atto di assunzione determina la titolarità in un posto degli organici di cui all'art. 26, comma 1. Sulla base dei criteri di cui agli articoli 6 e 27 si procede all'assegnazione del personale alle singole strutture facenti capo all'organico di titolarità.

9. Il contratto di lavoro deve stipularsi per iscritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti prima dell'effettiva ammissione in servizio.

10. Il contratto prevede l'effettuazione di un periodo di prova, durante il quale ciascuna delle parti può recedere senza obbligo di preavviso e al termine del quale l'assunzione diventa definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro. L'assunzione del prestatore di lavoro per il periodo di prova deve risultare da fatto scritto, sottoscritto da entrambe le parti. Il termine di durata del periodo di prova è di tre mesi per i posti fino alla quinta qualifica funzionale inclusa e di sei mesi per i restanti posti.

11. Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato dal dirigente competente in materia di personale, su proposta del responsabile del servizio presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

12. Il mancato superamento del periodo di prova da parte del dirigente è dichiarato e comunicato all'interessato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta del dirigente sovraordinato responsabile del servizio a cui il dirigente è stato assegnato, entro il termine di scadenza dello stesso periodo di prova. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

Art. 31.

Modalità di accesso

1. Nel rispetto delle norme contenute nella presente legge, le modalità di accesso sono definite con regolamento regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta normativa, nell'osservanza dei seguenti criteri fondamentali:

- a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento, secondo una programmazione definita annualmente dalla struttura competente in materia di personale;
- b) unicità dei concorsi e delle selezioni per identiche qualifiche e profili professionali;
- c) adozione di meccanismi informatici o di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure;
- d) composizione delle commissioni esaminatrici esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, estranei agli organi di direzione politica dell'Amministrazione ed a cariche politiche e sindacali, e nel rispetto del criterio di terzietà nei confronti dell'Amministrazione regionale.

2. In particolare, sono individuati con regolamento regionale:

- a) i requisiti per l'accesso;
- b) le categorie riservatarie e i titoli di precedenza;
- c) il contenuto dei bandi di concorso;
- d) la tipologia delle prove, la valutazione dei titoli e tutto quanto attiene allo svolgimento delle procedure concorsuali;
- e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

3. Con regolamento sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

4. Il regolamento regionale in attuazione prevede, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della vigente normativa sul lavoro, i casi di nullità o di annullabilità del contratto, salvi comunque gli effetti previsti dall'art. 2126 del codice civile.

5. Le commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche del Corpo forestale valdostano sono costituite secondo le disposizioni in vigore per il restante personale regionale.

Art. 32.

Compensi ai componenti delle commissioni di concorso

1. Ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni giudicatrici di concorsi e di selezioni estranei all'Amministrazione regionale è dovuto un compenso lordo secondo misure, stabilite annualmente con la legge di bilancio sulla base di criteri oggettivi definiti con i regolamenti di cui all'art. 31, tenuto conto del numero dei candidati presenti a ciascuna prova di concorso e delle giornate di effettivo lavoro delle commissioni.

2. Ai componenti delle commissioni di concorso spetta, se ed in quanto dovuto, il rimborso delle spese di viaggio e di trasferta, nella misura e con le modalità previste per il personale della Regione.

3. Ai componenti dimissionari e subentrati compete il compenso di cui al comma 1 in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.

Art. 33.

Conferimento dei posti

1. Ai candidati è notificato l'esito del concorso e i vincitori sono invitati, nel termine di trenta giorni, a:

a) presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso;

b) sottoscrivere il contratto individuale di lavoro;

2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, salvo giustificato motivo, o di mancanza dei requisiti prescritti, il dirigente competente in materia di personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.

Art. 34.

Segreterie dei componenti della Giunta regionale

1. Il Presidente della Giunta si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all'organico della Giunta regionale.

2. Gli Assessori regionali si avvalgono di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all'organico della Giunta regionale.

3. Alle segreterie dei componenti della Giunta regionale compete l'espletamento delle attività conseguenti alle funzioni attribuite al Presidente e agli Assessori, non riconducibili all'ambito di competenza delle strutture organizzative della Giunta regionale, e in particolare:

a) la preparazione dei contatti del Presidente e degli Assessori con uffici, enti, organismi e cittadini, anche per la partecipazione a commissioni, comitati, gruppi di lavoro nonché a manifestazioni per le quali sia previsto il loro intervento;

b) lo svolgimento di funzioni di pubbliche relazioni;

c) la tenuta dell'agenda degli impegni e il disbrigo della corrispondenza riservata.

Art. 35.

Segretari particolari

1. Alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della giunta e degli Assessori è posto un segretario particolare.

2. I segretari particolari possono essere scelti tra il personale regionale o fra personale estraneo all'Amministrazione regionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione all'impiego regionale, fatta eccezione per il titolo di studio e per il limite massimo di età.

3. L'incarico di segretario particolare è a tempo determinato e comunque non superiore alla durata in carica degli organi che lo hanno conferito.

4. L'incarico e l'eventuale revoca sono disposte, su proposta degli organi di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze, dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e dalla Giunta regionale.

5. Ai segretari particolari spetta il trattamento economico, di base ed accessorio, previsto per la qualifica unica dirigenziale e si applicano le norme di stato giuridico e contrattuali sul rapporto di lavoro dei dipendenti regionali. Fino alla data di sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale dell'area dirigenziale, ai segretari particolari è attribuito il trattamento economico di base ed accessorio della qualifica vicedirigenziale.

6. L'incarico di segretario particolare è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato retribuito nonché con concomitanti incarichi di studio e consulenza.

7. L'incarico di segretario particolare non è utile ai fini del periodo richiesto dall'art. 16, comma 2, lett. a).

TITOLO III

RELAZIONI SINDACALI

Art. 36.

Strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva;

b) esame;

c) consultazione;

d) informazione;

e) interpretazione dei contratti.

Art. 37.

Contratti collettivi

1. La contrattazione collettiva per il personale facente capo agli enti di cui all'art. 1, comma 1, è articolata su due livelli, regionale e decentrata. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi secondo il disposto dell'art. 3.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, costituiscono un unico comparto di contrattazione. Eventuali modificazioni del comparto unico possono essere apportate, sulla base di accordi stipulati tra l'Agenzia di cui all'art. 46, in rappresentanza della parte pubblica, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa intesa con le amministrazioni e gli enti interessati.

3. Fino a quando non sia stata costituita l'Agenzia regionale per le relazioni sindacali, in rappresentanza della parte pubblica provvedono il Presidente della Giunta regionale, o il titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti, che possono avvalersi dei competenti dirigenti.

4. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemporaneo tra le esigenze organizzative delle amministrazioni o enti, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli utenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi regionali.

5. I contratti collettivi regionali, compresi quelli decentrati, sono stipulati dall'Agenzia di cui all'art. 46 per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dai rappresentanti di ciascuna organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale, e da un rappresentante per ogni organizzazione maggiormente rappresentativa sul piano nazionale e/o regionale.

6. Le amministrazioni e gli enti osservano gli obblighi assunti con i contratti collettivi di cui al presente articolo. Essi vi adempiono nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 38.

Procedimento di contrattazione

1. L'Agenzia regionale di cui all'art. 46, entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative, trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato dei contratti collettivi regionali di cui agli articoli 37 e 39, corredato da appositi prospetti contenenti:

a) l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto;

b) la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità.

2. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine l'autorizzazione s'intende rilasciata. L'autorizzazione è sottoposta al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta).

3. Per i contratti collettivi regionali decentrati, la sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche è autorizzata, nei quindici giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei limiti di cui all'art. 37, comma 4, con atto dell'organo di vertice titolare del potere di rappresentanza delle singole amministrazioni o enti. L'autorizzazione alla sottoscrizione è sottoposta al controllo preventivo degli organi competenti secondo le norme vigenti. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi decentrati che comportano, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal contratto collettivo regionale.

4. Non può essere in ogni caso autorizzata la sottoscrizione di contratti collettivi regionali che comportano, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel bilancio pluriennale della Regione, nei documenti finanziari approvati dal Consiglio regionale e nei corrispondenti documenti delle altre amministrazioni o enti. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei contratti, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. I contratti collettivi devono prevedere la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

5. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze quantifica l'onere derivante dalla contrattazione collettiva con specifica indicazione di quello da porre a carico del bilancio della Regione e di quello al quale provvedono, nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci, le amministrazioni pubbliche e gli enti.

6. La spesa destinata alla contrattazione collettiva regionale per l'intero periodo di validità dei contratti devono essere indicate nei bilanci pluriennali degli enti e delle amministrazioni di cui all'art. 46, comma 1, determinando le quote relative a ciascuno degli anni considerati.

7. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale con apposita relazione sull'andamento della contrattazione regionale e decentrata, sulla produttività, le disfunzioni, i tempi e i costi dell'attività amministrativa, e riferisce altresì alla competente commissione consiliare sui contenuti dei contratti collettivi regionali entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

Art. 39.

Contrattazione per l'area dirigenziale

1. È prevista una autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.

2. Il contratto collettivo regionale dell'area separata di cui al comma 1 è stipulato dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali per la parte pubblica, e, per la parte sindacale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale e da quelle maggiormente rappresentative della categoria sul piano nazionale e/o regionale.

Art. 40.

Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro

1. La contrattazione collettiva regionale definisce le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni e enti di cui all'art. 1, comma 1. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione, nonché nelle commissioni di concorso.

2. La contrattazione collettiva regionale indica forme e procedure di partecipazione che sostituiscono le commissioni del personale e gli organismi di gestione comunque denominati.

Art. 41.

Esame

1. Ciascuna rappresentanza sindacale di cui all'art. 47 può chiedere, in forma scritta, l'esame sulle seguenti materie:

- a) articolazione dell'orario;
- b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro;
- c) verifica periodica della produttività degli uffici;
- d) qualità dell'ambiente di lavoro.

Art. 42.

Consultazione

1. L'Amministrazione procede alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza nei luoghi di lavoro nei casi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

Art. 43.

Informazione

1. L'Amministrazione informa preventivamente, per iscritto, le rappresentanze sindacali di cui all'art. 47 sulle seguenti materie:

- a) articolazione dell'orario;
- b) definizione dei criteri per la determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche;
- c) verifica periodica della produttività degli uffici;
- d) stato dell'occupazione;
- e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici e di programmazione della mobilità;
- f) criteri generali riguardanti l'organizzazione del lavoro;
- g) applicazione dei parametri concernenti la qualità e produttività dei servizi e rapporti con l'utenza;
- h) documenti di previsione del bilancio relativi alle spese per il personale.

2. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed per oggetto gli atti di gestione adottati ed i relativi risultati, riguardanti:

- a) distribuzione complessiva dei carichi di lavoro;
- b) attuazione dei programmi di formazione del personale;
- c) misure in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) andamento generale della mobilità del personale;
- e) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
- f) distribuzione complessiva del fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi;
- g) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
- h) iniziative rivolte al miglioramento dei servizi sociali in favore del personale.

Art. 44.

Interpretazione autentica dei contratti collettivi

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire, consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 38, sostituisce la clausola controversa in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.

Art. 45.

Trattamento economico

1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi regionali.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 1, comma 1, garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:

- a) alla produttività individuale;
- b) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente;

c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute.

4. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

Art. 46.

Agenzia regionale per le relazioni sindacali

1. È istituita l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, e degli enti indicati all'art. 1 della legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), retta dal Comitato direttivo di cui al comma 3, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale.

2. L'Agenzia regionale rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1. Ha lo scopo di assicurare che la disciplina contrattuale e le retribuzioni dei dipendenti garantiscano il maggiore rendimento dei servizi pubblici per la collettività, con il minore onere per essa.

3. Il Comitato direttivo dell'Agenzia regionale è costituito da cinque componenti nominati con deliberazione della Giunta regionale. Tre membri sono designati dalla Giunta regionale; uno dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e uno dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. Il presidente è scelto fra i componenti del Comitato direttivo.

4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione. Non possono far parte del comitato persone che rivestano cariche pubbliche elettive, ovvero incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici o in sindacati dei lavoratori, nonché coloro che abbiano avuto nel biennio precedente od abbiano incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il Comitato delibera a maggioranza dei suoi componenti.

5. L'Agenzia regionale si attiene alle direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale, previa intesa con gli altri enti e amministrazioni pubbliche e previo parere degli enti locali per il personale rispettivamente dipendente. Il parere degli enti locali è reso, entro quindici giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere s'intende favorevole, dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane. L'Agenzia deve motivare le decisioni assunte in difformità dal parere reso dall'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta e dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane.

6. Le direttive indicano tra l'altro:

a) i criteri generali della disciplina contrattuale del pubblico impiego e delle sue vicende modificative;

b) i criteri di inquadramento;

c) le disponibilità finanziarie totali, con riferimento ai documenti di programmazione finanziaria e di bilancio approvati dal Consiglio regionale o dai competenti organi delle amministrazioni o enti e il totale della spesa per retribuzioni;

d) i criteri per l'attribuzione, in sede di contrattazione decentrata, di voci della retribuzione legate ai rendimenti e ai risultati del personale e della gestione complessiva;

e) gli standards di rendimento e di risultato e i criteri per verificarli.

7. Per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale, è emanato apposito regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con tale regolamento sono definite altresì le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del bilancio della Regione.

8. L'Agenzia regionale si avvale per lo svolgimento dei propri compiti di non più di otto dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando o di fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni o enti di cui al comma 1 e di non più di cinque esperti, utilizzabili nelle forme e per le esigenze previste nel regolamento di cui al comma 7. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano stato giuridico e trattamento economico delle amministrazioni di provenienza e sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Dopo

un biennio di attività dell'Agenzia regionale, si provvede, con regolamento, valutati i carichi di lavoro, a modificare il contingente di personale.

Art. 47.

Rappresentatività sindacale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. (Ulteriori modifiche al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego), per determinare la maggiore rappresentatività sul piano regionale di organizzazioni sindacali locali si applicano le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale, per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali).

Art. 48.

Aspettative e permessi sindacali

1. Ai fini del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva regionale ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, stipulato tra il residente della Giunta regionale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, da recepire con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'accordo di cui al comma 1:

a) determina i limiti delle aspettative e dei permessi sindacali, tenendo conto:

1) della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni;

2) della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato;

b) prevede il divieto di cumulare permessi sia giornalieri che orari;

c) definisce tempi e modalità per l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali;

d) prevede che l'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali sia certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato, utilizzato il permesso.

3. Fino all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1 restano in vigore le disposizioni in materia di aspettative e permessi sindacali di cui all'art. 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e all'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1991-1993 relativa al personale regionale).

4. Le amministrazioni e gli enti di cui all'art. 45, comma 2, sono tenuti a fornire alla residenza della Giunta regionale:

a) i dati relativi ai permessi sindacali;

b) gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a coprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali.

TITOLO IV RAPPORTO DI LAVORO

Art. 49.

Mansioni

1. È compito dei dirigenti curare l'inserimento di ogni dipendente nella propria struttura, attraverso una chiara definizione del ruolo organizzativo ricoperto, delle responsabilità e mansioni assegnate, degli obiettivi della propria attività.

2. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

3. Il dipendente, può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, a compiti e mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal dirigente della struttura organizzativa cui è assegnato, senza che ciò comporti alcuna variazione agli effetti giuridici ed economici.

Art. 50.

Attribuzione temporanea di mansioni superiori

1. Per obiettive esigenze di servizio, possono essere conferite ai dipendenti mansioni superiori:

a) nel caso di vacanza di un posto, in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo dell'assenza, escluso il periodo di congedo ordinario.

2. L'assegnazione di mansioni superiori può essere disposta nei casi di cui al comma 1 qualora non sia possibile attribuire le mansioni ad altro personale di pari qualifica funzionale, al personale di qualifica funzionale immediatamente inferiore prescelto, di norma, nell'ambito della stessa struttura organizzativa, in possesso:

a) di idoneità già conseguita in concorsi precedenti relativi al profilo professionale per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori;

b) in via subordinata, del titolo di studio relativo al posto per cui è disposta l'attribuzione temporanea di mansioni superiori.

3. In caso di vacanza del posto, le funzioni possono essere affidate a condizione che siano, avviate le procedure per la copertura del posto fino all'espletamento delle stesse.

4. L'attribuzione di funzioni superiori è disposta con decreto motivato del dirigente preposto alla struttura organizzativa presso cui il dipendente è destinato a svolgere le funzioni superiori e previo parere favorevole del dirigente della struttura di provenienza.

5. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva, delle stesse.

6. Il dipendente ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle funzioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto dalle norme vigenti per il posto per cui sono conferite le mansioni.

7. Con regolamento regionale sono individuati criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale tenuto conto di quanto previsto dall'art. 61 e per l'attribuzione di mansioni superiori.

Art. 51.

Incarichi e incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare alcun commercio, industria o professione, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici e privati o cariche in società costituite a scopo di lucro, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. L'Amministrazione regionale può conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti d'ufficio. Al dipendente nominato si applica l'art. 4 della legge, regionale 30 aprile 1980, n. 18 (Norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione). La lett. b) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale) è abrogata.

3. Il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di soggetti privati ovvero ad assumere cariche in organizzazioni non aventi fini di lucro, a condizione che le prestazioni:

a) non rientrino nell'oggetto, dell'attività svolta presso l'Amministrazione regionale;

b) non pregiudichino il regolare espletamento dei compiti d'ufficio;

c) siano svolte al di fuori dell'orario, di lavoro.

4. il dipendente può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale a favore di enti pubblici situati nel territorio della regione sempre che:

a) non sia pregiudicato il regolare espletamento dei compiti d'ufficio;

b) tali prestazioni siano svolte al di fuori dell'orario di lavoro;

c) tali prestazioni non concernano materie relative, alle mansioni svolte in qualità di dipendente regionale.

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare accertamenti sulle attività extra ufficio dei dipendenti. Il dipendente che svolga attività non autorizzata è diffidato ad eliminare tale situazione entro il termine perentorio stabilito nell'atto di diffida. La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.

6. Restano salve le particolarità degli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 64 (Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale).

Art. 52.

Responsabilità

1. Il dipendente è direttamente responsabile, nell'ambito delle attribuzioni assegnategli, del risultato del lavoro effettuato ed in particolare delle istruzioni impartite, dell'attività di controllo direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni eventualmente ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonché delle omissioni in attività cui è tenuto.

2. Ogni atto, anche preparatorio, deve recare l'indicazione del suo estensore.

3. Al fine di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo dipendente o gruppo di lavoro è assoggettabile in ogni fase a verifiche e controlli da parte dei rispettivi dirigenti, i quali, in caso di mancato, tardivo o insufficiente risultato provvedono ad accertare se l'organizzazione del lavoro, le istruzioni impartite e le procedure esistenti hanno determinato o influito negativamente sulle prestazioni del singolo dipendente.

4. Il dipendente è responsabile della cura e conservazione dei documenti d'ufficio nonché dei beni e delle attrezzature di cui dispone per ragioni d'ufficio.

5. Oltre alla responsabilità amministrativa i dipendenti sono soggetti alla responsabilità penale, civile e contabile secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 53.

Codice di comportamento

1. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente deve sempre ispirare le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato.

2. Il dipendente è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'orario stabilito e deve esprimere nell'assolvimento dei propri compiti contributo intellettuale, spirito d'iniziativa, capacità decisionale, autocontrollo, adeguati alla qualifica funzionale di appartenenza, conformandosi all'impostazione collegiale ed interdisciplinare del lavoro. Egli deve impegnarsi a svolgere i propri compiti nel modo più semplice ed efficiente, e non può rifiutare di assumere le responsabilità connesse ai propri compiti.

3. Il dipendente deve destinare i beni e le risorse di cui dispone per ragioni d'ufficio all'adempimento dei compiti d'ufficio, e deve preoccuparsi della loro custodia e conservazione. Egli non può utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio.

4. Il dipendente deve preoccuparsi di mantenere una posizione di indipendenza al fine della cura esclusiva dell'interesse pubblico che gli è affidato. Egli non può accettare benefici da parte di chi abbia interessi specificamente coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti d'ufficio, e deve evitare di prendere decisioni o compiere azioni inerenti a tali compiti in situazioni, effettive o apparenti, di conflitto d'interessi.

5. Il dipendente deve agire con imparzialità ed evitare trattamenti di favore, respingendo le pressioni indebite. Egli deve prendere le proprie decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fluire di situazioni di privilegio e di fare discriminazioni.

6. Nei rapporti con i cittadini, il dipendente deve dimostrare la massima disponibilità e non può impedire o rendere difficile l'esercizio dei loro diritti. Egli deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge regionale 59/1991, fornire tutte le notizie e le spiegazioni necessarie affinché il cittadino possa valutare le decisioni ed i comportamenti dei dipendenti.

7. La Giunta regionale definisce, nell'ambito dei principi generali di condotta di cui al presente articolo, e entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che l'Amministrazione rende ai cittadini.

Art. 54.

Pari opportunità

1. L'Amministrazione regionale, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riserva alle donne, salvo motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, nel rispetto dei criteri di composizione delle commissioni esaminatrici;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nell'amministrazione.

Art. 55.

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio.

2. L'orario settimanale di lavoro può essere articolato:

a) su cinque giorni, dal lunedì al venerdì;

b) su sei giorni, dal lunedì al sabato.

3. L'orario di servizio deve assicurare il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane sia in quelle pomeridiane.

4. La prestazione ordinaria individuale di lavoro deve, di norma, essere distribuita in un arco massimo giornaliero di dieci ore.

5. Nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo, la Programmazione dell'orario di lavoro e l'articolazione dello stesso sono definite dai dirigenti, in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti.

6. Restano salve le particolarità degli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui alla legge regionale 64/1989.

Art. 56.

Infermità per causa di servizio e accertamenti di idoneità

1. Il dipendente che abbia contratto un'infermità imputabile a causa di servizio può chiedere il riconoscimento di un equo indennizzo.

2. All'accertamento della dipendenza da causa di servizio provvede l'organismo medico collegiale istituito presso l'Unità sanitaria locale.

3. Un apposito regolamento disciplina il procedimento diretto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata e quello diretto ad ottenere la concessione di un equo indennizzo.

4. A fronte di periodi eccezionalmente prolungati di malattia l'amministrazione può richiedere un accertamento sul permanere dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni affidate. Tale accertamento è compiuto dall'organismo medico collegiale di cui al comma 2.

5. Nel comma 1 dell'art. 139 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), le parole «dopo tre giorni di assenza» sono sostituite dalle seguenti: «dal primo giorno di assenza».

Art. 57.

Aspettativa per mandato-politico

1. I dipendenti regionali eletti al Parlamento nazionale e al Parlamento europeo sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare del trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione regionale, che resta a carico della medesima.

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. Il collocamento in aspettativa decorre dalla data di proclamazione degli eletti.

4. Ai dipendenti regionali eletti nel Consiglio regionale applicano le disposizioni della legge regionale 27 agosto 1994, n. 65 (Disposizioni concernenti l'aspettativa e la sospensione dei consiglieri regionali ed ulteriori modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69).

5. Negli altri casi si applica la legge regionale 18 maggio 1993, n. 35 (Norme concernenti le aspettative ed i permessi a favore dei dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche elettive, Modificazioni).

Art. 58.

Dimissioni volontarie

1. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.

2. L'Amministrazione decide in merito alla domanda di dimissioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

3. Il personale che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli è comunicata l'accettazione delle dimissioni.

4. L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata o rifiutata quando il personale sia sottoposto a procedimento disciplinare.

TITOLO V

CONTROLLO DELLA SPESA

Art. 59.

Controlli interni sugli atti

1. Gli atti amministrativi e di diritto privato adottati dal dirigenti regionali ai sensi della presente legge, qualora comportino entrate o spese, sono sottoposti all'esame preventivo da parte della struttura competente in materia di bilancio e finanze, che verifica la corretta imputazione al bilancio, l'idoneità della documentazione a corredo e appone il visto di regolarità contabile, obbligatorio e vincolante ai fini dell'esecutività dell'atto.

2. Gli atti amministrativi e di diritto privato di competenza degli organi regionali sono soggetti sia alle procedure di cui al comma 1 sia al parere di legittimità del dirigente preposto alla struttura regionale competente.

Art. 60.

Provvedimenti adottati dal dirigenti

1. Gli atti amministrativi dei dirigenti regionali sono pubblicati secondo la normativa vigente.

2. Si applicano agli atti amministrativi adottati dai dirigenti regionali le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 320/1994.

3. La segreteria della Giunta regionale provvede all'invio alla Commissione di coordinamento, se previsto, alla registrazione e all'archiviazione degli atti amministrativi dei dirigenti regionali.

Art. 61.

Criteri di rilevazione e di analisi dei costi e dei rendimenti

1. Per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), e per la verifica dei risultati di cui all'art. 22, è istituito il monitoraggio della produzione, mediante un sistema di nuove tecniche gestionali, secondo modalità da definirsi con deliberazione della Giunta regionale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DIRIGENZA

Art. 62. Disposizioni transitorie per la dirigenza

1. La Giunta regionale, successivamente alla riorganizzazione delle strutture regionali, di cui agli articoli 6 e 7 provvede a:

- a) inquadrare il personale titolare di qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali nella qualifica unica dirigenziale;
- b) predisporre l'albo dei dirigenti di cui all'art. 20;
- c) individuare nella dotazione organica i posti di dirigente in relazione ai livelli di funzioni dirigenziali di cui all'art. 14;
- d) conferire gli incarichi di cui alla lettera c) secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 17 e 18.

2. Il personale titolare di qualifiche dirigenziali conserva *ad personam* la propria qualifica di dirigente e di vicedirigente fino all'adozione, da parte della Giunta regionale, dei provvedimenti di cui al comma 1. Nella nuova qualifica unica il personale appartenente all'ex qualifica di dirigente precede quello appartenente all'ex qualifica di vicedirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza.

3. In sede di primo conferimento degli incarichi di cui al comma 1, al personale titolare, all'entrata in vigore della presente legge, della qualifica di dirigente sono conferiti prioritariamente e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 17 e 18 gli incarichi di cui all'art. 14, commi 2 e 3.

4. Il personale di cui al comma 2 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica unica dirigenziale prevista dal titolo II, capo II, compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di vicedirigente.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 20 del capo II del titolo II non si applicano ai posti di Capo e Vice Capo Gabinetto, di Capo e Vice Capo Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, di Direttore dell'Ufficio di collegamento e di rappresentanza di Roma, di Commissario regionale presso la Casa da gioco di Saint-Vincent, di Capo Ufficio informazione e stampa della Presidenza del Consiglio regionale e di Direttore, dell'Agenzia regionale del lavoro, in relazione alla natura del rapporto fiduciario degli incarichi medesimi. Detti incarichi sono utili ai fini del periodo richiesto dall'art. 16, comma 2, lett. a).

6. I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente, legge non abbiano un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione regionale conservano l'incarico fino alla cessazione dell'organo cui sono assegnati.

Capo II DISPOSIZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 63. Disposizioni per il Consiglio regionale

1. In attesa della modifica delle norme sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale della Presidenza del Consiglio regionale.

2. Le competenze attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al suo Presidente sono esercitate rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio.

3. Gli incarichi a personale estraneo di cui all'art. 17, comma 7, sono determinati, per la Presidenza del Consiglio, nel numero massimo di due.

4. Il Presidente del Consiglio si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali e assegnati all'organico del Consiglio regionale. A tale segreteria compete l'espletamento delle attività previste all'art. 34, comma 3.

Capo III ABROGAZIONE E DELEGIFICAZIONE

Art. 64. Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione

1. Per gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, i provvedimenti amministrativi per i quali la presente legge prevede la competenza del Consiglio e della Giunta regionale sono adottati dagli organi istituzionali di ciascun ente, secondo le competenze previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli organi deliberativi degli enti di cui al comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentano alla Giunta regionale un progetto di ridefinizione della dotazione organica e della struttura organizzativa, nel rispetto del limite massimo della dotazione esistente. Alla scadenza del suddetto termine, la Giunta regionale provvede anche in assenza di detto progetto.

3. Le dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1 sono comprese nella dotazione complessiva dell'organico regionale.

4. L'eventuale istituzione di un'area dirigenziale può essere approvata dalla Giunta in presenza di funzioni di particolare rilevanza e complessità.

Art. 65. Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) le seguenti leggi regionali:

- 1) 21 agosto 1958, n. 3;
- 2) 23 agosto 1958, n. 5;
- 3) 30 ottobre 1958, n. 6;
- 4) 16 luglio 1960, n. 4;
- 5) 17 novembre 1960, n. 7;
- 6) 16 maggio 1961, n. 4;
- 7) 25 gennaio 1963, n. 2;
- 8) 9 maggio 1963, n. 10;
- 9) 27 agosto 1964, n. 15;
- 10) 11 maggio 1965, n. 5;
- 11) 11 novembre 1965, n. 23;
- 12) 29 luglio 1967, n. 18;
- 13) 27 dicembre 1967, n. 38;
- 14) 27 dicembre 1967, n. 39;
- 15) 11 marzo 1968, n. 7;
- 16) 2 settembre 1968, n. 12;
- 17) 14 aprile 1969, n. 7;
- 18) 27 agosto 1969, n. 9;
- 19) 30 agosto 1970, n. 20;
- 20) 13 novembre 1970, n. 31;
- 21) 15 novembre 1971, n. 18;
- 22) 30 dicembre 1971, n. 21;
- 23) 30 giugno 1972, n. 13;
- 24) 3 agosto 1972, n. 20;
- 25) 3 agosto 1972, n. 21;
- 26) 3 agosto 1972, n. 23;
- 27) 3 agosto 1972, n. 24;
- 28) 31 agosto 1972, n. 27;
- 29) 14 dicembre 1972, n. 42;
- 30) 14 dicembre 1972, n. 43;
- 31) 7 marzo 1973, n. 6;
- 32) 7 marzo 1973, n. 8;
- 33) 23 maggio 1973, n. 29;
- 34) 5 novembre 1973, n. 35;
- 35) 22 gennaio 1974, n. 5;
- 36) 22 gennaio 1974, n. 6;
- 37) 15 maggio 1974, n. 14;

- 38) 5 luglio 1974, n. 23;
- 39) 5 luglio 1974, n. 24;
- 40) 13 agosto 1974, n. 32;
- 41) 13 agosto 1974, n. 33;
- 42) 8 novembre 1974, n. 36;
- 43) 11 novembre 1974, n. 42;
- 44) 10 dicembre 1974, n. 46;
- 45) 18 aprile 1975, n. 9;
- 46) 18 aprile 1975, n. 10;
- 47) 18 aprile 1975, n. 11;
- 48) 22 aprile 1975, n. 14;
- 49) 7 maggio 1975, n. 17;
- 50) 7 maggio 1975, n. 18;
- 51) 3 giugno 1975, n. 23;
- 52) 4 agosto 1975, n. 35;
- 53) 4 agosto 1975, n. 36;
- 54) 21 gennaio 1976, n. 1;
- 55) 9 giugno 1976, n. 18;
- 56) 19 luglio 1976, n. 24;
- 57) 23 novembre 1976, n. 53;
- 58) 21 febbraio 1977, n. 14;
- 59) 9 maggio 1977, n. 27;
- 60) 9 maggio 1977, n. 29;
- 61) 16 giugno 1978, n. 32;
- 62) 16 giugno 1978, n. 33;
- 63) 12 dicembre 1978, n. 63;
- 64) 19 dicembre 1978, n. 67;
- 65) 4 giugno 1979, n. 33;
- 66) 5 giugno 1979, n. 35;
- 67) 12 giugno 1979, n. 36;
- 68) 18 giugno 1979, n. 41;
- 69) 20 giugno 1979, n. 43;
- 70) 22 dicembre 1980, n. 59;
- 71) 30 gennaio 1981, n. 7;
- 72) 5 novembre 1981, n. 68;
- 73) 15 luglio 1982, n. 28;
- 74) 14 maggio 1982, n. 7;
- 75) 15 luglio 1982, n. 29;
- 76) 3 maggio 1983, n. 18;
- 77) 28 maggio 1985, n. 39;
- 78) 12 agosto 1987, n. 74;
- 79) 9 agosto 1989, n. 63;
- 80) 3 aprile 1991, n. 13;
- 81) 26 maggio 1993, n. 47;

b) il regolamento regionale 20 novembre 1960.

2. Sono inoltre abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 11, 69, 71, 72 comma 2, 73, 74, 79, art. 94 commi 3, 4, 5 e 6, 95 comma 1, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 132, 134, 137 comma 7, 140, 169, 177 commi 3 e 4, 182, 185 comma 2, 214, 215, 216, 217, 218, 219 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3;
- b) la legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, tranne l'art. 1 limitatamente alle modificazioni degli articoli 75, 82, 145, 177 commi 1 e 5, 180, 181, 183, 184, 191 e 192 della legge regionale 3/1956;
- c) all'art. 1 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13, limitatamente alla modificazione dell'art. 163 della legge regionale 3/1956 sono abrogate nelle lett. a), b) e c), in applicazione del comma 1 dell'art. 40, le parti che si riferiscono alla rappresentanza del personale da parte delle organizzazioni sindacali;
- d) la legge regionale 26 giugno 1972, n. 11, tranne gli art. 1, 2 e 3;
- e) gli allegati A e B alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15;
- f) la legge regionale 14 maggio 1976, n. 17, tranne l'art. 1;

- g) gli allegati A, B e C alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 36;
 - h) la legge regionale 3 maggio 1977, n. 25, tranne l'art. 1;
 - i) l'art. 3, comma 3 e gli art. 9, 10, 12 commi 7 e 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66;
 - l) gli articoli 1, 3, 6 e 7 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1;
 - m) la legge regionale 20 giugno 1978, n. 42, tranne gli articoli 2 e 4;
 - n) la legge regionale 24 gennaio 1979, n. 4, tranne l'art. 3;
 - o) l'art. 1 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15;
 - p) la lett. m) del comma 1 dell'art. 1 e la lett. n) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66;
 - q) la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 79, tranne l'art. 1;
 - r) la legge regionale 28 dicembre 1979, n. 85, tranne l'art. 1;
 - s) la legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, tranne gli articoli 4, 28, 29, 34, 36, 38 e 39;
 - t) la legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, tranne gli articoli 8, 9, 14 e 16;
 - u) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 34, tranne gli articoli 6 e 7;
 - v) la legge regionale 11 agosto 1981, n. 5, tranne l'art. 3;
 - z) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 48, tranne gli articoli 2 e 3;
 - aa) la legge regionale 24 agosto 1982, n. 62, tranne l'art. 1;
 - bb) la legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, tranne gli articoli 1 e 3;
 - cc) gli articoli 87, 9, 10 e 13 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32;
 - dd) l'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12;
 - ee) gli articoli 1, 2, 3, 5, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 e gli allegati A, B, C, D ed E alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35;
 - ff) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 16 settembre 1986, n. 54;
 - gg) la legge regionale 29 gennaio 1988, n. 11, tranne gli articoli 2, comma 1 per la parte relativa alla modificazione del comma 1 dell'art. 39 della legge regionale 3/1956 e comma 2, articoli 5, 6 e 7;
 - hh) la legge regionale 19 febbraio 1988, n. 13, tranne gli articoli 1, 6 e 7;
 - ii) gli articoli 2, 4, 5, 6 e 19 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68;
 - ll) gli articoli 1 commi 2, 3 e 4, 2, 5, 26, 28, 29, 30, 31 e 32 e l'allegato C alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19;
 - mm) i commi 4 e 5 dell'art. 5 della legge regionale 19 agosto 1992, n. 42.
3. Sono di conseguenza abrogati tutti i riferimenti alle leggi regionali o a loro parti, articoli, commi, di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge o di regolamento regionale incompatibili con la presente legge.

Art. 66.

Delegificazione

- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 72 comma 1, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94 commi 1 e 2, 95 commi 2, 3 e 4, 96, 110 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, l'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, l'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1979, n. 15, gli articoli 6 e 7 della legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, gli articoli 3 e 4 della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, la legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 e tutte le disposizioni di legge regionale in materia di titoli di studio e requisiti per l'accesso a posti degli organici dell'Amministrazione regionale cessano di avere vigore alla pubblicazione del regolamento di cui all'art. 31 e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- 2. Con l'adozione del provvedimento di cui all'art. 6 e dei conseguenti provvedimenti di cui all'art. 8 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale in materia di istituzione di servizi o uffici o di strutture comunque denominate dell'Amministrazione regionale e di attribuzione delle relative competenze.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di riordino degli organismi collegiali di cui all'art. 11 cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale relative sia all'istituzione che all'attribuzione delle competenze degli organismi collegiali dell'Amministrazione regionale.

4. A far data dall'adozione del codice di comportamento di cui all'art. 53, comma 7, cessano di avere vigore tutte le disposizioni di legge regionale rientranti nella materia disciplinata dall'art. 53.

5. Salvo che per le materie di cui all'art. 3 gli accordi sindacali recepiti secondo le procedure di cui alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 63 (Normativa in materia di contrattazione collettiva), e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non esplicitamente abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, commi 3 e 4. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dalla presente legge in relazione ai soggetti ed alle materie dagli stessi contemplate.

6. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo regionale che contenga una disciplina sostitutiva di quella legislativa, ai dipendenti di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 126, 127, 128, 136, 137 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, al capo VII, agli articoli 166, 167, 168, 170, 171, 172, 473, 174, 175, 176, 177 commi 1, 2, e 6, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185 commi 1, 3, 4 e 5, 186, 187, 188, 191, 192, 193, ai titoli VI e VII della legge regionale 3/1956, agli articoli 4, 28, 29, 34, 36, 38 e 39 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, alla legge regionale 12 maggio 1986, n. 23 e le disposizioni ad esse collegate alla stessa data sono abrogate tutte le restanti disposizioni in materia di stato giuridico ed economico del personale regionale incompatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 23 ottobre 1995

VIÉRIN

95R1362

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1995, n. 43.

Promozione della diffusione di veicoli elettrici e di veicoli a ridotte emissioni inquinanti.

(Pubblicata nel 1° suppl. stracord. Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali e finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, allo scopo di concorrere alla realizzazione delle finalità del Piano energetico nazionale e del Piano regionale di sviluppo, interviene con la presente legge per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) riduzione delle emissioni veicolari e dell'inquinamento acustico nei centri urbani attraverso la diffusione sperimentale dei veicoli elettrici;

b) risparmio energetico da conseguirsi con l'utilizzo di energia elettrica prodotta in modo combinato, con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

Art. 2.

Iniziative

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione procede incentivando l'acquisto di veicoli elettrici e promuovendo progetti di utilizzo degli stessi e la diffusione delle infrastrutture per veicoli elettrici nelle aree urbane.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «veicolo elettrico»: ogni veicolo in cui la trazione deriva da un motore elettrico installato sullo stesso ed alimentato ad accumulatori, di cui sia accertata l'idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

b) «infrastrutture per veicoli elettrici»: sia gli impianti di ricarica delle batterie di qualunque tipo, eventualmente comprensive delle aree di sosta, sia gli impianti dove si effettua la sostituzione di batterie per il pubblico.

Art. 4.

Interventi per l'acquisto di veicoli elettrici

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori, nella misura massima del 30% del prezzo di listino.

Art. 5.

Interventi a favore di enti pubblici

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e ad altri enti pubblici contributi:

a) per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori nella misura massima del 40% del prezzo di listino;

b) per la realizzazione di infrastrutture per veicoli elettrici nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

2. Nell'assegnazione dei contributi di cui al comma 1 è data priorità ai Comuni dotati di piano per il traffico ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, ai Comuni nel cui territorio siano comprese aree di parco o riserva regionale e ai Comuni aderenti all'associazione europea di enti locali «Citelec». In tali casi la misura massima del contributo è elevata al 50%.

Art. 6.

Realizzazione di progetti di diffusione

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e ad altri enti pubblici ad aziende di trasporto pubblico locale e ad imprese finanziamenti per la realizzazione di progetti di mobilità e trasporto finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici da selezioni resi mediante bando di concorso annuale.

2. Per effettuare la valutazione dei progetti pervenuti e redigere la graduatoria di merito, l'Amministrazione regionale istituisce un nucleo di valutazione che può avvalersi anche della collaborazione di consulenti esterni particolarmente qualificati.

Art. 7.

Programmi di integrazione del parco rotabile adibito a servizi di trasporto pubblico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende locali di trasporto pubblico locale e agli enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale finanziamenti per l'attuazione di programmi di integrazione del parco rotabile con veicoli elettrici.

Art. 8.

Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Le domande di contributo di cui agli articoli 4 e 5, le domande di partecipazione al concorso di cui all'articolo 6 ed i programmi di integrazione di cui all'articolo 7 vanno presentati alla Direzione regionale dei trasporti e della viabilità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da assumere entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

- a) la documentazione da prodursi unitamente alle domande di cui agli articoli 4 e 5, nonché i termini di presentazione delle stesse;
- b) i criteri selettivi e prioritari e le modalità da osservare nella concessione ed erogazione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5;
- c) i criteri di predisposizione dei programmi di integrazione di cui all'articolo 7 e le modalità di concessione ed erogazione da relativi finanziamenti.

3. Con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, è approvato il bando di concorso di cui all'articolo 6 e sono determinati:

- a) la documentazione da produrre a corredo delle domande e i termini di presentazione delle stesse;
- b) le quote massime di contribuzione regionale;
- c) i criteri di selezione e le modalità di concessione ed erogazione di finanziamenti;
- d) le forme di pubblicazione del bando.

4. I programmi di integrazione di cui all'articolo 7 devono essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno, e, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Per l'anno 1995, i contributi di cui all'articolo 5 sono concessi esclusivamente ai soggetti indicati al comma 2 del citato articolo.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 16 programma 1.5.5. spese d'investimento Categoria 2.4. Sezione IX il capitolo 4010 (2.1.241.5.09.18) con la denominazione «Contributi ai soggetti privati per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 210 milioni, suddiviso in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

3. Al predetto onere complessivo di lire 210 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 43 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul precitato capitolo 4010 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 16 programma 1.5.5. spese d'investimento Categoria 2.3. Sezione IX il capitolo 4014 (2.1.232.5.09.18) con la denominazione «Contributi a Comuni e ad altri enti pubblici per l'acquisto di veicoli elettrici e relativi accumulatori e per la realizzazione di infra-

strutture per veicoli elettrici» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

3. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 43 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul precitato capitolo 4014 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 90 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 è istituito alla Rubrica n. 16 programma 1.5.5. spese d'investimento Categoria 2.3. Sezione IX il capitolo 4015 (2.1.232.5.09.18) con la denominazione «Finanziamenti a Comuni e ad altri enti pubblici, aziende di trasporto pubblico locale e ad imprese per la realizzazione di progetti di mobilità e trasporto finalizzati alla diffusione di veicoli elettrici» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 90 milioni, suddiviso in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

3. Al predetto onere complessivo di lire 90 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 43 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

4. Sul precitato capitolo 4015 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 30 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 è istituito a decorrere dall'anno 1996, alla Rubrica n. 16 programma 1.5.5. spese d'investimento Categoria 2.3. Sezione IX il capitolo 4016 (2.1.235.5.09.18) con la denominazione «Finanziamenti alle aziende locali di trasporto locale e agli enti locali esercenti servizi di trasporto pubblico locale per l'attuazione di programmi di riconversione del parco rotabile con veicoli elettrici» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 1997.

3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 43 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 13 novembre 1995

CECOTTI

95R1374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 25 settembre 1995, n. 0328/Pres.

Approvazione del «Regolamento per l'elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli 3, 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e articolo 18 della legge regionale n. 12/94».

(Pubblicata nel 1° suppl. straord. Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 1995)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 3, commi 4 e 12, e 4, commi 1 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, rispettivamente, prevedono che:

il Direttore generale si avvale, nell'espletamento dei propri compiti, oltre che del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario, anche del Consiglio dei sanitari, quale organismo di consulenza tecnico sanitaria;

il Consiglio dei sanitari organismo elettivo dell'Unità sanitaria locale è presieduto dal Direttore sanitario, membro di diritto, e composto da medici in maggioranza e da altri operatori sanitari laureati e non, con, altresì, presenza maggioritaria della componente medica ospedaliera qualora nell'U.S.L. sia presente un presidio ospedaliero;

il Consiglio dei sanitari rende parere obbligatorio al Direttore generale su attività tecnico sanitarie, anche in materia organizzativa, e per gli investimenti ad esse attinenti. Esso si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria;

la Regione definisce il numero dei componenti nonché disciplina le modalità di elezione, la composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari;

anche nelle aziende ospedaliere, deve essere istituito il Consiglio dei sanitari con le medesime attribuzioni spettanti all'omologo organismo dell'U.S.L.;

nelle aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del triennio clinico della facoltà di medicina, nella composizione del Consiglio dei sanitari, deve garantirsi la presenza della componente universitaria in rapporto alla sua consistenza numerica;

Visto l'articolo 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, attuativo delle precitate disposizioni normative, il quale stabilisce che con apposito regolamento:

venga definito il numero dei componenti il Consiglio dei sanitari, la sua durata in carica nonché disciplinate le modalità di elezione, la composizione e il funzionamento di detto organismo;

si garantisca, nell'organismo anzidetto, pari dignità di rappresentanza tra le strutture operative dell'Azienda per i servizi sanitari e, qualora siano presenti due o più presidi ospedalieri non costituiti in Azienda, un numero uguale di componenti per ognuno di essi;

Atteso che il precitato articolo 18, al comma 3, fissa in venti giorni il termine entro il quale il Consiglio dei sanitari deve rendere, al direttore generale, il proprio parere obbligatorio, sulla materie demandategli dal D.L.G.S. n. 502/1992. Il parere s'intende favorevole ove non intervenga entro il suddetto termine;

Sentito il Comitato dipartimentale per i servizi sociali che, nella seduta del 30 agosto 1995, si è espresso favorevolmente sul «Regolamento per l'elezione, la composizione e il funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli 3, 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12»;

Ritenuto di dover approvare il regolamento anzidetto, in ottemperanza al disposto dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 12/1994;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 4110 del 30 agosto 1995;

Visto l'articolo 42 dello statuto regionale di autonomia;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari, di cui agli articoli 3, 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e 18 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 25 settembre 1995

GUERRA

Registrato al Corte dei conti Trieste, addì 16 ottobre 1995

Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 88

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI, DI CUI AGLI ARTICOLI 3, 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E 18 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1994, N. 12.

Art. 1.*Oggetto del regolamento*

1. Il presente Regolamento, ai sensi degli articoli 3, comma 12 e 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, definisce il numero dei componenti, disciplina le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento del Consiglio dei sanitari.

TITOLO I**COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DEI SANITARI****Art. 2.***Composizione del Consiglio dei sanitari*

1. Il Consiglio dei sanitari delle aziende per i servizi sanitari, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/1994, in cui sono presenti uno o più presidi ospedalieri, è composto dal Direttore sanitario, membro di diritto che lo presiede, e dai seguenti membri elettivi:

- 6 rappresentanti del personale medico ospedaliero;
- 3 rappresentanti del personale medico dei servizi territoriali;
- 1 rappresentante del personale medico veterinario;
- 3 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico;
- 3 rappresentanti del personale infermieristico;
- 3 rappresentanti del personale tecnico sanitario scelti tra i profili professionali tecnico-sanitario, di vigilanza ed ispezione e con funzioni di riabilitazione.

2. Qualora, all'interno dell'Azienda per i servizi sanitari, siano presenti più presidi ospedalieri, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/1994, per ciascuno di essi deve essere garantito, in seno al Consiglio dei sanitari, un numero uguale di componenti. A tal fine il numero di rappresentanti di ogni ospedale è dato dal risultato della divisione tra il numero dei componenti ospedalieri e il numero dei presidi, arrotondato per difetto.

3. Il Consiglio dei sanitari delle aziende per i servizi sanitari, di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 12/1994, in cui non sono presenti presidi ospedalieri, è composto dal Direttore sanitario o, membro di diritto che lo presiede, e dai seguenti membri elettivi:

- 7 rappresentanti del personale medico;
- 1 rappresentante del personale medico veterinario;
- 2 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico;
- 2 rappresentanti del personale infermieristico;

2 rappresentanti del personale tecnico sanitario scelti tra i profili professionali tecnico-sanitario, di vigilanza ed ispezione e con funzioni di riabilitazione.

4. Il Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere, di cui all'articolo 9, commi 5 e 6, della legge regionale n. 12/1994, è composto dal direttore sanitario, membro di diritto che lo presiede, e dai seguenti membri elettivi:

7 rappresentanti del personale medico;

2 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico;

2 rappresentanti del personale infermieristico;

2 rappresentanti del personale tecnico sanitario scelti tra i profili professionali tecnico-sanitario e con funzioni di riabilitazione.

5. Qualora, all'interno delle Aziende ospedaliere, insista la prevalenza del corso formativo del triennio clinico della facoltà di medicina, la rappresentanza del personale medico di cui al comma 4, deve essere suddivisa in componente ospedaliera e componente universitaria, proporzionalmente alla consistenza numerica delle medesime.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, partecipano, stabilmente, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere, i responsabili dei dipartimenti previsti dall'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 13.

7. Alle sedute del Consiglio dei sanitari delle Aziende per i servizi sanitari possono partecipare, senza diritto di voto, i responsabili dei dipartimenti, previsti dal precitato articolo 10 della legge regionale n. 13/1995 e dagli articoli 14, comma 10, 22 e 23 della legge regionale n. 12/1994, i responsabili dei distretti di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 12/1994 e i dirigenti medici dei presidi ospedalieri di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, qualora le materie, sulle quali il Consiglio deve rendere il parere obbligatorio, riguardino le specifiche competenze delle anzidette strutture.

8. Alle riunioni del Consiglio dei sanitari, riguardanti materie sulle quali esso debba rendere parere obbligatorio, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti, dipendenti del Servizio sanitario regionale, ai quali completano, qualora ne sussistano i presupposti, il rimborso delle spese e il trattamento di missione.

9. Il Consiglio dei sanitari, mediante proprio regolamento, provvede a definire le modalità di partecipazione alle sedute dei responsabili e degli esperti di cui ai commi 6, 7 e 8.

TITOLO II

MODALITÀ DI ELEZIONE DEI ELETTIVI

Art. 3.

Elettorato attivo e passivo

1. Sono elettori ed eleggibili, nei limiti di cui al successivo articolo 9, comma 3, i dipendenti di ruolo, appartenenti ai profili professionali rappresentati nel Consiglio dei sanitari, in servizio alla data delle operazioni di voto, ivi compreso il personale in congedo ordinario, straordinario e in aspettativa.

Art. 4.

Indizione delle elezioni, elenchi degli elettori e degli eleggibili Commissione elettorale

1. L'indizione delle elezioni per la costituzione del Consiglio dei sanitari compete al Direttore generale, che vi provvede entro novanta giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio dei sanitari in carica.

2. Il provvedimento di indizione delle elezioni indica la data, l'ora, le sedi della votazione e ogni altra notizia utile per agevolare le operazioni di voto. A tale provvedimento deve essere data la più ampia diffusione.

3. Entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, di cui al comma 2, il Direttore generale dispone la pubblicazione degli elenchi nominativi del personale titolare dell'elettorato attivo e passivo, distinti per ciascuno dei profili professionali rappresentati nel Consiglio dei sanitari e distinti, altresì, per presidio ospedaliero relativamente alle aziende per i servizi sanitari in cui siano presenti due o più ospedali. A tali elenchi viene data debita diffusione tra gli elettori.

4. Per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Direttore generale, all'atto dell'indizione delle elezioni, costituisce la commissione elettorale, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5, e ne individua la sede.

Art. 5.

Composizione e insediamento della Commissione elettorale

1. La Commissione elettorale è formata da un rappresentante di ciascuna delle componenti elettive del Consiglio dei sanitari, di cui all'articolo 2, commi 1, 3 e 4. Nel caso di cui all'articolo 2, comma 5, la Commissione è integrata con un rappresentante della componente medica universitaria.

2. La Commissione elettorale si insedia entro dieci giorni dalla costituzione. Nella prima riunione provvede ad eleggere, nel proprio seno, il Presidente.

3. Funge da Segretario della Commissione un dipendente amministrativo dell'Azienda nominato, dal Direttore generale, all'atto di costituzione della Commissione medesima.

4. Il Direttore generale, nel provvedimento di cui all'articolo 4, nomina, per ciascuno dei componenti della Commissione elettorale, un membro supplente.

5. Gli elenchi, di cui all'articolo 4, comma 3, sono trasmessi, al Presidente della Commissione elettorale, nei dieci giorni successivi alla data della loro pubblicazione. Il Presidente, appena ricevuti i suddetti elenchi, provvede, immediatamente, a riunire la Commissione per gli adempimenti previsti dai successivi articoli 7, 8, 9, 10 e 11.

Art. 6.

Presentazione delle candidature

1. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, il Direttore generale fissa il termine, perentorio, entro il quale devono essere presentate, alla Commissione elettorale, le candidature per l'elezione dei componenti del Consiglio dei sanitari. A tal fine, il numero dei candidati deve essere, ove possibile, pari al doppio del numero dei rappresentanti stabilito, per ciascuna componente, all'articolo 2, commi 1, 3 e 4, tenendo conto di quanto previsto ai commi 2 e 5 del medesimo articolo.

2. Nelle aziende per i servizi sanitari in cui sono presenti due o più presidi ospedalieri, per ciascuno di essi, le candidature devono essere presentate con specifico riferimento allo stabilimento ospedaliero di appartenenza dei candidati.

Art. 7.

Liste elettorali

1. La Commissione elettorale, sulla base delle candidature pervenute entro il termine stabilito nel provvedimento di cui all'articolo 6, forma le liste elettorali, una per ciascuna delle singole componenti indicate nell'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, previa verifica del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 3.

2. Nelle aziende per i servizi sanitari in cui sono presenti due o più presidi ospedalieri, le liste elettorali devono essere formate tenendo conto di quanto indicato all'articolo 6, comma 2.

3. Le liste elettorali sono affisse, all'Albo dell'azienda, almeno una settimana prima della data delle elezioni. Alle liste va data la più ampia diffusione tra gli elettori.

4. Le liste elettorali devono essere messe a disposizione dei votanti nei seggi elettorali.

Art. 8.

Schede di votazione

1. Nei dieci giorni anteriori alla data delle elezioni, il Direttore generale provvede ad inviare, al Presidente della Commissione elettorale, le schede di votazione, distinte per le singole componenti rappresentate nel Consiglio dei sanitari, di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, da vidimare da parte del Presidente e di almeno un membro della Commissione elettorale.

2. Le schede devono essere predisposte secondo i facsimili che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 9.

Svolgimento delle operazioni di voto

1. Le elezioni si svolgono con il sistema del voto diretto, libero e segreto.

2. Le votazioni avvengono in modo che ciascun elettore voti per la componente di appartenenza rappresentata nel Consiglio dei sanitari.

3. Nelle aziende per i servizi sanitari ove siano presenti più presidi ospedalieri, il personale ospedaliero esprime il voto solo con riferimento ai candidati delle rispettive componenti dell'ospedale di appartenenza. Nelle medesime aziende, il personale sanitario laureato non medico, infermieristico e tecnico sanitario addetto ai servizi territoriali esprime il voto solo con riferimento ai candidati delle rispettive componenti delle strutture territoriali.

4. Le votazioni si svolgono in giorni lavorativi nelle date e secondo l'articolazione oraria stabilite nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2.

5. La Commissione elettorale si reca nelle sedi di votazione individuate dal Direttore generale con il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, presso le quali viene allestito il relativo seggio.

6. Durante lo svolgimento delle operazioni di voto devono essere sempre presenti nel seggio almeno tre membri della Commissione elettorale.

Art. 10.

Votazioni

1. Ciascun elettore, per essere ammesso ad esprimere il voto, deve esibire un documento d'identità ovvero essere personalmente conosciuto da uno dei componenti della Commissione elettorale. Di tale riconoscimento va fatta relativa menzione a verbale.

2. Ad ogni elettore viene consegnata la scheda, di cui all'articolo 8, riferita all'elettorato attivo esercitato per la singola componente rappresentata nel Consiglio dei sanitari, secondo quanto previsto all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

3. All'atto della consegna della scheda, l'elettore appone la firma a fianco del proprio nominativo annotato nell'elenco degli elettori, di cui all'articolo 4.

4. La scheda di votazione, vidimata ai sensi dell'articolo 8, non deve riportare altro segno.

5. L'elettore può chiedere la sostituzione della scheda qualora, nell'esprimere il voto, abbia commesso errori ovvero nel caso in cui essa, per qualsiasi motivo, risulti inanomessa. Della sostituzione deve essere fatta menzione nell'apposito verbale.

6. L'elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei rappresentanti previsti, per la propria componente, nel Consiglio dei sanitari, indicando nome e cognome dei candidati scelti dalle apposite liste elettorali, a disposizione presso il seggio.

7. La scheda di votazione deve essere piegata in modo che i nominativi dei candidati risultino all'interno della stessa ed introdotta, a cura dell'elettore, nell'apposita urna.

8. L'avvenuta operazione di voto è annotata nell'elenco degli elettori.

Art. 11.

Operazioni di scrutinio

1. Ad operazioni di voto ultimate, la Commissione elettorale procede, immediatamente, allo spoglio delle schede, previa verifica della corrispondenza tra il numero delle schede contenute nell'urna ed il numero dei votanti.

2. Terminato lo scrutinio, la Commissione elettorale indica il numero dei voti validi riportato da ciascuno candidato, il numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche.

3. Si considerano valide le schede di votazione che riportano soltanto il nome e cognome dell'eleggibile.

4. Le schede scrutinate, unitamente ai verbali delle operazioni di voto e di scrutinio, redatti dal Segretario della Commissione elettorale e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono inoltrati, con la massima tempestività, in plico sigillato, al Direttore generale.

Art. 12

Proclamazione degli eletti e costituzione del Consiglio dei sanitari

1. Il Direttore generale verifica la regolarità delle procedure elettorali ed approva, con apposito provvedimento, le graduatorie dei candidati secondo il numero dei voti da ciascuno riportati, nel termine di dieci giorni dal ricevimento del plico di cui all'articolo 11, comma 4.

2. Dette graduatorie, distinte per ciascuna componente rappresentata nel Consiglio dei sanitari, e distinte, altresì, per ciascun presidio ospedaliero qualora trattasi di azienda per i servizi sanitari in cui sia presente più di un ospedale, hanno validità per la durata in carica del Consiglio stesso.

3. In caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio; in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4. Il Direttore generale, con il provvedimento di cui al comma 1, procede alla proclamazione dei candidati eletti per ciascuna componente rappresentata nel Consiglio dei sanitari. Indi, con il medesimo atto formale, costituisce il Consiglio dei sanitari nominando il membro di diritto. Qualora non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, il Direttore generale non può procedere alla costituzione del Consiglio dei sanitari e deve provvedere all'indizione di nuove elezioni, limitatamente alle componenti predette, entro un termine congruo rispetto alla cessazione del Consiglio in carica, le cui attribuzioni vengono prorogate sino alla costituzione del nuovo organismo collegiale.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 13.

Durata in carica del Consiglio dei sanitari, cessazione e decadenza dei componenti

1. Il Consiglio di sanitari dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento. A tal fine, il Presidente convoca il Consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di costituzione, di cui all'articolo 12, comma 4.

2. I componenti del Consiglio dei sanitari cessano dalla carica allorquando si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) costituzione del nuovo Consiglio dei sanitari;
- b) cessazione del servizio per una delle cause di estinzione del rapporto di lavoro;
- c) dimissioni dalla carica di componente del Consiglio stesso;
- d) trasferimento ad altra azienda sanitaria della stessa o di altra regione o trasferimento in altro presidio ospedaliero della stessa azienda;
- e) passaggio a categoria professionale diversa da quella per la quale il componente è stato eletto.

3. Il componente elettivo, cessato per una delle cause di cui al comma 2, è sostituito, dal Direttore generale, mediante l'utilizzo della rispettiva graduatoria, nominando il primo dei non eletti.

4. Qualora non sia possibile utilizzare l'anzidetta graduatoria per incapacienza della medesima, il Direttore generale deve procedere all'indizione di nuove elezioni, limitatamente alla componente priva di rappresentanza.

5. I componenti del Consiglio dei sanitari sono obbligati a partecipare alle sedute dello stesso. Le assenze devono essere formalmente giustificate, con atto scritto, da presentare, al Presidente del Consiglio dei sanitari, entro il giorno fissato per la seduta cui si riferisce l'assenza. I componenti che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio dei sanitari, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità di cui al successivo comma 6.

6. Il Direttore generale provvede, su informazione del presidente del Consiglio dei sanitari, a dichiarare la decadenza del membro inadempiante e a sostituirlo con il primo dei non eletti nella graduatoria relativa alla rispettiva componente rappresentata nel Consiglio stesso.

Art. 14.

Proroga dei poteri

1. Fino a quando non venga costituito il nuovo Consiglio dei sanitari quello in carica continua ad operare in regime di proroga.

2. Il Consiglio dei sanitari non può operare in regime di proroga, qualora, nelle more dell'elezione del nuovo Consiglio, vengano a mancare una o più componenti delle categorie in esso rappresentate per carenza di candidati eleggibili nell'ambito delle rispettive graduatorie.

Art. 15.

Vicepresidente e Segretario del Consiglio dei sanitari

1. Nella prima seduta, il Consiglio dei sanitari nomina, al proprio interno, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Presidente del Consiglio dei sanitari ne dà comunicazione, al Direttore generale dell'Azienda, mediante invio del relativo verbale.

Art. 16.

Convocazione del Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari si riunisce su convocazione del Presidente che predispone l'ordine del giorno della seduta in base alle richieste di parere formulate dal Direttore generale.

2. Il Consiglio dei sanitari si riunisce, altresì, ogniqualvolta il Presidente o un terzo dei componenti lo richiedano e, comunque, almeno una volta al mese.

3. Il Consiglio dei sanitari è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inoltrare al domicilio del componente ovvero mediante raccomandata a mano della quale deve essere provata l'avvenuta consegna.

4. La comunicazione della riunione deve indicare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. La lettera di convocazione deve essere inviata o consegnata con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la riunione.

Art. 17.

Validità delle riunioni e modalità di voto

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio dei sanitari è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

2. Qualora in prima convocazione non si raggiunga detto quorum, il Presidente provvede, nella stessa seduta, a stabilire la data della seconda convocazione che deve tenersi entro tre giorni dalla quella andata deserta. In tal caso, la notizia della convocazione deve essere comunicata, nelle ventiquattro ore successive alla data della prima convocazione, tramite telegramma che, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 16, comma 4, deve precisare anche il mancato raggiungimento del quorum. Per la validità delle riunioni in seconda convocazione è richiesto lo stesso quorum di cui al comma 1.

3. Il Presidente dirige e coordina i lavori del Consiglio.

4. Il Consiglio dei sanitari si esprime a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Il Consiglio si esprime mediante voto palese. Qualora gli argomenti in discussione si riferiscano a persona identificata o identificabile, la votazione deve avvenire a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, il Presidente aggiorna i lavori stabilendo, contestualmente, la data della seduta in cui si procederà di nuovo alla votazione a scrutinio segreto.

6. Non è ammessa la delega per partecipare alle sedute e per votare.

7. Non concorrono a formare la maggioranza di cui ai commi 1 e 2, i soggetti indicati all'articolo 2, comma 6, i quali partecipano, stabilmente, alle riunioni del Consiglio dei sanitari. Il Presidente li convoca con le modalità di cui all'articolo 16, commi 3 e 4. Essi hanno diritto di intervenire nella discussione con conseguente verbalizzazione delle loro valutazioni e proposte sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Non concorrono, altresì, a formare la maggioranza di cui ai commi 1 e 2, i soggetti indicati all'articolo 2, commi 7 e 8. Per le modalità di convocazione e partecipazione alle riunioni, valgono le medesime regole richiamate al comma 7.

Art. 18.

Funzionamento del Consiglio dei sanitari

1. Il Segretario del Consiglio dei sanitari invia, entro quindici giorni dalla data della seduta, a tutti i componenti e al Direttore generale il relativo verbale, sottoscritto dai componenti di diritto ed elettivi che hanno preso parte alla riunione. Copia del verbale deve, altresì, essere inviata ai soggetti indicati all'articolo 2, commi 6, 7 e 8.

2. I pareri obbligatori di cui agli articoli 3, comma 12 e 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere resi al Direttore generale entro venti giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 12/1994. Decorso tale termine il parere s'intende favorevole.

3. Il termine, di cui al comma 2, inizia a decorrere dalla data di arrivo della richiesta del Direttore generale, risultante dal protocollo del Consiglio dei sanitari, la cui istituzione e tenuta competono al Segretario che ne è responsabile insieme al Presidente.

4. Il Segretario è responsabile dell'immediata trasmissione al Presidente della richiesta di parere del Direttore generale.

TITOLO IV

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 19.

Competenze del Consiglio dei sanitari

1. Il Consiglio dei sanitari fornisce i pareri: previsti dagli articoli 3, comma 12 e 4, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, su attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo, e sugli investimenti ad esse attinenti. Il Consiglio si esprime, altresì, sulle attività di assistenza sanitaria. Sulle medesime materie il Consiglio svolge anche funzioni di consulenza nei confronti del Direttore generale.

2. Gli anzidetti pareri, in quanto obbligatori, fanno parte integrante delle deliberazioni del Direttore generale concernenti le materie alle quali si riferiscono. Qualora il Direttore generale intenda discostarsene, deve darne adeguata motivazione.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Norme finali

1. Il Consiglio dei sanitari disciplina, con proprio regolamento, oltre la materia di cui all'articolo 2, comma 9, l'attività di segreteria inerente agli adempimenti formali sul funzionamento del Collegio e quant'altro non previsto dal presente Regolamento.

2. Il Direttore generale cura la tenuta e l'aggiornamento periodico degli elenchi degli elettori e degli eleggibili, di cui all'articolo 4, comma 3.

3. L'attività del Consiglio dei sanitari costituisce compito d'istituto. Ai componenti del Consiglio dei sanitari e della Commissione elettorale non spetta alcun compenso connesso all'attività svolta. Ad essi compete, qualora ne sussistano i presupposti, il rimborso delle spese e il trattamento di missione. La medesima disciplina si applica ai soggetti di cui all'articolo 2, commi 6 e 7.

Art. 21.

Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente Regolamento, i Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali provvedono ad indire le elezioni per la costituzione del Consiglio dei sanitari entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, fino a quando non verranno istituite le strutture operative previste dall'articolo 10 della legge regionale n. 13/1995, partecipano alle sedute del Consiglio dei sanitari, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 6, i responsabili delle omologhe strutture in cui, attualmente, si articola l'Azienda ospedaliera.

3. Nelle more dell'attuazione della revisione della rete ospedaliera di cui alla legge regionale n. 13/1995, il Consiglio dei sanitari dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» è composto dal Direttore sanitario, membro di diritto che lo presiede, e dai seguenti membri elettivi:

- 9 rappresentanti del personale medico ospedaliero;
- 3 rappresentanti del personale medico dei servizi territoriali;
- 1 rappresentante del personale medico veterinario;
- 4 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico;
- 4 rappresentanti del personale infermieristico;

4 rappresentanti del personale tecnico sanitario scelti tra i profili professionali tecnico-sanitario, di vigilanza ed ispezione e con funzioni di riabilitazione.

Per quanto attiene alla determinazione del numero dei componenti di ciascun presidio ospedaliero, si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 2.

4. Nelle more dell'attuazione della revisione della rete ospedaliera di cui alla legge regionale n. 13/1995, il Consiglio dei sanitari dell'azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» è composto dal Direttore sanitario, membro di diritto che lo presiede, e dai seguenti membri elettivi:

- 15 rappresentanti del personale medico ospedaliero;
- 3 rappresentanti del personale medico dei servizi territoriali;
- 1 rappresentante del personale medico veterinario;
- 6 rappresentanti del personale sanitario laureato non medico;
- 6 rappresentanti del personale infermieristico;

6 rappresentanti del personale tecnico sanitario scelti tra i profili professionali tecnico-sanitario, di vigilanza ed ispezione e con funzioni di riabilitazione.

Per quanto attiene alla determinazione del numero dei componenti di ciascun presidio ospedaliero, si applica il disposto di cui all'articolo 2, comma 2.

(Omissis).

95R1375

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 50.

Disposizioni urgenti per l'attuazione del programma triennale CIPE.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 27 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge si applica ai progetti di sviluppo, riguardanti zone interne, della Regione Lazio, finanziati dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, con deliberazione 21 dicembre 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1990, n. 24.

Art. 2.

Procedure interessate

1. Per consentire di rendere attuabili tutti gli interventi approvati dal CIPE con la citata deliberazione del 21 dicembre 1989, si considerano validi ed efficaci tutti gli atti amministrativi adottati dagli enti beneficiari dei finanziamenti CIPE nel periodo intercorso tra il 31 gennaio 1990 ed il 9 giugno 1990 data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio della deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 1990, n. 1209.

Art. 3.

Procedimento

1. Tutti gli enti beneficiari dei finanziamenti CIPE inclusi nel programma approvato con la deliberazione del 21 dicembre 1989, che abbiano adottato atti amministrativi concernenti le procedure di attuazione dei progetti di cui all'articolo 2, sono tenuti a darne comunicazione all'Assessorato Economia e finanza regionale entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio della presente legge.

2. L'Assessorato di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione:

a) accerta che gli atti di cui al comma 1, abbiano riportato il visto di esecutività previsto dal proprio regime di controllo di legittimità;

b) convoca i legali rappresentanti degli enti beneficiari al fine di dare concreta attuazione agli interventi di sviluppo delle zone interne mediante l'adozione di tutti gli atti conseguenziali.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 ottobre 1995.

96R0050

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 51.

Modifiche alla tabella «B» allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, concernente: «Strutture ed organizzazione regionale».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 27 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione

1. Nella tabella «B», allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36, nel Settore 34 «Espropri» l'Ufficio III «Revisione prezzi» è soppresso.

2. Le competenze dell'Ufficio III «Revisione prezzi» per i contratti approvati in data anteriore al termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 489, sono attribuiti ai settori decentrati Opere e Lavori Pubblici competenti per territorio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 ottobre 1995.

96R0051

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 1995, n. 52.

Riapertura dei termini per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 29 del 27 ottobre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per l'approvazione delle progettazioni esecutive, da parte delle province, di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), della legge regionale 5 aprile 1994, n. 7, modificato dalla legge regionale 9 maggio 1995, n. 26, è riaperto fino al 31 ottobre 1995.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 ottobre 1995

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 ottobre 1995.

96R0052

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 19.

«Conto consuntivo Finanziario per l'anno 1991 ed annessa relazione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 54 del 13 novembre 1995)

(Omissis).

95R1390

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1995, n. 20.

«Conto generale del Patrimonio della Regione Campania per l'Esercizio Finanziario 1991».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 54 del 13 novembre 1995)

(Omissis).

95R1391

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1995, n. 28.

Abrogazione dell'articolo 38 della legge regionale 8 maggio 1980, n. 12.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 23 del 16 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 38 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 12, avente titolo: «Consiglio d'Amministrazione», è abrogato.

2. Sono conseguentemente abrogate tutte le disposizioni di legge regionale concernenti competenze, partecipazioni a procedimenti, criteri di composizione e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 8 novembre 1995.

VENEZIALE

95R1334

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1995, n. 29.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1994 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 16 dicembre 1995)

(Omissis).

96R0012

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1995, n. 30.

Articolo 36 della legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1995.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 25 del 16 dicembre 1995)

(Omissis).

96R0013

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 93.

Sottoscrizione di azioni della Fidi Toscana S.p.a..

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 2 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 35.000 azioni della Fidi Toscana S.p.a. al valore nominale di L. 100.000 cadauna, per un totale di L. 3.500.000.000 per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Agli oneri di spesa di cui al precedente art. 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1995, con la seguente variazione di bilancio da apportare, per analogo importo, agli stati di previsione della competenza e della cassa:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 ottobre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 settembre 1995 ed è stata vistata dal commissario del governo il 19 ottobre 1995.

95R1357

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1995, n. 94.

Aumento di capitale sociale della S.A.T., Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 67 del 2 novembre 1995)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della «S.A.T. Soc. Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.a.» sottoscrivendo fino ad un massimo di n. 14800 azioni del valore nominale di L. 100.000 ciascuna, a seguito dell'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea dei soci della società stessa in data 27 luglio 1994.

Art. 2.

2. Agli oneri di spesa di L. 1.480.000.000 derivanti dalla presente legge per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 1 si fa fronte con i fondi già allocati sul cap. 25537 del bilancio 1995 e con l'ulteriore finanziamento a seguito della variazione di bilancio per competenza e cassa come segue:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 23 ottobre 1995

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 19 settembre 1995 ed è stata vistata dal commissario del governo il 19 ottobre 1995.

95R1358

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CINETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Hedio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Garibaldi (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via R. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAYA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 188/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portofino, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Meritani, 116
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CAPTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNA**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAIHO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 98
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACcesi
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLIBRERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-46
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINJANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Calroli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mappelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 8
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Saseari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
- ◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/88 R

- LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggione, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Montefenera, 22/A
- ◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e Via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	385.000	- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	211.000	- semestrale	L.	49.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	72.500	- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	50.000	- semestrale	L.	118.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	216.000	- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	120.000	- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.380.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 9 6 *

L. 5.600